

Legge regionale 29 luglio 2016, n. 16.

Disposizioni di riordino e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonché norme di prima attuazione dell'articolo 21 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56).

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI

Art. 1.

(Liquidazione delle IPAB)

1. La Giunta regionale, su richiesta dell'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza (IPAB) che si trovi in condizioni economiche di grave dissesto, o d'ufficio, dispone la messa in liquidazione dell'ente, nominando contestualmente un commissario liquidatore per accertare la cessazione dell'attività e procedere alle relative operazioni; al personale in servizio si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

2. Si applicano, in quanto compatibili ed in relazione alle competenze regionali, le norme procedurali e di esecuzione di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale).

3. Il commissario, chiusa la liquidazione, rimette gli atti alla Giunta regionale che dispone l'estinzione dell'IPAB e la devoluzione del patrimonio che eventualmente residui prioritariamente al comune di competenza o ad altro ente che svolge attività socio-assistenziale sul territorio del medesimo distretto socio-sanitario.

Art. 2.

(Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1)

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento), le parole: "e mettono a disposizione le professionalità sanitarie per l'espletamento delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 26" sono soppresse.

2. Al comma 5 dell'articolo 9 della l.r. 1/2004 le parole: "e quelle relative all'autorizzazione, accreditamento e vigilanza sui servizi e sulle strutture" sono soppresse.

3. Dopo il comma 5 sexies dell'articolo 9 della l.r. 1/2004 sono aggiunti i seguenti:

"5 septies. Le funzioni e le attività relative all'autorizzazione, accreditamento e vigilanza sui servizi e sulle strutture, di cui agli articoli 26, 27, 28, 29 e 30, sono esercitate dalle ASL e dalla Città di Torino. La Città di Torino svolge le funzioni e le attività relative all'autorizzazione, accreditamento e vigilanza per i servizi e le strutture operanti sul proprio territorio, con esclusione delle strutture residenziali e semiresidenziali destinate agli anziani autosufficienti e non autosufficienti e delle strutture di cui all'articolo 26, comma 1, delle quali è titolare dell'autorizzazione al funzionamento il Comune stesso, che rientrano nella competenza delle ASL.

5 octies. Per l'espletamento delle funzioni di vigilanza della Città di Torino, le ASL torinesi mettono a disposizione le professionalità sanitarie senza oneri a carico del comune."

4. Il comma 2 dell'articolo 26 della l.r. 1/2004 è sostituito dal seguente:

“2. La funzione di vigilanza è svolta dai soggetti di cui all'articolo 9, comma 5 septies.”.

5. Dopo il comma 2 dell'articolo 26 della l.r. 1/2004 è inserito il seguente:

“2 bis. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare individua, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente comma, una struttura di coordinamento regionale con lo scopo di:

a) coordinare le commissioni di vigilanza;

b) stabilirne un'adeguata composizione fornendo un dimensionamento standard in relazione alle strutture da controllare;

c) omogeneizzare i comportamenti delle commissioni anche attraverso specifici corsi di formazione.”.

6. Il comma 4 dell'articolo 26 della l.r. 1/2004 è sostituito dal seguente:

“4. La Giunta regionale, entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore del presente comma, sentita la competente commissione consiliare, determina le modalità e gli indirizzi per l'esercizio delle attività relative all'autorizzazione, accreditamento e vigilanza sui servizi e sulle strutture di cui al comma 1, garantendo che le suddette attività e funzioni di competenza delle ASL siano esercitate dalle stesse in forma associata su un territorio diverso da quello di riferimento, in modo da assicurare anche la distinzione tra aziende competenti all'esercizio di tali funzioni e aziende autorizzate ai servizi e alle strutture di cui all'articolo 27. Nella determinazione delle modalità ed indirizzi per l'esercizio delle attività di vigilanza e controllo la Giunta regionale si attiene ai seguenti principi prioritari:

a) trasparenza delle procedure organizzative e amministrative anche attraverso l'osservanza di procedure formalizzate;

b) omogeneità delle procedure mediante l'utilizzo di una check-list regionale;

c) appropriatezza dei servizi e delle prestazioni erogate;

d) documentabilità degli interventi.”.

7. Dopo il comma 4 dell'articolo 26 della l.r. 1/2004 sono inseriti i seguenti:

“4 bis. Le modalità individuate dalla Giunta regionale ai sensi del comma 4 sono finalizzate al perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) tutela dei fruitori dei servizi residenziali e semiresidenziali, soprattutto quelli in condizioni di maggior fragilità;

b) verifica del corretto adempimento e rispetto delle regole vigenti;

c) verifica dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi;

d) garanzia dell'uso appropriato delle risorse e della corretta competizione tra le strutture;

e) corretta e omogenea compartecipazione alla spesa dei fruitori delle prestazioni socio-sanitarie.

4 ter. La Giunta regionale definisce, altresì, le tipologie dei servizi e delle strutture oggetto della vigilanza, nonché i requisiti gestionali e organizzativi dei servizi di cui al comma 1.”.

8. Al comma 2 dell'articolo 28 della l.r. 1/2004 dopo la parola “provoca” sono inserite le seguenti “la sospensione o”.

9. Dopo il comma 2 dell'articolo 28 della l.r. 1/2004 è inserito il seguente:

“2 bis. La sospensione del titolo autorizzativo consiste nel blocco di nuovi ingressi, con la permanenza dell'obbligo da parte del titolare dell'autorizzazione di garantire la continuità delle prestazioni socio sanitarie erogate a tutela degli ospiti presenti in struttura, fatto salvo l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 30.”.

10. Il comma 8 dell'articolo 28 della l.r. 1/2004 è sostituito dal seguente:

“8. Con il provvedimento regionale di cui all'articolo 26, comma 4, sono indicate le ulteriori fattispecie di violazione che determinano la sospensione e la revoca del titolo autorizzativo.”.

11. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 29 della l.r. 1/2004, dopo la parola “adozione” sono aggiunte le seguenti: “e pubblicazione on-line”.

12. Dopo la lettera g) del comma 2 dell'articolo 29 della l.r. 1/2004, è aggiunta la seguente:

“g bis) esposizione, in luoghi facilmente visibili al pubblico, di una bacheca contenente i turni giornalieri e orari del personale previsto dalla presente legge o dal provvedimento di attuazione della stessa.”.

13. L'articolo 30 della l.r. 1/2004 è sostituito dal seguente:

“Art. 30 (Sanzioni)

1. L'esercizio dei servizi e delle strutture socio-assistenziali, socio-sanitarie e socio-educative pubbliche e private, a ciclo residenziale e semiresidenziale, comprese le comunità terapeutiche per minori e i centri diurni socio-riabilitativi per minori, senza la prescritta autorizzazione al funzionamento di cui all'articolo 27, comma 1, o senza la presentazione della Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA), comporta la sanzione amministrativa da euro 15.000,00 ad euro 40.000,00.

2. L'esercizio dei servizi di cui al comma 1 con eccedenza di ospiti rispetto ai posti autorizzati comporta la sanzione amministrativa da euro 1.000,00 ad euro 5.000,00.

3. L'inosservanza delle prescrizioni impartite dai soggetti titolari delle funzioni di vigilanza ai soggetti autorizzati all'esercizio dei servizi e delle strutture di cui al comma 1, comporta la sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 5.000,00.

4. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 5, fermo restando quanto previsto all'articolo 28, comma 3, comporta la sanzione amministrativa di euro 5.000,00.

5. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 27, commi 6 e 7, comporta la sanzione amministrativa di euro 1.000,00.

6. L'inosservanza, per i servizi e le strutture accreditate di cui al comma 1, dei requisiti necessari per l'accreditamento, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 5.000,00, fermo restando che la reiterata non ottemperanza alle prescrizioni impartite comporta la sospensione o la revoca dell'accreditamento.

7. L'esercizio di servizi e di strutture di cui al comma 1 non coerenti con la specialità del titolo autorizzativo è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 5.000,00; alla sanzione amministrativa si accompagna un provvedimento d'ingiunzione ad operare nel pieno rispetto di quanto autorizzato entro un congruo termine, fatti salvi gli adeguamenti immediatamente applicabili.

8. La mancata esposizione in luoghi facilmente visibili al pubblico di apposita bacheca contenente i turni giornalieri e orari del personale previsto, comporta una sanzione di euro 500,00.

9. In caso di reiterazione delle violazioni di cui ai commi 2, 3 e 7, oltre alle sanzioni amministrative ivi previste per singola violazione, si applica la sospensione o la revoca del titolo autorizzativo.

10. La Giunta regionale prevede i criteri e le modalità di vigilanza e di applicazione della sospensione o revoca del titolo autorizzativo e dell'accreditamento, le modalità di applicazione delle sanzioni amministrative e l'ammontare delle stesse per le singole violazioni, all'interno dei limiti minimi e massimi di cui ai commi 1, 2, 3, 6 e 7.

11. L'accertamento delle suddette violazioni e l'applicazione delle sanzioni sono effettuate secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) da parte dei soggetti titolari delle funzioni di vigilanza.

12. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sono introitati dai soggetti titolari delle funzioni di autorizzazione e vigilanza in appositi capitoli di bilancio con vincolo di destinazione alle funzioni di cui all'articolo 26.”.

14. Il comma 1 dell'articolo 54 della l.r. 1/2004 è abrogato.

15. Il comma 2 dell'articolo 54 della l.r. 1/2004 è sostituito dal seguente:

“2. In via transitoria, fino all'entrata in vigore del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 26, comma 4, le funzioni amministrative di vigilanza relative:

a) alle strutture delle quali l'ASL è titolare dell'autorizzazione al funzionamento, sono esercitate dall'ASL stessa ad eccezione delle RSA per le quali la funzione di vigilanza compete alla Regione, secondo le modalità e gli indirizzi indicati dagli atti amministrativi regionali di riferimento;

b) alle strutture delle quali la Città di Torino è titolare dell'autorizzazione al funzionamento, nonché sulle strutture residenziali e semiresidenziali destinate agli anziani, con esclusione delle RSA, sono esercitate dal comune stesso.”.

16. Dopo il comma 2 dell'articolo 65 della l.r. 1/2004 è aggiunto il seguente:

“2 bis. Gli articoli 27 e 28 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 37 (Norme per la programmazione socio-sanitaria regionale e per il Piano Socio-Sanitario Regionale per il triennio 1990-92) sono abrogati.”.

Art. 3.

(Modifiche alla legge regionale 28 settembre 2012, n. 11)

1. Al comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali) le parole “nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135” sono soppresse.

2. Al comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 11/2012 le parole “nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1 bis del d.l. 95/2012, convertito con modificazioni nella legge 135/2012” sono soppresse.

3. Al comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 11/2012 dopo le parole “possono essere conseguiti” sono aggiunte le seguenti “oltre che attraverso i consorzi socio assistenziali tra i comuni di cui all'articolo 3, comma 2,”.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA ED ISTRUZIONE

Art. 4.

(Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1991, n. 49)

1. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 3 settembre 1991, n. 49 (Norme per il sostegno delle attività formative nel settore bandistico, corale, strumentale, delle Associazioni, Scuole ed Istituti musicali nella Regione Piemonte) le parole “corsi professionali” sono sostituite dalle parole “corsi a carattere pre-accademico”.

2. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 49/1991, l'alinea “Entro il 31 luglio di ogni anno i Comuni che intendono organizzare corsi di orientamento musicale con contributo regionale devono far pervenire all'Assessorato Istruzione della Regione Piemonte – Settore Istruzione – e per conoscenza al Distretto Scolastico competente, domanda dalla quale risulti:” è sostituita dalla seguente: “Nel periodo individuato dalla Giunta regionale mediante deliberazione, i comuni che intendono organizzare corsi di orientamento musicale con contributo regionale fanno pervenire alla struttura regionale competente la domanda, dalla quale risulti:”.

3. Il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 49/1991 è sostituito dal seguente:

“1. Per i corsi di tipo bandistico, corale e strumentale, articolati in cicli di tre anni, la durata non può essere inferiore a sette mesi e devono essere svolte almeno centocinquanta ore di lezione per anno.”.

4. Il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 49/1991 è abrogato.

5. Il comma 6 dell'articolo 4 della l.r. 49/1991 è abrogato.

6. Il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 49/1991 è sostituito dal seguente:

“1. L'incarico è conferito dal comune con apposito provvedimento amministrativo, su indicazione dell'associazione musicale nel caso in cui il comune si avvalga delle associazioni musicali.”.

7. Al comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 49/1991 le parole: “l'Assessorato regionale” sono sostituite dalle seguenti “la struttura regionale”.

8. Il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 49/1991 è sostituito dal seguente:

“1. Entro novanta giorni dal termine della presentazione delle domande, sentita la Commissione istituita ai sensi dell’articolo 2, la struttura regionale competente approva il piano dei corsi di orientamento musicale di tipo bandistico, corale, strumentale e l’assegnazione dei contributi ai comuni che abbiano presentato, nei termini, regolare domanda con la richiesta documentazione.”.

9. Il comma 4 dell’articolo 6 della l.r. 49/1991 è sostituito dal seguente:

“4. L’erogazione del contributo avviene in unica soluzione a seguito di invio, da parte dei comuni, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione regionale di assegnazione del contributo, del provvedimento amministrativo comprovante l’attivazione del corso.”.

10. Il comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 49/1991 è sostituito dal seguente:

“1. Al termine dell’ultimo anno del ciclo, gli allievi che abbiano partecipato ad almeno i due terzi delle lezioni sono ammessi alle prove finali.”.

11. Il comma 3 dell’articolo 9 della l.r. 49/1991 è sostituito dal seguente:

“3. Nelle prove finali le Commissioni esaminatrici sono nominate dall’amministrazione comunale competente e sono composte da:

- a) un esperto con funzioni di Presidente;
- b) un rappresentante del personale didattico;
- c) un rappresentante del comune.”.

12. Al comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 49/1991, l’alinea “Entro il 30 settembre di ogni anno gli Istituti e le Scuole di musica civiche e private che intendono ottenere il contributo regionale per i corsi professionali, devono fare pervenire all’Assessorato Istruzione della Regione Piemonte – Settore Istruzione, domanda in carte legale con la seguente documentazione:” è sostituita dalla seguente: “Nel periodo individuato dalla Giunta regionale con propria deliberazione, gli istituti e le scuole di musica civiche e private, che intendono ottenere il contributo regionale per i corsi di formazione musicale a carattere pre-accademico, fanno pervenire alla struttura regionale competente la domanda con la seguente documentazione:”.

13. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 49/1991 è abrogata.

14. Dopo il comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 49/1991 è aggiunto il seguente:

“2 bis. Gli istituti e le scuole di musica civiche e private beneficiarie del contributo regionale presentano entro il 30 settembre dell’anno successivo il rendiconto completo dei corsi finanziati, dal quale risulti anche ogni altro contributo eventualmente percepito a sostegno dell’attività di cui si tratta.”.

15. L’articolo 11 della l.r. 49/1991 è abrogato.

16. Il comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 49/1991 è sostituito dal seguente:

“1. Entro sessanta giorni dal termine della presentazione delle domande, sentita la Commissione istituita ai sensi dell’articolo 2, la struttura regionale competente assegna i contributi agli istituti e scuole di musica civiche e private che abbiano presentato, nei termini, regolare domanda con la richiesta documentazione.”.

17. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 13 della l.r. 49/1991 è abrogata.

Art. 5.

(Modifiche alla legge regionale 7 aprile 2000, n. 38)

1. Al comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 38 (Interventi regionali a sostegno delle attività musicali), l’alinea “Entro il 15 marzo di ogni anno i gruppi e le associazioni di cui all’articolo 2 devono presentare all’assessorato regionale competente apposite domande scritte dalle quali risulti:” è sostituita dalla seguente “Nel periodo individuato dalla Giunta regionale con propria deliberazione, i gruppi e le associazioni di cui all’articolo 2, che intendono ottenere il contributo regionale di cui all’articolo 4, fanno pervenire alla struttura regionale competente la domanda dalla quale risulti:”.

2. Il comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 38/2000 è sostituito dal seguente:

“1. Entro novanta giorni dal termine della presentazione delle domande, la struttura regionale competente approva il piano annuale di attribuzione dei contributi ai soggetti che abbiano presentato, nei termini, regolare domanda con la richiesta documentazione di cui all’articolo 5.”.

3. Al comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 38/2000 le parole “31 luglio” sono sostituite dalle seguenti: “31 maggio”.

Art. 6.

(Istituzione Borsa di studio “Stefano Rigatelli”)

1. E’ istituita la Borsa di studio annuale intitolata “Stefano Rigatelli”, destinata a dottorati di ricerca (PhD) su tematiche ambientali.

2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, definisce criteri e modalità di assegnazione del beneficio.

3. L’ammontare della borsa di studio è determinato in euro 5.000,00.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati per l’esercizio finanziario 2016 in euro 5.000,00, in termini di competenza e di cassa, stanziati nell’ambito della missione 04, programma 04.02 del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 si provvede mediante prelievo di pari ammontare dal fondo di riserva di cui alla missione 20, programma 20.01 del medesimo bilancio.

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO

Art. 7.

(Modifiche alla legge regionale 30 marzo 1988 n. 15)

1. Al termine del comma 5 dell’articolo 8 della legge regionale 30 marzo 1988, n. 15 (Disciplina delle attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo) è aggiunto il seguente periodo: “Per la copertura dei costi organizzativi e gestionali degli esami di idoneità è previsto il ricorso al versamento di una apposita quota di partecipazione a carico dei candidati.”.

Art. 8.

(Modifiche alla legge regionale 23 novembre 1992, n. 50)

1. Al comma 4 dell’articolo 7 della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 (Ordinamento della professione di maestro di sci), le parole “organizzati secondo le modalità determinate dalla Regione.” sono sostituite dalle seguenti: “organizzati dal Collegio regionale dei maestri di sci e approvati dalla Regione”.

2. Al termine del comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 50/1992, sono aggiunte le parole “avente carattere conoscitivo”.

3. Al comma 3 dell’articolo 14 della l.r. 50/1992, la parola “annualmente” è sostituita dalle seguenti “ogni tre anni”.

Art. 9.

(Modifiche alla legge regionale 29 settembre 1994, n. 41)

1. Al comma 5 bis dell’articolo 7 della legge regionale 29 settembre 1994, n. 41 (Ordinamento della professione di guida alpina e di accompagnatore di media montagna), dopo le parole “La Giunta regionale, di concerto con” le parole “Collegio nazionale” sono sostituite dalle seguenti “Collegio regionale”.

2. Al comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 41/994, le parole "agli articoli 11 e 12" sono sostituite dalle seguenti "all'articolo 11".

Art. 10.

(Modifiche alla legge regionale 8 luglio 1999, n. 18)

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 18 (Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica) è sostituito dal seguente:

“1. I soggetti beneficiari degli interventi previsti dalla presente legge sono i seguenti:

- a) piccole e medie imprese ed enti no profit operanti nel settore turistico;
- b) proprietari di alloggi e case appartamenti per vacanze gestiti, direttamente o indirettamente, in forma imprenditoriale e non imprenditoriale;
- c) privati che esercitano, in forma imprenditoriale e non imprenditoriale, l'attività di bed and breakfast e di affittacamere;
- d) imprenditori agricoli che esercitano l'attività di agriturismo o di “ospitalità rurale familiare”;
- e) gestori di esercizi ristorativi e di servizi turistici a supporto delle attività del tempo libero;
- f) proprietari e gestori di impianti di risalita e di impianti di innevamento programmato.”.

2. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 18/1999 è abrogata.

3. Il comma 5 dell'articolo 6 della l.r. 18/1999 è sostituito dal seguente:

”5. La struttura regionale competente per materia, ovvero Finpiemonte S.p.A. o diversi istituti di credito, effettuano, entro centottanta giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione dell'istanza, le valutazioni istruttorie ed approvano, con idoneo provvedimento interno, gli interventi ammessi a finanziamento.”.

4. Il comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 18/1999 è sostituito dal seguente:

“1. Le istanze per la concessione delle agevolazioni finanziarie previste dalla presente legge sono presentate alla struttura regionale competente per materia, ovvero a Finpiemonte S.p.A. o a diversi istituti di credito, secondo modalità e criteri stabiliti dal programma annuale di cui all'articolo 6, comma 2.”.

Art. 11.

(Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 2000, n. 4)

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 24 gennaio 2000, n. 4 (Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici), le parole “Comuni o loro consorzi, Comunità montane, Province e consorzi pubblici, qualora costituiti,” sono sostituite dalle seguenti “enti pubblici”.

Art. 12.

(Modifiche alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44)

1. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 82 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59'), è aggiunta la seguente:

“f bis) accertamento dell'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci.”.

2. La lettera d) del comma 3 dell'articolo 83 della l.r. 44/2000 è abrogata.

Art. 13.

(Modifiche alla legge regionale 26 novembre 2001, n. 33)

1. Il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 33 (Disciplina delle professioni turistiche e modifiche della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 'Ordinamento della professione di maestro di sci' e della legge regionale 29 settembre 1994, n. 41 'Ordinamento della professione di guida alpina') è sostituito dal seguente:

“1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 82, comma 1, lettera f bis) della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti

locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), la Regione si avvale del Collegio regionale dei maestri di sci.”.

Art. 14.

(Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2)

1. Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2 (Nuove disposizioni in materia di agriturismo), prima della parola “somministrare” sono inserite le seguenti “preparare e”.

2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 2/2015 è sostituita dalla seguente: “b) apportare, nella preparazione e somministrazione di pasti e bevande, una quota di prodotto proveniente da aziende agricole singole o associate operanti, preferibilmente in accordi di filiera, nel territorio della Regione, il cui costo, comprensivo di quello di cui alla lettera a), non sia inferiore all'85 per cento del costo totale del prodotto utilizzato;”

3. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 2/2015 è sostituita dalla seguente: “c) possibilità di approvvigionarsi per la parte rimanente dei prodotti impiegati prioritariamente da artigiani alimentari piemontesi o da produzioni agricole provenienti da zone omogenee contigue di regioni limitrofe;”.

4. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 2/2015 è sostituita dalla seguente: “b) il valore della produzione standard ai sensi del regolamento (CE) n. 1198/2014, compresi gli aiuti di mercato e di integrazione al reddito, come deducibile dal Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP), è maggiore rispetto alle entrate dell'attività agrituristica.”.

5. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 2/2015 è inserito il seguente: “2 bis. Qualora, per cause di forza maggiore dovute a calamità atmosferiche, fitopatie o epizootie, accertate dalla struttura regionale competente per materia, non sia possibile rispettare il valore di cui al comma 2, sono prese come riferimento le due annualità precedenti.”.

6. Alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 4 della l.r. 2/2015 le parole “della PLV” sono sostituite dalle seguenti: “della produzione standard”.

7. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 2/2015 le parole “alla PLV” sono sostituite dalle seguenti: “alla produzione standard”.

8. Il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 2/2015 è abrogato.

9. Il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 2/2015 è sostituito dal seguente: “2. L'ospitalità rurale familiare può essere esercitata solo dall'imprenditore agricolo professionale, ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38), dal coltivatore diretto e dai loro familiari esclusivamente nella parte abitativa del fabbricato rurale ed è incompatibile con qualsiasi altra forma ricettiva o di ospitalità agrituristica.”.

10. Al comma 5 dell'articolo 6 della l.r. 2/2015, dopo le parole “cucina dell'abitazione.” sono aggiunte le seguenti: “Per l'ospitalità rurale è confermata la possibilità di utilizzo della cucina familiare.”.

11. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 2/2015 è inserito il seguente: “2 bis. In aggiunta alle denominazioni di cui ai commi 1 e 2 è consentita la denominazione “posto tappa” se la struttura ricettiva agrituristica o di “ospitalità rurale familiare” é situata lungo un itinerario, riconosciuto come tale dalla Regione ai sensi della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte) e dal relativo regolamento di attuazione, ubicata anche in località servite da strade aperte al pubblico transito veicolare con offerta di peculiari servizi turistici e dotazioni definiti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 14.”.

12. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 2/2015 le parole “della PLV” sono sostituite dalle seguenti: “della produzione standard”.

13. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 è aggiunto il seguente:

“2 bis. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce, inoltre, le caratteristiche dei servizi turistici offerti dalle strutture agrituristiche e di ospitalità rurale familiare che si avvalgono della denominazione aggiuntiva “posto tappa” e le loro modalità di identificazione e di comunicazione al pubblico, tenuto conto delle peculiarità della relativa struttura ricettiva.”.

CAPO IV DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPORT

Art. 15.

(Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1995, n. 93)

1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 22 dicembre 1995, n. 93 (Norme per lo sviluppo dello sport e delle attività fisico-motorie) è sostituita dalla seguente:

“b) l'accesso dei soggetti svantaggiati e dei soggetti con disabilità alle attività sportive fisico-motorie-ricreative;”.

2. Alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 93/1995, dopo le parole “Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI)” sono inserite le seguenti “e il Comitato Italiano Paralimpico (CIP),” e le parole “l'Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF)” sono sostituite dalle seguenti “la Scuola Universitaria Interfacoltà in Scienze Motorie (SUISM)”.

3. Dopo la lettera l) del comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 93/1995, è aggiunta la seguente:

“l bis) le politiche volte alla valorizzazione dello sport come strumento sociale di inclusione.”.

4. Al comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 93/1995, dopo le parole: “del CONI” sono inserite le seguenti “, del CIP” e le parole “dell'ISEF” sono sostituite dalle seguenti “della SUISM”.

5. Il comma 5 dell'articolo 3 della l.r. 93/1995 è sostituito dal seguente:

“5. I contributi di cui al comma 3 possono essere concessi alla Città metropolitana di Torino, alle province, ai comuni singoli o associati e alle unioni di comuni, alle aziende o società a prevalente capitale pubblico costituite anche nelle forme previste dal Capo V del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), ad altri enti pubblici, alle Federazioni sportive del CONI e del CIP, agli enti di promozione sportiva ed alle associazioni e società che operano senza scopo di lucro per finalità sportive.”.

6. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 93/1995, le parole “dai soggetti ammessi ai contributi previsti dalla legge” sono soppresse.

7. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 93/1995, dopo le parole “del CONI” sono inserite le seguenti: “e del CIP”.

CAPO V DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITA'

Art. 16.

(Rapporti di collaborazione tra la Regione e le ASR)

1. Per le finalità proprie del Servizio sanitario, la Regione può avvalersi di personale dipendente delle Aziende Sanitarie Regionali (ASR), senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

2. Con apposito accordo quadro tra la Regione e le ASR sono disciplinati i rapporti di collaborazione finalizzati all'utilizzo da parte della Regione dei dipendenti delle aziende, senza modifiche dei trattamenti economici corrisposti dalle aziende di appartenenza.

3. Nell'espletamento della suddetta collaborazione i dipendenti delle ASR sono inseriti, sotto il profilo organizzativo-funzionale, nell'ambito dell'amministrazione regionale.

Art. 17.

(Modifiche alla legge regionale 14 gennaio 1987, n. 5)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 14 gennaio 1987, n. 5 (Disciplina delle case di cura private), le parole "dalla Giunta Regionale" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Regione con provvedimento dirigenziale".
2. Al comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 5/1987 le parole "della Giunta regionale" sono soppresse.
3. Al termine del comma 5 dell'articolo 2 della l.r. 5/1987 sono aggiunte le seguenti: ", rilasciata dagli enti titolari della funzione autorizzativa, rispettivamente la Regione o il comune, ciascuno per la parte di propria competenza entro il termine massimo di quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza. Trascorso inutilmente tale termine l'autorizzazione si intende concessa."
4. Al comma 6 dell'articolo 2 della l.r. 5/1987 le parole "della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "rilasciata dalla Regione con provvedimento dirigenziale".
5. Al comma 7 dell'articolo 2 della l.r. 5/1987 le parole "della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "da parte della Regione o del comune, secondo le rispettive competenze".
6. Il comma 9 dell'articolo 2 della l.r. 5/1987 è abrogato.
7. Al comma 8 dell'articolo 3 della l.r. 5/1987 le parole "acquisendo i pareri di cui al nono comma del precedente art. 2" sono soppresse.
8. Il comma 5 dell'articolo 4 della l.r. 5/1987 è sostituito dal seguente:
"5. La nomina del direttore sanitario è subordinata ad autorizzazione rilasciata dalla Regione con provvedimento dirigenziale, su proposta della casa di cura interessata."
9. Il comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 5/1987 è sostituito dal seguente:
"1. La vigilanza sulle case di cura private viene esercitata dalle aziende sanitarie, che provvedono a segnalare alla struttura regionale competente in materia di sanità le irregolarità che possono comportare l'assunzione di provvedimenti di cui all'articolo 9, fermo restando l'obbligo di verifica e segnalazione periodica di cui all'articolo 7, commi 7 e 8."
10. Al comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 5/1987 le parole "La Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti "La Regione, con provvedimento dirigenziale,".
11. Il comma 4 dell'articolo 9 della l.r. 5/1987 è sostituito dal seguente:
"4. In relazione alle inadempienze riscontrate la Regione può provvedere all'irrogazione di una sanzione amministrativa da un minimo di euro 2.000,00 fino a un massimo di euro 20.000,00, ed all'introito dei relativi proventi; per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni pecuniarie si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale)."

Art. 18.

(Modifiche alla legge regionale 5 novembre 1987, n. 55)

1. Al comma 1 bis dell'articolo 5 della legge regionale 5 novembre 1987, n. 55 (Requisiti minimi dei laboratori di analisi di cui al D.P.C.M. 10 febbraio 1984) le parole "ed accreditati" sono soppresse.

Art. 19.

(Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10)

1. L'articolo 9 della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10 (Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Aziende sanitarie regionali) è sostituito dal seguente:
"Art. 9 (Organi dell'azienda sanitaria regionale)
 1. Sono organi dell'azienda sanitaria regionale il direttore generale, il Collegio di direzione ed il Collegio sindacale."
 2. Dopo l'articolo 12 della l.r. 10/1995, è inserito il seguente:
"Art. 12 bis (Collegio di direzione)
 1. Presso ogni azienda sanitaria regionale è istituito, quale organo dell'azienda, il Collegio di direzione.
 2. Il Collegio di direzione esercita le seguenti funzioni:

- a) concorre al governo delle attività cliniche;
 - b) partecipa alla pianificazione delle attività, incluse la ricerca, la didattica ed i programmi di formazione;
 - c) indica le soluzioni organizzative per l'attuazione dell'attività libero-professionale intramuraria.
3. La partecipazione alla pianificazione delle attività di ricerca e didattica avviene, in seno alle aziende ospedaliere universitarie, nell'ambito di quanto definito dall'Università.
4. Il Collegio di direzione concorre, inoltre, allo sviluppo organizzativo e gestionale delle aziende, con particolare riferimento all'individuazione di indicatori di risultato clinico-assistenziale e di efficienza, nonché dei requisiti di appropriatezza e di qualità delle prestazioni. Partecipa, altresì, alla valutazione interna dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati ed è consultato obbligatoriamente dal direttore generale su tutte le questioni attinenti al governo delle attività cliniche.
5. La Giunta regionale definisce la composizione ed il funzionamento del Collegio di direzione, in modo da garantire la partecipazione di tutte le figure professionali presenti nell'azienda, prevedendo la partecipazione del direttore sanitario e del direttore amministrativo, dei direttori di dipartimento e dei direttori di presidio, fatte salve le disposizioni, in materia di aziende costituite da un unico presidio, di cui all'articolo 3, comma 7 del d.lgs. 502/1992.
6. La composizione del Collegio di direzione nelle aziende sanitarie locali è integrata con la partecipazione dei direttori dei distretti alle stesse afferenti.
7. Le modalità di funzionamento, la convocazione periodica, nonché i rapporti tra il Collegio di direzione e gli altri organi delle aziende sanitarie regionali sono disciplinati nei rispettivi atti aziendali, in conformità alle indicazioni generali impartite dalla Giunta regionale.
8. Ai componenti del Collegio di direzione non spetta alcun emolumento, compenso, indennità o rimborso spese.”.

Art. 20.

(Modifiche alla legge regionale 2 maggio 2016, n. 9)

1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 2 maggio 2016, n. 9 (Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico), le parole “non inferiore a trecento metri” sono sostituite dalle seguenti “inferiore a trecento metri” e le parole “non inferiore a cinquecento metri” sono sostituite dalle seguenti “inferiore a cinquecento metri”.

CAPO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI E LOGISTICA

Art. 21.

(Adesione della Regione al Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale “Alleanza Interregionale per il Corridoio Reno Alpi”)

1. La Regione aderisce al Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT), denominato “Alleanza Interregionale per il Corridoio Reno Alpi”, costituito, senza scopo di lucro, con la finalità di facilitare e promuovere la cooperazione territoriale tra i suoi membri, rafforzando e coordinando congiuntamente lo sviluppo territoriale ed integrato del Corridoio Multimodale Reno Alpi in una prospettiva regionale e locale.
2. Il GECT “Alleanza Interregionale per il Corridoio Reno Alpi” ha sede sociale a Mennheim, Baden - Wurttemberg, in Germania, è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed è disciplinato dal diritto tedesco, ai sensi del regolamento (CE) n. 1082/2006, come modificato dal regolamento (EU) n. 1302/2013.

3. Il GECT “Alleanza Interregionale per il Corridoio Reno Alpi”, è dotato di una convenzione e di uno statuto che ne disciplinano l'organizzazione e il funzionamento, approvati in data 24 aprile 2015 all'unanimità dai membri fondatori.

4. La Regione partecipa alle spese di funzionamento del GECT con una quota di euro 5.000,00 annui, ai cui oneri si fa fronte mediante l'istituzione di un capitolo denominato “Oneri finanziari per la partecipazione della Regione Piemonte al Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) - Alleanza Interregionale per il Corridoio Reno Alpi” (articoli 46, 47 e 48 della legge 88/2009)” nell'ambito della missione 10, programma 10.01 del bilancio di previsione finanziario 2016-2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.

5. La partecipazione al GECT “Alleanza Interregionale per il Corridoio Reno Alpi” si intende perfezionata a conclusione delle procedure statali di approvazione previste dal regolamento (CE) n. 1082/2006, come modificato dal regolamento (EU) n. 1302/2013.

Art. 22.

(Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1)

1. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422) dopo le parole “piano regionale” sono inserite le seguenti “della mobilità e”.

2. Il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 1/2000 è sostituito dal seguente:

“3. Il Piano regionale della mobilità e dei trasporti è lo strumento strategico, di lungo periodo, di indirizzo e di sintesi delle politiche di settore, che in coerenza con gli indirizzi regionali di sviluppo economico e sociale e del territorio:

a) definisce la politica regionale della mobilità e dei trasporti e fornisce il contributo alla pianificazione nazionale di livello generale e alle sue articolazioni settoriali;

b) costituisce lo strumento di indirizzo e coordinamento della pianificazione e della programmazione degli enti locali al fine di realizzare un'efficace e coerente integrazione tra iniziative e decisioni locali e regionali;

c) delinea l'assetto delle infrastrutture e dei servizi regionali, anche sotto l'aspetto gerarchico, e lo coordina con la rete delle comunicazioni internazionali, nazionali e locali”.

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 1/2000 sono inseriti i seguenti:

“3 bis. Il piano regionale della mobilità e dei trasporti si declina in piani di settore che afferiscono alle politiche del trasporto pubblico, della logistica, delle infrastrutture di trasporto, della sicurezza stradale.

3 ter. I piani di settore delineano il quadro sistemico delle azioni delle politiche di settore, apportando i contenuti tecnici specifici necessari al raggiungimento degli obiettivi individuati nel piano regionale della mobilità e dei trasporti ponendo alla base di ogni piano di settore politiche per il raggiungimento di obiettivi di mobilità sostenibile e d'innovazione tecnologica applicata ai trasporti.

3 quater. I piani di settore sono implementati dai programmi di attuazione, pluriennali e annuali, che definiscono i fabbisogni di spesa, precisano, sulla base delle disponibilità di bilancio, l'ammontare dei finanziamenti, coordinandoli con quelli di altri soggetti erogatori di finanziamenti, pubblici e privati, e definiscono operativamente le azioni da finanziare e da attuare.”.

4. Il comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 1/2000 è sostituito dal seguente:

“4. Il piano regionale della mobilità e dei trasporti è adottato dalla Giunta regionale, previa consultazione dei consigli provinciali, che si esprimono entro e non oltre trenta giorni dalla trasmissione della proposta di piano. Il Piano adottato è trasmesso al Consiglio regionale che lo approva con propria deliberazione previa acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali.”.

5. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 1/2000 è inserito il seguente:

“4 bis. I piani di settore ed i relativi programmi di attuazione, sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica, sono approvati dalla Giunta regionale previo parere della commissione consiliare competente.”

6. All'alinea del comma 5 dell'articolo 4 della l.r. 1/2000 dopo le parole “di trasporto pubblico” sono inserite le seguenti: “,in conformità con il piano regionale della mobilità e dei trasporti e con il piano di settore di riferimento,”.

7. Il comma 8 dell'articolo 4 della l.r. 1/2000 è abrogato.

Art. 23.

(Modifiche alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44)

1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 101 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) è sostituita dalla seguente:

“a) programmazione, coordinamento e finanziamento della rete viaria trasferita dallo Stato, di concerto con le amministrazioni provinciali;”.

2. Il comma 2 bis dell'articolo 101 della l.r. 44/2000 è sostituito dal seguente:

“2 bis. La programmazione di cui al comma 2 è svolta, in conformità con il piano regionale della mobilità e dei trasporti e con il piano di settore di riferimento, attraverso l'elaborazione di programmi di attuazione e investimento pluriennali e annuali.”.

3. Al comma 3 dell'articolo 101 della l.r. 44/2000 dopo le parole “la Regione provvede”, sono inserite le seguenti: “,in conformità con il Piano regionale della mobilità e dei trasporti e con il piano di settore di riferimento,”.

Art. 24.

(Modifiche alla legge regionale 27 febbraio 2008, n. 8)

1. La rubrica dell'articolo 2 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 8 (Norme ed indirizzi per l'integrazione dei sistemi di trasporto e per lo sviluppo della logistica regionale) è sostituita dalla seguente: “Pianificazione e programmazione regionale”.

2. L'alinea del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 8/2008 è sostituito dal seguente: “Coerentemente alle indicazioni dell'Unione europea in materia di trasporti e di inserimento funzionale nelle reti transeuropee di trasporto, delle infrastrutture di trasporto delle merci e delle connesse attività di servizio, nonché coerentemente alle previsioni della pianificazione nazionale e regionale, in materia di mobilità e trasporti, la Regione provvede alla pianificazione, programmazione e realizzazione degli interventi relativi agli interporti ed alla logistica secondo i seguenti criteri e principi generali:”.

3. L'articolo 3 della l.r. 8/2008 è sostituito dal seguente:

“Art. 3. (Strumenti di pianificazione e programmazione)

1. La pianificazione e la programmazione regionale di cui all'articolo 2 è svolta, sentite le associazioni e le organizzazioni sindacali del trasporto e della logistica, attraverso l'elaborazione del piano regionale della logistica e dei programmi di attuazione, pluriennali e annuali.

2. Il piano regionale della logistica, in conformità con il piano regionale della mobilità e dei trasporti, è lo strumento che delinea il quadro sistemico delle azioni della politica di settore e che:

a) fornisce un'analisi territoriale e settoriale della domanda, dell'offerta e del flusso merci, per le diverse modalità di trasporto;

b) definisce scenari, criteri e l'assetto strategico per la politica regionale in materia di trasporto merci e di logistica, anche in relazione alle realtà portuali, alle aree logistiche contermini, nonché ai principali corridoi infrastrutturali sovra regionali;

c) individua il sistema delle infrastrutture di trasporto delle merci esistenti, nonché gli interventi necessari a sviluppare l'intermodalità, il trattamento delle merci e l'accessibilità al sistema.

3. Il piano regionale della logistica ed i relativi programmi di attuazione, sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica, sono approvati dalla Giunta regionale, acquisito il parere preventivo della Conferenza Regioni-Autonomie locali e della commissione consiliare competente.

4. In applicazione degli indirizzi contenuti nel piano regionale della logistica, i programmi di attuazione definiscono criteri e modalità per:

a) il completamento o potenziamento di infrastrutture interportuali già esistenti;

b) la realizzazione di nuovi interporti, piattaforme logistiche e centri merci;

c) la realizzazione di nuove dotazioni infrastrutturali a servizio di aree interportuali e piattaforme logistiche;

d) gli interventi a favore degli operatori della logistica, del settore produttivo e trasportistico, nonché dei fornitori di servizi ad essi connessi, con iniziative mirate a favorire la competitività del sistema logistico compatibilmente con gli indirizzi comunitari;

e) l'individuazione dei beneficiari, compresi gli enti locali, la definizione della commisurazione e delle modalità per la concessione dei contributi e dei finanziamenti di cui all'articolo 7;

f) gli interventi sulle tecnologie.”.

4. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 8/2008 le parole “al documento degli interventi e delle priorità” sono sostituite dalle seguenti: “ai programmi di attuazione”.

5. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 8/2008 le parole “nel documento degli interventi e delle priorità” sono sostituite dalle seguenti: “nei programmi di attuazione”.

6. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 8/2008 le parole “al documento degli interventi e delle priorità” sono sostituite dalle seguenti “ai programmi di attuazione”.

7. Al comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 8/2008 le parole “del documento” sono sostituite dalle seguenti: “dei programmi di attuazione”.

CAPO VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE E FORESTE

Art. 25.

(Modifiche alla legge regionale 2 novembre 1982, n. 32)

1. Al comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale) dopo le parole “della legge regionale 12 agosto 1981, n. 27” sono aggiunte le seguenti “e della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45”.

2. Il comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 32/1982 è sostituito dal seguente:

“3. Le unioni dei comuni o i comuni, in assenza di queste, possono individuare, dandone comunicazione alla Regione e dotandoli di opportuna segnalazione ai fini della loro validità, percorsi a fini turistici e sportivi non competitivi, su tracciati già esistenti sul territorio, anche in deroga a quanto disposto dai commi 1 e 2. Le unioni dei comuni o i comuni, in assenza di queste disciplinano l'utilizzo di tali percorsi con proprio regolamento in coerenza con le finalità di tutela della presente legge e previa valutazione della stabilità idrogeologica, delle condizioni del tracciato e della compatibilità con le attività turistiche e le componenti naturalistiche e ambientali del territorio interessato. Tali percorsi hanno una durata non superiore a cinque anni ed il loro eventuale rinnovo può avvenire solo previa valutazione della sussistenza delle condizioni di idoneità verificate in sede di prima individuazione. I percorsi individuati anteriormente alla data del 30 giugno 2016 sono automaticamente decaduti alla data del 30 novembre 2016 e possono essere nuovamente individuati nel rispetto del presente comma.”.

3. Al comma 1 dell'articolo 36 della l.r. 32/1982 le parole “ed alle guardie ecologiche volontarie” sono sostituite dalle seguenti: “alle guardie ecologiche volontarie ed agli agenti di polizia giudiziaria”.

4. Il comma 1 dell'articolo 38 della l.r. 32/1982 è sostituito dal seguente:

“1. Per le violazioni dei divieti e per l'inosservanza degli obblighi di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni:

a) per le violazioni previste dagli articoli 5 e 6 si applicano le sanzioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

b) per le violazioni previste dagli articoli 13, 14 e 26 si applica la sanzione da euro 40,00 a euro 240,00;

c) per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 11, per le quali è sempre possibile il sequestro amministrativo del mezzo, si applica la sanzione da euro 120,00 a euro 360,00. La sanzione è maggiorata da euro 300,00 a euro 1.000,00 nei casi in cui il mezzo motorizzato:

1) non risulti regolarmente immatricolato;

2) sia privo di targa, o con targa non regolare o totalmente o parzialmente illeggibile;

3) sia privo di assicurazione;

4) non venga fermato dal conducente in occasione di attività di controllo da parte dei soggetti autorizzati alla vigilanza;

d) per le attività e le manifestazioni motoristiche fuoristrada organizzate, anche parzialmente, al di fuori dei percorsi individuati ai sensi del comma 3 dell'articolo 11 o per le competizioni organizzate sui percorsi individuati ai sensi del comma 3 dell'articolo 11 in difetto delle procedure previste dalla l.r. 40/1998 o per le manifestazioni e le gare motoristiche fuoristrada prive dell'autorizzazione in deroga ai sensi del comma 5 bis dell'articolo 11 o realizzate in difformità della stessa, si applica la sanzione di euro 10.420,00 a carico degli organizzatori, incrementata di euro 1.000,00 per le manifestazioni fino a cinquanta partecipanti, di euro 1.500,00 per le manifestazioni da cinquantuno a cento partecipanti, di euro 2.000,00 per le manifestazioni da centouno a duecento partecipanti, di euro 3.000,00 per le manifestazioni con più di duecento partecipanti. La stessa sanzione si applica agli organizzatori in caso di mancato rispetto delle prescrizioni impartite ai fini dello svolgimento delle manifestazioni e gare motoristiche fuoristrada e in caso di mancata esecuzione del ripristino ambientale dello stato dei luoghi;

e) per le violazioni di cui ai commi 5 e 7 dell'articolo 11 si applica la sanzione di euro 150,00;

f) per la violazione di cui al comma 1 dell'articolo 15 si applica la sanzione di euro 90,00 aumentata di euro 3,00 per ogni esemplare raccolto, detenuto, danneggiato o commerciato illegittimamente. La violazione di cui al comma 2 dell'articolo 15 comporta la sanzione di euro 30,00 aumentata di euro 3,00 per ogni esemplare raccolto in eccedenza al numero consentito;

g) per le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 16, 25 e 30 si applica la sanzione da euro 1.000,00 a euro 10.000,00;

h) per la violazione dei disposti di cui al comma 1 dell'articolo 20, di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 27 e di cui all'articolo 28 si applica la sanzione di euro 90,00 aumentata di euro 3,00 per ogni esemplare eccedente la quantità consentita;

i) per la violazione del comma 2 dell'articolo 20 si applica la sanzione da euro 100,00 a euro 1.000,00;

1) per la violazione dei disposti di cui all' articolo 33 si applica la sanzione da euro 40,00 a euro 240,00;

m) per la violazione dei disposti di cui all'articolo 23 si applica la sanzione di euro 90,00;

n) per la violazione di cui all'articolo 27 comma 1 e di cui all'articolo 29 si applica la sanzione di euro 90,00 aumentata di euro 3,00 per ogni esemplare catturato.”.

5. Al comma 1 dell'articolo 40 della l.r. 32/1982 dopo le parole “delle province sono inserite le parole “e della Città metropolitana di Torino” e le parole “per la quota loro spettante” sono soppresse.

6. Il comma 2 dell'articolo 40 della l.r. 32/1982 è abrogato.

7. Al comma 3 dell'articolo 40 della l.r. 32/1982 dopo le parole "Le province" sono inserite le seguenti: "e la Città metropolitana di Torino”.

Art. 26.

(Modifiche alla l legge regionale 9 agosto 1989, n. 45)

1. Al comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27) dopo le parole "dei proprietari" sono inserite le seguenti: "e dei loro parenti in linea retta e collaterale e del coniuge".

Art. 27.

(Modifiche alla legge regionale 3 luglio 1996, n. 39)

1. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 3 luglio 1996, n. 39 (Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Attuazione della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Delega alle Province) é sostituito dal seguente:

"2. Il tributo, al netto della parte eventualmente rimborsata agli aventi titolo come previsto dal comma 4, è versato dalla Città metropolitana di Torino e dalle province alla Regione entro il mese successivo alla scadenza prevista dall'articolo 3, comma 30, della legge 549/1995".

2. Al comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 39/1996 le parole " , per la sola parte di spettanza stabilita dall'articolo 3, comma 27 della legge 549/1995," sono soppresse.

3. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 39/1996 è sostituita dalla seguente:

"a) "Fondo per investimenti di tipo ambientale", costituito dal gettito derivante dalla tassazione dei fanghi di risulta;"

4. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 39/1996 è sostituita dalla seguente:

"b) "Fondo per la minore produzione dei rifiuti e per le altre finalità previste dall'articolo 3, comma 27 della legge 549/1995", costituito dal gettito derivante dall'applicazione della tassa, al netto della quota afferente il fondo di cui alla lettera a)".

Art. 28.

(Rideterminazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare del tributo speciale, ai sensi dell'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è fissato nella misura di:

a) euro 0,006 per ogni chilogrammo per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti inerti;

b) euro 0,012 per ogni chilogrammo per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi; tale importo è ridotto a euro 0,006 per ogni chilogrammo di rifiuti urbani e di rifiuti speciali derivanti esclusivamente dal trattamento dei rifiuti urbani, ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi;

c) euro 0,015 per ogni chilogrammo per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti pericolosi; tale importo è ridotto a euro 0,010 per ogni chilogrammo di rifiuti contenenti amianto ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti pericolosi.

2. Nelle more della normativa regionale di riordino della materia in attuazione delle modifiche introdotte alla legge 549/1995 dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali), da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, a fronte dell'esercizio delle funzioni di cui alla l.r. 39/1996, è corrisposto alla Città metropolitana di Torino e alle province un contributo di valore corrispondente al 10 per cento del tributo riscosso nell'anno precedente.

3. Agli oneri derivanti dal contributo di cui al comma 2, stimati in euro 600.000,00 per l'anno 2016, si provvede tramite istituzione di apposito capitolo nell'ambito delle previsioni di spesa corrente della missione 01, programma 01.04 del bilancio di previsione finanziario 2016-2018, alla cui copertura si provvede mediante riduzione delle previsioni di spesa corrente della missione 20, programma 20.03 del medesimo bilancio.

CAPO VIII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 29.

(Prestazioni straordinarie)

1. Le risorse della Regione per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario sono annualmente incrementate, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, per far fronte, ai sensi dell'articolo 14, comma 2 del CCNL 1° aprile 1999, alle particolari attività e agli eventi eccezionali connessi:

a) alle azioni tecnico-amministrative o di monitoraggio relative alle opere di ricostruzione e messa in sicurezza degli abitanti e delle infrastrutture;

b) agli eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza e che richiedono la riparazione dei danni subiti da soggetti privati e imprese per l'attivazione della sala operativa di protezione civile e per attività a essa conseguenti;

c) alle attività di supporto alle sedute dell'Assemblea e degli altri organismi consiliari istituzionalmente costituiti.

2. La Giunta regionale e il Consiglio regionale sono autorizzati al pagamento delle ore di straordinario effettuate, ai sensi di quanto previsto dal comma 1, dal personale avente titolo, previa attuazione delle procedure di relazione sindacale vigenti in materia.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

4. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione a decorrere dall'anno 2016.

Capo IX

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA

Art. 30.

(Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1998, n. 21)

1. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 6 agosto 1998, n. 21 (Norme per il recupero a fini abitativi di sotto tetti), le parole "concessione edilizia" sono sostituite dalle seguenti: "titolo abilitativo idoneo".

2. Dopo il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 21/1998 è inserito il seguente: "Qualora i vani sottostanti il sottotetto possiedano altezze interne superiori a quelle minime consentite dal Decreto Ministeriale 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione), è possibile riposizionare verso il basso l'ultimo solaio al fine di ottenere maggiore volumetria recuperabile ai fini della presente legge".

3. Il comma 6 dell'articolo 3 della l.r. 21/1998 è sostituito dal seguente:

"6. Il contributo di cui al comma 5 è ridotto nella misura del 50 per cento, qualora il richiedente provveda, contestualmente al rilascio del titolo abilitativo idoneo, a registrare ed a trascrivere, presso la competente conservatoria dei registri immobiliari, dichiarazione notarile con la quale le parti rese abitabili costituiscono pertinenza dell'unità immobiliare principale".

Art. 31.

(Modifiche alla legge regionale 13 giugno 2016, n. 12)

1. L'articolo 3 della legge regionale 13 giugno 2016, n. 12 (Disposizioni per la sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali nelle aziende agricole piemontesi. Modifica della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 'Tutela ed uso del suolo') è sostituito dal seguente:

"Art. 3. (Norma finanziaria)

1. In una fase di prima attuazione della legge, agli oneri in conto capitale di cui all'articolo 25 bis, comma 5 della l.r. 56/1977, come inserito dall'articolo 2 della presente legge, quantificati complessivamente in euro 300.000,00 di cui euro 100.000,00 per ciascun anno del triennio 2016-2018 e iscritti nella missione 16, programma 16.01 del bilancio di previsione finanziario 2016-2018, si fa fronte con le risorse finanziarie allocate nella medesima missione e nel medesimo programma.

2. Alle spese a carattere pluriennale di cui al comma 1, per ciascun anno del biennio 2017-2018, si fa fronte con le modalità previste dall'articolo 38, comma 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Capo X

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' PRODUTTIVE

Art. 32.

(Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2010, n. 19)

1. L'articolo 4 della legge regionale 3 agosto 2010, n. 19 (Interventi urgenti per lo sviluppo delle attività produttive e disposizioni diverse) è sostituito dal seguente:

"Art. 4. (Osservatorio regionale dei contratti pubblici)

1. Le stazioni appaltanti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) che effettuano contratti e investimenti pubblici, per ogni contratto di appalto e di concessione realizzato sul territorio regionale, inviano all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici i dati inerenti la programmazione, le procedure di gara, gli avvisi relativi agli appalti aggiudicati, le fasi successive di esecuzione fino al collaudo, nonché le informazioni inerenti le opere incompiute di cui all'articolo 44bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con le modalità stabilite da provvedimenti statali e regionali, per assolvere agli adempimenti prescritti dalle disposizioni di cui al d.lgs. 50/2016.

2. L'Osservatorio regionale dei contratti pubblici attiva strumenti idonei alla divulgazione delle informazioni in materia di contratti pubblici, anche attraverso la predisposizione di specifiche pubblicazioni."

Art.33.

(Risorse destinate ai Confidi)

1. Al fine di favorire il rilascio di un volume significativo di garanzie a favore del sistema delle piccole e medie imprese, in particolare di quelle danneggiate dagli eventi calamitosi di cui alla legge regionale 3 agosto 2015, n. 18 (Modifiche alla legge regionale 29 giugno 1978, n. 38 'Disciplina e organizzazione degli interventi in dipendenza di calamità naturali'), le risorse residue derivanti dal decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279 (Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365 e destinate ad Eurofidi ed Unionfidi ai sensi della direttiva del Dipartimento della protezione civile 30 gennaio 2001, sono mantenute in capo ad Eurofidi ed Unionfidi per consentire di offrire garanzie congrue alle necessità delle piccole e medie imprese piemontesi. Tali risorse sono accantonate a fondo rischi con obbligo di restituzione delle sole risorse che residuano al 31.12.2023.

Capo XI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITA'

Art. 34.

(Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2016, n. 5)

1. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 23 marzo 2016, n. 5 (Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale) è abrogata.

Capo XII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE

Art. 35.

(Modifiche alla legge regionale 8 febbraio 2016, n. 3)

1. Il comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 8 febbraio 2016, n. 3 (Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1991, n. 43 "Nuova disciplina dell'Istituto di ricerche economico e sociale del Piemonte Abrogazione legge regionale 18 febbraio 1985, n. 12") è sostituito dal seguente:

"4. L'articolo 3 ter si applica a partire dalla programmazione relativa all'annualità 2017. Il Consiglio regionale approva per l'anno 2016 il solo programma annuale."

Capo XIII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI

Art. 36.

(Disposizioni in materia di interpello)

1. In materia di tributi regionali il soggetto competente a ricevere l'interpello di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), è la struttura regionale cui è affidata la gestione, ovvero la vigilanza sulla gestione di detti tributi.

2. All'interpello di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 212/2000, in quanto compatibili. La Giunta regionale può, con propria deliberazione, stabilire ulteriori norme di attuazione di carattere procedurale.

3. Agli adempimenti previsti dall'articolo 11, comma 6, della legge 212/2000 si fa fronte anche con la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente.

Capo XIV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 29 luglio 2016

Sergio Chiamparino

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 210

"Disposizioni di riordino e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonché norme di prima attuazione dell'articolo 21 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56)".

- Presentato dalla Giunta regionale il 28 aprile 2016.
- Assegnato alla I Commissione in sede referente il 29 aprile 2016.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato a maggioranza dalla I Commissione il 27 giugno 2016 con relazione di maggioranza di Daniele VALLE e relazione di minoranza di Mauro Willem CAMPO e Gian Luca VIGNALE.
- Approvato in Aula il 27 luglio 2016, con 26 voti favorevoli, 13 astenuti e 1 non partecipante.

NOTE ddl 210

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 1

Il testo dell'articolo 33 del d.lgs. 165/2001, è il seguente:

“ Art. 33 (Eccedenze di personale e mobilità collettiva (Art. 35 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 14 del d.lgs n. 470 del 1993 e dall'art. 16 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 20 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 12 del d.lgs n. 387 del 1998)

1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.

3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.

4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.

5. Trascorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 4, l'amministrazione applica l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in subordine, verifica la ricollocazione totale o parziale del personale in situazione di soprannumero o di eccedenza nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni, previo accordo con le stesse, comprese nell'ambito della regione tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 29, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché del comma 6.

6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni al di fuori del territorio regionale che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 30.

7. Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 l'amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni nell'ambito regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilità.

8. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. È riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.

Il testo dell'articolo 34 del d.lgs. 165/2001, è il seguente:

“ Art. 34 (Gestione del personale in disponibilità (Art. 35-bis del d.lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 21 del d.lgs n. 80 del 1998))

[1. Il personale in disponibilità è iscritto in appositi elenchi secondo l'ordine cronologico di sospensione del relativo rapporto di lavoro.]

2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e per gli enti pubblici non economici nazionali, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri forma e gestisce l'elenco, avvalendosi anche, ai fini della riqualificazione professionale del personale e della sua ricollocazione in altre amministrazioni, della collaborazione delle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e realizzando opportune forme di coordinamento con l'elenco di cui al comma 3.

3. Per le altre amministrazioni, l'elenco è tenuto dalle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 e successive modificazioni ed integrazioni, alle quali sono affidati i compiti di riqualificazione professionale e ricollocazione presso altre amministrazioni del personale. Le leggi regionali previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, nel provvedere all'organizzazione del sistema regionale per l'impiego, si adeguano ai principi di cui al comma 2.

3-bis. Gli elenchi di cui ai commi 2 e 3 sono pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti. (157)

4. Il personale in disponibilità iscritto negli appositi elenchi ha diritto all'indennità di cui all'articolo 33, comma 8, per la durata massima ivi prevista. La spesa relativa grava sul bilancio dell'amministrazione di appartenenza sino al trasferimento ad altra amministrazione, ovvero al raggiungimento del periodo massimo di fruizione dell'indennità di cui al medesimo comma 8. Il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto a tale data, fermo restando quanto previsto nell'articolo 33. Gli oneri sociali relativi alla retribuzione goduta al momento del collocamento in disponibilità sono corrisposti dall'amministrazione di appartenenza all'ente previdenziale di riferimento per tutto il periodo della disponibilità. Nei sei mesi anteriori alla data di scadenza del termine di cui all'articolo 33, comma 8, il personale in disponibilità può presentare, alle amministrazioni di cui ai commi 2 e 3, istanza di ricollocazione, in deroga all'articolo 2103 del codice civile, nell'ambito dei posti vacanti in organico, anche in una qualifica inferiore o in posizione economica inferiore della stessa o di inferiore area o categoria di un solo livello per ciascuna delle suddette fattispecie, al fine di ampliare le occasioni di ricollocazione. In tal caso la ricollocazione non può avvenire prima dei trenta giorni anteriori alla data di scadenza del termine di cui all'articolo 33, comma 8. Il personale ricollocato ai sensi del periodo precedente non ha diritto all'indennità di cui all'articolo 33, comma 8, e mantiene il diritto di essere successivamente ricollocato nella propria originaria qualifica e categoria di inquadramento, anche attraverso le procedure di mobilità volontaria di cui all'articolo 30. In sede di contrattazione collettiva con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative possono essere stabiliti criteri generali per l'applicazione delle disposizioni di cui al quinto e al sesto periodo.

5. I contratti collettivi nazionali possono riservare appositi fondi per la riqualificazione professionale del personale trasferito ai sensi dell'articolo 33 o collocato in disponibilità e per favorire forme di incentivazione alla ricollocazione del personale, in particolare mediante mobilità volontaria.

6. Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, l'avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a dodici mesi, sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco. I dipendenti iscritti negli elenchi di cui al presente articolo possono essere assegnati, nell'ambito dei posti vacanti in organico, in posizione di comando presso amministrazioni che ne facciano richiesta o presso quelle individuate ai sensi dell'articolo 34-bis, comma 5-bis. Gli stessi dipendenti possono, altresì, avvalersi della disposizione di cui all'articolo 23-bis. Durante il periodo in cui i dipendenti sono utilizzati con rapporto di lavoro a tempo determinato o in posizione di comando presso altre amministrazioni pubbliche o si avvalgono dell'articolo 23-bis il termine di cui all'articolo 33 comma 8 resta sospeso e l'onere retributivo è a carico dall'amministrazione o dell'ente che utilizza il dipendente.

7. Per gli enti pubblici territoriali le economie derivanti dalla minore spesa per effetto del collocamento in disponibilità restano a disposizione del loro bilancio e possono essere utilizzate per la formazione e la riqualificazione del personale nell'esercizio successivo.

8. Sono fatte salve le procedure di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relative al collocamento in disponibilità presso gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto.

Note all'articolo 2

Il testo dell'articolo 7 della l.r. 1/2004, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“ Art. 7 (Funzioni delle Aziende sanitarie locali)

1. Le Aziende sanitarie locali (ASL) assicurano, secondo la normativa vigente e secondo le modalità individuate nei piani attuativi aziendali, nei programmi delle attività territoriali e nei piani di zona, le attività sanitarie a rilievo sociale e le prestazioni ad elevata integrazione sanitaria garantendone l'integrazione, su base distrettuale, con le attività sociali a rilievo sanitario di competenza dei comuni.

2. E' trasferita alle ASL, ai sensi della legge 4 marzo 1987, n. 88 (Provvedimenti a favore dei tubercolotici), l'assegnazione delle indennità spettanti ai cittadini affetti da tubercolosi non assistiti dall'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS).

Il testo dell'articolo 9 della l.r. 1/2004, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“ Art. 9 (Forme gestionali)

1. La Regione individua nella gestione associata, ed in particolare in quella consortile, la forma idonea a garantire l'efficacia e l'efficienza degli interventi e dei servizi sociali di competenza dei comuni e prevede incentivi finanziari a

favore dell'esercizio associato delle funzioni e della erogazione della totalità delle prestazioni essenziali entro gli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 8.

2. La gestione in forma singola dei comuni capoluogo di provincia è idonea a garantire l'efficacia e l'efficienza degli interventi e dei servizi sociali.

3. Per la gestione associata delle funzioni, i comuni adottano le forme associative previste dalla legislazione vigente che ritengono più idonee ad assicurare una ottimale realizzazione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali, compresa la gestione associata tramite delega all'ASL, le cui modalità gestionali vengono definite con l'atto di delega.

4. Gli enti gestori istituzionali che esercitano le attività secondo le forme associative di cui al comma 3 applicano, qualora previsto dai rispettivi statuti, le norme relative all'ordinamento finanziario e contabile di cui alla parte II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nonché, in quanto applicabili, le norme di cui al titolo IV del medesimo d.lgs. in riferimento al personale dipendente.

5. Le attività sociali a rilievo sanitario per la tutela materno-infantile e dell'età evolutiva nonché per adulti ed anziani con limitazione dell'autonomia, le attività di formazione professionale del personale dei servizi sociali sono obbligatoriamente gestite in forma associata ai sensi dei commi 1, 2 e 3, o dai comuni capoluoghi di provincia o dalle ASL delegate. I soggetti gestori assicurano le attività sociali a rilievo sanitario garantendone l'integrazione, su base distrettuale, con le attività sanitarie a rilievo sociale e con le prestazioni ad elevata integrazione sanitaria di competenza delle ASL.

5 bis. Le funzioni relative agli interventi socio-assistenziali nei confronti delle gestanti che necessitano di specifici sostegni in ordine al riconoscimento o non riconoscimento dei loro nati e al segreto del parto sono esercitate dai soggetti gestori individuati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare e previa concertazione con i comuni.

5 ter. Nei casi di cui al comma 5 bis, i soggetti gestori, durante i sessanta giorni successivi al parto, garantiscono alle donne già assistite come gestanti ed ai loro nati gli interventi socio-assistenziali finalizzati a sostenere il loro reinserimento sociale. Dopo tale periodo ai medesimi beneficiari è assicurata la continuità assistenziale secondo i criteri e le modalità attuative previsti al comma 5 quinquies. Gli interventi socio-assistenziali a favore dei neonati non riconosciuti sono garantiti fino alla loro adozione definitiva.

5 quater. Gli interventi di cui al comma 5 bis sono erogati su richiesta delle donne interessate e senza ulteriori formalità, indipendentemente dalla loro residenza anagrafica.

5 quinquies. Con il provvedimento di individuazione dei soggetti gestori competenti di cui al comma 5 bis, la Giunta regionale definisce altresì criteri, procedure e modalità per l'esercizio delle relative funzioni.

5 sexies. Le risorse necessarie all'erogazione degli interventi di cui al comma 5 bis sono reperite in seno al fondo regionale di cui all'articolo 35, comma 7.

5 septies. Le funzioni e le attività relative all'autorizzazione, accreditamento e vigilanza sui servizi e sulle strutture, di cui agli articoli 26, 27, 28, 29 e 30, sono esercitate dalle ASL e dalla Città di Torino. La Città di Torino svolge le funzioni e le attività relative all'autorizzazione, accreditamento e vigilanza per i servizi e le strutture operanti sul proprio territorio, con esclusione delle strutture residenziali e semiresidenziali destinate agli anziani autosufficienti e non autosufficienti e delle strutture di cui all'art. 26 comma 1 delle quali è titolare dell'autorizzazione al funzionamento il Comune stesso, che rientrano nella competenza delle ASL.

5 octies. Per l'espletamento delle funzioni di vigilanza della Città di Torino, le ASL torinesi mettono a disposizione le professionalità sanitarie senza oneri a carico del comune.

Il testo dell'articolo 26 della l.r. 1/2004, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“ Art. 26 (Vigilanza)

1. La funzione di vigilanza consiste nella verifica e nel controllo della rispondenza alla normativa vigente dei requisiti strutturali, gestionali e organizzativi dei servizi e delle strutture socio-assistenziali, socio-educative e socio-sanitarie pubbliche e private a ciclo residenziale e semiresidenziale e, in particolare, nella verifica della qualità e dell'appropriatezza dei servizi e delle prestazioni erogate, al fine di promuovere la qualità della vita e il benessere fisico e psichico delle persone che usufruiscono dei servizi o sono ospitate nelle strutture.

2. La funzione di vigilanza è svolta dai soggetti di cui all'articolo 9, comma 5 septies.

2 bis. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare individua, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente comma, una struttura di coordinamento regionale con lo scopo di:

- a) coordinare le commissioni di vigilanza;
- b) stabilirne un'adeguata composizione fornendo un dimensionamento standard in relazione alle strutture da controllare;
- c) omogeneizzare i comportamenti delle commissioni anche attraverso specifici corsi di formazione.

3. La funzione di vigilanza comprende le seguenti attività tecnico-amministrative:

- a) il rilascio, la modifica, la sospensione e la revoca del titolo autorizzativo all'esercizio dei servizi e delle strutture di cui al comma 1;
- b) la verifica ed il controllo dei requisiti strutturali, tecnici e gestionali, previsti per la tipologia di appartenenza dei servizi e delle strutture, dalle norme nazionali e regionali;

- c) il controllo e la verifica della qualità dell'assistenza erogata nei confronti della generalità degli assistiti mediante indicazioni tecniche ed operative che consentano la revisione della qualità delle prestazioni e dei servizi per il miglioramento continuo degli stessi;
- d) la verifica della conformità dei presidi e dei servizi offerti agli obiettivi della programmazione regionale e locale;
- e) la promozione della riconversione dei presidi ove ne ricorrano i presupposti.

4. La Giunta regionale, entro 150 giorni dall'entrata in vigore del presente comma, sentita la competente commissione consiliare, determina le modalità e gli indirizzi per l'esercizio delle attività relative all'autorizzazione, accreditamento e vigilanza sui servizi e sulle strutture di cui al comma 1, garantendo che le suddette attività e funzioni di competenza delle ASL siano esercitate dalle stesse in forma associata su di un territorio diverso da quello di riferimento, in modo da assicurare anche la distinzione tra aziende competenti all'esercizio di tali funzioni e Aziende autorizzate ai servizi e alle strutture di cui all'articolo 27. Nella determinazione delle modalità ed indirizzi per l'esercizio delle attività di vigilanza e controllo la Giunta regionale si attiene ai seguenti principi prioritari:

- a) trasparenza delle procedure organizzative e amministrative che si realizza anche attraverso l'osservanza di procedure formalizzate;
- b) omogeneità delle procedure mediante l'utilizzo di check-list regionale;
- c) appropriatezza dei servizi e delle prestazioni erogate;
- d) documentabilità degli interventi.

4 bis. Le modalità individuate dalla Giunta regionale ai sensi del comma 4 sono finalizzate al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) tutela dei fruitori dei servizi residenziali e semiresidenziali, soprattutto quelli in condizioni di maggior fragilità;
- b) verifica del corretto adempimento e rispetto delle regole vigenti;
- c) verifica dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi;
- d) garanzia dell'uso appropriato delle risorse e della corretta competizione tra le strutture;
- e) corretta e omogenea compartecipazione alla spesa dei fruitori delle prestazioni socio-sanitarie.

4 ter. La Giunta regionale definisce, altresì, le tipologie dei servizi e delle strutture oggetto della vigilanza, nonché i requisiti gestionali e organizzativi dei servizi di cui al comma 1.

Il testo dell'articolo 28 della l.r. 1/2004, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“ Art. 28 (Violazioni e provvedimenti conseguenti)

1. Qualora il soggetto titolare della funzione di vigilanza accerti la violazione delle disposizioni nazionali e regionali che disciplinano l'esercizio delle attività e dell'erogazione dei servizi, impartisce alla persona fisica titolare dell'autorizzazione o al legale rappresentante della persona giuridica le prescrizioni necessarie, assegnando un termine per ottemperarvi.

2. L'accertamento dell'inosservanza reiterata delle prescrizioni impartite, la violazione, anche senza preventiva irrogazione di prescrizioni, di norme in materia di sanità, di igiene e di sicurezza che siano di grave pregiudizio per la sicurezza e la salute delle persone assistite e degli operatori della struttura, provoca la sospensione o la revoca del titolo autorizzativo.

2 bis. La sospensione del titolo autorizzativo consiste nel blocco di nuovi ingressi, con la permanenza dell'obbligo da parte del titolare dell'autorizzazione di garantire la continuità delle prestazioni socio sanitarie erogate a tutela degli ospiti presenti in struttura, fatto salvo l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 30.

3. Si procede alla revoca immediata del titolo autorizzativo nel caso di emanazione, a carico del titolare dell'autorizzazione, di sentenza passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 27, comma 5, e nei suoi confronti non può essere rilasciata autorizzazione alcuna prima di cinque anni dal provvedimento di revoca del precedente titolo autorizzativo.

4. In caso di esercizio di attività socio-assistenziali e socio-sanitarie non autorizzate, il soggetto titolare della funzione di vigilanza, esperiti gli opportuni accertamenti, fermi restando i presupposti e i requisiti previsti, promuove la regolarizzazione dell'attività impartendo le prescrizioni necessarie e assegnando un termine per ottemperarvi, da definirsi con l'atto amministrativo di cui all'articolo 26, comma 4, fatta comunque salva la irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 30.

5. In caso di impossibilità di adeguamento ai requisiti stabiliti per ottenere l'autorizzazione o di inottemperanza alle prescrizioni irrogate, il soggetto titolare delle funzioni di vigilanza attiva immediatamente le procedure per far cessare l'attività, verificando che siano messe in atto le opportune iniziative per l'assistenza e la tutela delle persone interessate.

6. Il soggetto titolare della funzione di vigilanza, nei casi in cui tale titolarità non sia attribuita al comune interessato, trasmette immediatamente copia degli atti al Sindaco del comune o dei comuni dove sono operativi il servizio o la struttura nei cui confronti è stato revocato il titolo autorizzativo o dove opera un servizio o una struttura non autorizzati e nei cui confronti sia stata disposta la cessazione dell'attività.

7. Il Sindaco provvede all'emanazione dell'ordinanza di cessazione dei servizi e delle attività e alla chiusura della struttura interessata.

8. Con il provvedimento regionale di cui all'articolo 26, comma 4 sono indicate le ulteriori fattispecie di violazione che determinano la sospensione e la revoca del titolo autorizzativo.

Il testo dell'articolo 29 della l.r. 1/2004, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“ Art. 29 (Accreditamento)

1. L'accreditamento dei servizi e delle strutture costituisce titolo necessario per l'instaurazione di accordi contrattuali con il sistema pubblico e presuppone il possesso di ulteriori specifici requisiti di qualità rispetto a quelli previsti per l'autorizzazione.

2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce le procedure del processo di accreditamento, che viene coordinato con i meccanismi previsti per l'accreditamento delle strutture sanitarie, nonché gli ulteriori requisiti di cui al comma 1, sulla base dei seguenti criteri:

- a) adozione e pubblicazione on-line della carta dei servizi e di strumenti di comunicazione e trasparenza;
 - b) localizzazione idonea ad assicurare l'integrazione e la fruizione degli altri servizi del territorio;
 - c) eliminazione di barriere architettoniche;
 - d) qualificazione del personale;
 - e) coordinamento con i servizi sanitari e con gli altri servizi sociali del territorio;
 - f) adozione di programmi e di progetti assistenziali individualizzati, calibrati sulle necessità delle singole persone;
 - g) adozione di strumenti di valutazione e di verifica dei servizi erogati.
- g bis) esposizione, in luoghi facilmente visibili al pubblico, di una bacheca contenente i turni giornalieri e orari del personale previsto dalla presente legge o dal provvedimento di attuazione della stessa.

3. Le strutture autorizzate ed accreditate sono convenzionabili con il sistema pubblico senza impegno di utilizzo e di remunerazione dei posti letto convenzionati, ma solo di quelli utilizzati dai cittadini assistibili nei limiti previsti dal piano socio-sanitario regionale e in base alle spese programmate dalla ASL di competenza, in attuazione e nel pieno rispetto dei principi dettati dall'articolo 3, comma 2, lettera a), per quanto attiene, in special modo, il diritto di scelta da parte degli utenti.

Il testo dell'articolo 30 della l.r. 1/2004, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“ Art. 30 (Sanzioni)

1. L'esercizio dei servizi e delle strutture socio-assistenziali, socio-sanitarie e socio-educative pubbliche e private, a ciclo residenziale e semiresidenziale, comprese le Comunità Terapeutiche per minori e i Centri Diurni socio-riabilitativi per minori, senza la prescritta autorizzazione al funzionamento di cui all'articolo 27, comma 1, o senza la presentazione della Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA), comporta la sanzione amministrativa da euro 15.000,00 ad euro 40.000,00.

2. L'esercizio dei servizi di cui al comma 1 con eccedenza di ospiti rispetto ai posti autorizzati comporta è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 ad euro 5.000,00.

3. L'inosservanza delle prescrizioni impartite dai soggetti titolari delle funzioni di vigilanza ai soggetti autorizzati all'esercizio dei servizi e delle strutture di cui al comma 1, comporta la sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 5.000,00.

4. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 5, fermo restando quanto previsto all'art. 28, comma 3, comporta la sanzione amministrativa di euro 5.000,00.

5. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 27, commi 6 e 7, comporta la sanzione amministrativa di euro 1.000,00.

6. L'inosservanza, per i servizi e le strutture di cui al comma 1 accreditati, dei requisiti necessari per l'accreditamento, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 5.000,00, fermo restando che la reiterata non ottemperanza alle prescrizioni impartite comporta la sospensione o la revoca dell'accreditamento.

7. L'esercizio di servizi e di strutture di cui al comma 1 non coerenti con la specialità del titolo autorizzativo è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 5.000,00; alla sanzione amministrativa si accompagna un provvedimento d'ingiunzione ad operare nel pieno rispetto di quanto autorizzato entro un congruo termine, fatti salvi gli adeguamenti immediatamente applicabili.

8. La mancata esposizione in luoghi facilmente visibili al pubblico di apposita bacheca contenente i turni giornalieri e orari del personale previsto, comporta una sanzione di 500,00 euro.

9. In caso di reiterazione delle violazioni di cui ai commi 2, 3 e 7, oltre alle sanzioni amministrative ivi previste per singola violazione, si applica la sospensione o la revoca del titolo autorizzativo.

10. La Giunta regionale prevede i criteri e le modalità di vigilanza e di applicazione della sospensione o revoca del titolo autorizzativo e dell'accreditamento, le modalità di applicazione delle sanzioni amministrative e l'ammontare delle stesse per le singole violazioni, all'interno dei limiti minimi e massimi di cui ai commi 1, 2, 3, 6 e 7.

11. L'accertamento delle suddette violazioni e l'applicazione delle sanzioni sono effettuate secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) da parte dei soggetti titolari delle funzioni di vigilanza.

12. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sono introitati dai soggetti titolari delle funzioni di autorizzazione e vigilanza in appositi capitoli di bilancio con vincolo di destinazione alle funzioni di cui all'articolo 26.

Il testo dell'articolo 54 della l.r. 1/2004, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“ Art. 54 (Disposizioni transitorie in materia di vigilanza)

1. (abrogato).

2. In via transitoria, fino all'entrata in vigore del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 26, comma 4, le funzioni amministrative di vigilanza relative:

a) alle strutture delle quali l'ASL è titolare dell'autorizzazione al funzionamento, sono esercitate dall'ASL stessa ad eccezione delle RSA per le quali la funzione di vigilanza compete alla Regione, secondo le modalità e gli indirizzi indicati dagli atti amministrativi regionali di riferimento;

b) alle strutture delle quali la Città di Torino è titolare dell'autorizzazione al funzionamento, nonché sulle strutture residenziali e semiresidenziali destinate agli anziani, con esclusione delle RSA, sono esercitate dal comune stesso.

Il testo dell'articolo 65 della l.r. 1/2004, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“ Art. 65 (Abrogazione di leggi regionali)

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) legge regionale 13 agosto 1973, n. 18 (Assegno integrativo di natalità alle coltivatrici dirette, in caso di parto o di aborto spontaneo o terapeutico);

b) legge regionale 13 agosto 1973, n. 19 (Assegno integrativo di natalità alle artigiane, in caso di parto o di aborto spontaneo o terapeutico);

c) legge regionale 13 agosto 1973, n. 20 (Assegno integrativo di natalità alle esercenti attività commerciali, in caso di parto o di aborto spontaneo o terapeutico);

d) legge regionale 11 marzo 1975, n. 13 (Intervento straordinario, a favore del comune di Torino, per provvedere alla contingente sistemazione alloggiativa di nuclei familiari);

e) legge regionale 3 giugno 1975, n. 37 (Concessione di contributo alle sezioni della Unione Italiana Ciechi in Piemonte);

f) legge regionale 12 marzo 1976, n. 11 (Mantenimento di Marzia Sanfratello, figlia di Antonino, vittima della rapina avvenuta il 15 dicembre 1975);

g) legge regionale 26 marzo 1976, n. 15 (Norme per l'esercizio delle funzioni trasferite dal DPR 15-1-1972, n. 9, in materia di nomina dei Consigli di Amministrazione delle IPAB);

h) legge regionale 7 luglio 1976, n. 37 (Delega al comune di Tortona della gestione della comunità protetta per Profughi);

i) legge regionale 25 gennaio 1977, n. 10 (Modificazioni della legge regionale 4 maggio 1976, n. 19 ed integrazione di spesa per la formazione professionale);

j) legge regionale 20 aprile 1977, n. 28 (Mantenimento di Nunzia Ciotta, figlia di Giuseppe, vittima dell'attentato avvenuto il 12 marzo 1977);

k) legge regionale 6 gennaio 1978, n. 2 (Norme sullo scioglimento degli EECCAA, sul passaggio delle attribuzioni del personale e dei rapporti patrimoniali ai Comuni ai sensi dell'articolo 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616);

l) legge regionale 16 agosto 1979, n. 43 (Modificazione delle modalità di erogazione del contributo straordinario "una tantum", di cui alla legge regionale 22 gennaio 1976, n. 5. Sostituzione dell'articolo 3 della legge stessa);

m) legge regionale 5 dicembre 1979, n. 67 (Interventi straordinari a favore di cittadini con redditi insufficienti per sostenere prioritariamente il rincaro del costo di riscaldamento per l'inverno 1979-1980);

n) legge regionale 23 ottobre 1981, n. 43 (Interventi straordinari a favore dei comuni per attività socio-assistenziali);

o) legge regionale 8 agosto 1984, n. 37 (Mantenimento di Katia Airaudi, figlia di Eugenio, vigile del fuoco volontario, morto nello spegnimento di un incendio boschivo il 5 dicembre 1981);

p) legge regionale 25 novembre 1985, n. 63 (Norme integrative per la presentazione delle domande di registrazione di presidi socio-assistenziali);

q) legge regionale 24 marzo 1986, n. 15 (Proroga termini di trasferimento dell'esercizio delle funzioni socio-assistenziali alle UUSSSLL sub-comunali di Torino);

r) legge regionale 23 gennaio 1987, n. 7 (Norme urgenti concernenti la proroga dei termini previsti dagli artt. 36 della l.r. 23 agosto 1982, n. 20 ed 8 della l.r. 11 febbraio 1985, n. 9, il regime transitorio per la riconversione delle IIPPAB infermerie e la nuova numerazione delle Unità Socio-Sanitarie Locali subcomunali di Torino);

s) legge regionale 4 giugno 1987, n. 31 (Modifica della l.r. 23 gennaio 1987, n. 7 'Norme urgenti concernenti la proroga dei termini previsti dagli artt. 36 della l.r. 23 agosto 1982, n. 20 ed 8 della l.r. 11 febbraio 1985, n. 9, il regime transitorio per la riconversione delle IIPPAB infermerie e la nuova numerazione delle Unità Socio-Sanitarie Locali subcomunali di Torino');

t) legge regionale 7 marzo 1988, n. 12 (Integrazioni e modifiche della l.r. 23 agosto 1982, n. 20 'Indirizzi e normative per il riordino dei servizi socio-assistenziali della Regione Piemonte');

u) legge regionale 7 marzo 1988, n. 13 (Abrogazione dell'articolo 9 della legge approvata dal Consiglio regionale in data 27 gennaio 1988 'Integrazioni e modifiche della l.r. 23 agosto 1982, n. 20');

v) legge regionale 6 luglio 1988, n. 31 (Ulteriori integrazioni della l.r. 23 agosto 1982, n. 20 'Indirizzi e normative per il riordino dei Servizi socio-assistenziali della Regione Piemonte');

z) legge regionale 22 novembre 1989, n. 69 (Proroga del termine di cui all'articolo 36, 10 comma, della l.r. 23 agosto 1982, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni 'Indirizzi e normative per il riordino dei Servizi Socio Assistenziali della Regione Piemonte');

aa) legge regionale 2 aprile 1990, n. 22 (Finanziamento presidi socio-assistenziali);

bb) legge regionale 17 aprile 1990, n. 34 (Interpretazione autentica dell'articolo 31 quater, commi 3 e 8 della l.r. 23 agosto 1982, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni);

cc) legge regionale 18 febbraio 1991, n. 6 (Proroga termini articolo 31 quater, comma 6, articolo 36, comma 1 e articolo 37, comma 1, della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20 'Indirizzi e normative per il riordino dei servizi socio-assistenziali della Regione Piemonte' e successive modificazioni ed integrazioni);

dd) legge regionale 27 dicembre 1991, n. 67 (Modifica dell'articolo 2 della l.r. 3 settembre 1991, n. 44 'Norme transitorie in materia socio-assistenziale');

ee) legge regionale 23 aprile 1992, n. 24 (Norme relative al trasferimento delle funzioni socio assistenziali già esercitate dalle Province);

ff) legge regionale 4 novembre 1992, n. 47 (Modifica dell'articolo 7, 10 comma, della l.r. 23 aprile 1992, n. 24 'Norme relative al trasferimento delle funzioni socio-assistenziali già esercitate dalle province');

gg) legge regionale 23 febbraio 1995, n. 19 (Prime norme di attuazione dell'articolo 5 della legge 18 marzo 1993, n. 67, recante disposizioni in materia sanitaria e socio-assistenziale - Restituzione alle province competenze relative alla tutela della maternità ed infanzia ed assistenza ai ciechi e sordomuti);

hh) legge regionale 13 aprile 1995, n. 62 (Norme per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali);

ii) legge regionale 22 dicembre 1995, n. 94 (Modifiche alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 62 'Norme per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali' ed alla legge regionale 18 gennaio 1995, n. 8 'Finanziamento, gestione patrimoniale ed economico-finanziaria delle Unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere');

jj) legge regionale 23 gennaio 1996, n. 4 (Spese riscaldamento stagione invernale 1995/96 - Interventi straordinari a favore dei singoli e dei nuclei familiari economicamente e socialmente più deboli);

kk) legge regionale 3 gennaio 1997, n. 5 (Modificazioni alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 62 'Norme per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali');

ll) legge regionale 4 agosto 1997, n. 43 (Promozione della rete di strutture socio-assistenziali destinate a persone disabili).

2. Gli articoli 114, 115, 116 e 117 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, come inseriti dall'articolo 10 della l.r. 5/2001 sono abrogati.

2 bis. Gli articoli 27 e 28 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 37 (Norme per la programmazione socio-sanitaria regionale e per il Piano Socio-Sanitario Regionale per il triennio 1990-92) sono abrogati.

Note all'articolo 3

Il testo dell'articolo 1 della l.r. 11/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“ Art. 1 (Principi generali)

1. La Regione, ai fini di semplificazione amministrativa e contenimento della spesa pubblica, persegue l'obiettivo di procedere al riassetto dei livelli di governo del sistema delle autonomie locali del Piemonte.

2. La Regione, ente di legislazione, pianificazione e programmazione, individua negli enti territoriali costituzionali i destinatari delle funzioni che non necessitano di unitario esercizio a livello regionale.

3. La Regione, nel rispetto dei principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, valorizza il ruolo del comune come primo destinatario delle funzioni e primo referente nell'erogazione dei servizi amministrativi ai cittadini, e della provincia come ente di gestione delle funzioni di area vasta.

4. La Regione dispone il riassetto dell'associazionismo intercomunale tenendo conto delle specificità dei territori montani e collinari.

5. La Regione disciplina la gestione associata della funzione socio assistenziale anche riconoscendo l'esperienza dei consorzi tra comuni, in coerenza con quanto previsto all'articolo 9 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento).

6. Nell'ottica di tale valorizzazione la Regione utilizza la regolamentazione della gestione associata e del superamento delle attuali comunità montane quale fase di avvio del procedimento di riassetto dei livelli di governo. A tale scopo la

Regione sottopone a rivisitazione critica le esperienze associative esistenti, al fine di rendere più efficiente ed efficace il sistema delle autonomie locali del Piemonte.

Il testo dell'articolo 3 della l.r. 11/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“ Art. 3 (Esercizio associato di funzioni e di servizi)

1. I comuni obbligati all'esercizio associato in base alla normativa statale vigente svolgono le funzioni ed i servizi mediante unioni di comuni o convenzioni.

2. Le funzioni ed i servizi in materia socio assistenziale possono essere gestite mediante consorzi tra comuni.

3. Fermo restando quanto stabilito in materia di gestione associata obbligatoria, i comuni possono esercitare in forma associata le funzioni già conferite dalla Regione nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto della Costituzione.

4. Le leggi regionali di conferimento di funzioni ai comuni dispongono i casi di obbligo di gestione associata delle stesse.

Il testo dell'articolo 7 della l.r. 11/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“ Art. 7 (Requisiti di aggregazione)

1. I comuni formulano le proposte di aggregazione di cui al comma 1 dell'articolo 3 nel complessivo rispetto dei criteri di seguito indicati:

a) appartenenza alla medesima area territoriale omogenea;

b) rispetto dei limiti demografici minimi di seguito indicati, dedotti dai dati dell'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT) relativi al penultimo anno precedente a quello di formulazione delle proposte:

1) area montana: tremila abitanti;

2) area collinare: tremila abitanti;

3) area di pianura: cinquemila abitanti.

2. Il limite demografico minimo per l'esercizio in forma associata della funzione sociale, fermo restando il rispetto degli obiettivi del Piano socio-sanitario, è di quarantamila abitanti.

3. I livelli demografici minimi di cui al comma 2 possono essere conseguiti oltre che attraverso i consorzi socio assistenziali tra i comuni di cui all'articolo 3, comma 2, anche attraverso la stipula di apposita convenzione di forme associative di minori dimensioni.

4. La Regione concede deroghe ai criteri di cui ai commi 1 e 2, con le modalità di cui all'articolo 8, su richiesta motivata dei comuni proponenti.

5. La proposta di aggregazione costituita da comuni appartenenti a diverse aree territoriali omogenee è considerata rispettivamente di montagna, di collina o di pianura in relazione all'area territoriale in cui risiede il maggior numero di abitanti dei comuni proponenti.

6. Ulteriori criteri, a completamento o in deroga a quelli previsti nei precedenti commi, possono essere stabiliti da specifiche leggi regionali di riordino di funzioni.

Note all'articolo 4

Il testo dell'articolo 1 della l.r. 49/1991, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“ Art. 1 (Oggetto della legge)

1. La Regione Piemonte, in applicazione dell'articolo 49 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, concede contributi per le attività corsuali di orientamento musicale, allo scopo di diffondere il gusto della musica, di sviluppare tra i frequentanti personali attitudini alla conoscenza e all'esecuzione di tutti i generi musicali, di promuovere attività disciplinate di gruppo.

2. Tali attività si distinguono in corsi di tipo corale, strumentale, bandistico; nell'ambito dei corsi strumentali sono compresi tutti gli strumenti musicali:

a) ad aria e a fiato: a bocca, ad ancia, a bocchino;

b) a percussione, sia a suono determinato che a suono indeterminato: strumenti a percussione di metallo, di legno, con membrana, con corde ed a percussione eccezionale;

c) a corda, a pizzico, ad arco e ruota;

d) elettronici.

3. Rispetto all'organizzazione si distinguono in:

a) corsi organizzati direttamente dai Comuni che si possono avvalere anche delle Associazioni musicali;

b) corsi a carattere pre-accademico di Istituti e Scuole di musica civiche e private.

4. Le Associazioni musicali, gli Istituti e le Scuole di musica devono essere legalmente costituite, senza scopo di lucro, nella Regione Piemonte.

Il testo dell'articolo 3 della l.r. 49/1991, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“ Art. 3 (Adempimenti dei Comuni)

1. Nel periodo individuato dalla Giunta regionale mediante deliberazione, i comuni che intendono organizzare corsi di orientamento musicale con contributo regionale fanno pervenire alla struttura regionale competente la domanda, dalla quale risulti:

a) l'esatta denominazione del Comune, la sede ed il legale rappresentante;
b) il numero complessivo dei corsi di orientamento musicale che si chiede di organizzare, direttamente o avvalendosi delle Associazioni musicali per queste ultime deve essere segnata, per esteso, la denominazione dell'Associazione la sede ed il legale rappresentante - indicando per ciascuno di essi:

- 1) il tipo;
- 2) il numero di ore di insegnamento previsto;
- 3) i docenti prescelti provvisti di titoli adeguati al tipo di insegnamento;
- 4) la previsione del numero degli allievi e successivamente i nominativi degli iscritti;
- 5) la sede;
- 6) se trattasi di corsi di rinnovo del ciclo o di corsi di prima istituzione;
- 7) la descrizione dei locali ove si svolgono i corsi; in ogni caso i locali devono rispondere ai requisiti igienico-sanitari e di sicurezza prescritti dalle vigenti disposizioni in materia.

2. Alla domanda, nel caso in cui il Comune si avvalga delle Associazioni musicali, dovrà essere allegato l'atto costitutivo e lo statuto in copia autenticata dell'Associazione stessa.

3. La sede legale ed amministrativa delle Associazioni musicali deve essere stabilita nel Comune dove avrà svolgimento il corso.

Il testo dell'articolo 4 della l.r. 49/1991, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“ Art. 4 (Funzionamento e durata dei corsi)

1. Per i corsi di tipo bandistico, corale e strumentale, articolati in cicli di tre anni, la durata non può essere inferiore a sette mesi e devono essere svolte almeno centocinquanta ore di lezione per anno.

2. (abrogato).

3. Per i corsi bandistici e corali, le classi di primo anno, per ottenere il contributo regionale, dovranno avere un minimo di dodici allievi ed un massimo di trenta; quelle di secondo e terzo anno dovranno avere un minimo di dieci allievi al di sotto dei quali non verrà concesso il contributo regionale.

4. Per ottenere il contributo regionale per i corsi strumentali le classi di primo, secondo e terzo anno devono avere un minimo di quattro allievi ed un massimo di quindici. Le classi dal secondo anno in poi, pur mantenendo i criteri di numero minimo e numero massimo di allievi che le compongono, possono essere formate da allievi provenienti da più classi del medesimo strumento del corso dell'anno precedente.

5. Ai corsi di orientamento musicale possono essere iscritti aspiranti di età non inferiore agli otto anni.

6. (abrogato).

Il testo dell'articolo 5 della l.r. 49/1991, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“ Art. 5 (Scelta ed incarico degli insegnanti)

1. L'incarico è conferito dal comune con apposito provvedimento amministrativo, su indicazione dell'associazione musicale nel caso in cui il comune si avvalga delle associazioni musicali.

2. La scelta degli insegnanti provvisti di titoli adeguati al tipo di insegnamento, avviene a cura dei Comuni o Associazioni musicali promotrici, fra quelli iscritti in un apposito Albo regionale e nonche' fra coloro che risultano di chiara fama e in possesso di particolare professionalità da valutarsi a cura della competente commissione tecnica di cui all'articolo 2. I criteri di iscrizione all'Albo ed i requisiti professionali richiesti per ciascun corso, saranno precisati con successivo provvedimento del Consiglio regionale, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3. L'Albo viene conservato e aggiornato presso la struttura regionale competente; l'iscrizione all'Albo è gratuita.

Il testo dell'articolo 6 della l.r. 49/1991, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“ Art. 6 (Adempimenti della Regione)

1. Entro novanta giorni dal termine della presentazione delle domande, sentita la Commissione istituita ai sensi dell'articolo 2, la struttura regionale competente approva il piano dei corsi di orientamento musicale di tipo bandistico, corale, strumentale e l'assegnazione dei contributi ai comuni che abbiano presentato, nei termini, regolare domanda con la richiesta documentazione.

2. I criteri di valutazione per la formulazione del piano corsi sono i seguenti:

- a) ubicazione in zone prive o con scarsa presenza di corsi;
- b) domanda di Comuni che non hanno avuto il corso l'anno scolastico precedente rispetto a coloro che hanno appena terminato il ciclo;

c) per i Comuni che hanno appena terminato il ciclo, ma le cui dimensioni giustificano il rinnovo dello stesso, si fa riferimento al risultato finale del ciclo precedente.

3. Il contributo concesso e' finalizzato al compenso degli insegnanti e alla dotazione dei sussidi didattici.

4. L'erogazione del contributo avviene in unica soluzione a seguito di invio, da parte dei comuni, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione regionale di assegnazione del contributo, del provvedimento amministrativo comprovante l'attivazione del corso.

5. Resta di competenza della Regione, oltre quanto stabilito dalla presente legge, la funzione amministrativa concernente il controllo e la vigilanza sulla realizzazione dei piani e dei programmi.

6. La Regione esercita la vigilanza sui corsi avvalendosi anche dei Comuni.

Il testo dell'articolo 9 della l.r. 49/1991, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“ Art. 9 (Prove finali, attestati, Commissioni esaminatrici)

1. Al termine dell'ultimo anno del ciclo, gli allievi che abbiano partecipato ad almeno i due terzi delle lezioni sono ammessi alle prove finali.

2. Tali prove si svolgeranno nell'ultima settimana di attivita' del corso in conformita' degli ordinamenti didattici.

3. Nelle prove finali le Commissioni esaminatrici sono nominate dall'amministrazione comunale competente e sono composte da:

- a) un esperto con funzioni di Presidente;
- b) un rappresentante del personale didattico;
- c) un rappresentante del comune.

4. Il passaggio all'anno successivo si consegue, di norma, sulla base di semplice scrutinio di fine anno, per gli allievi che abbiano frequentato almeno i due terzi delle lezioni.

Il testo dell'articolo 10 della l.r. 49/1991, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“ Art. 10 (Adempimenti istituti e scuole di musica civiche e private)

1. Nel periodo individuato dalla Giunta regionale con propria deliberazione, gli istituti e le scuole di musica civiche e private che intendono ottenere il contributo regionale per i corsi di formazione musicale a carattere pre-accademico, fanno pervenire alla struttura regionale competente la domanda con la seguente documentazione:

- a) programma dell'attivita' che si intende svolgere;
- b) bilancio preventivo;
- c) questionario, compilato, predisposto dalla Regione Piemonte;
- d) (abrogata);
- e) documentazione comprovante la rispondenza dei locali ai requisiti igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

2. Alla domanda dovrà essere allegato l'atto costitutivo e lo Statuto in copia autenticata.

2 bis. Gli istituti e le scuole di musica civiche e private beneficiarie del contributo regionale presentano entro il 30 settembre dell'anno successivo il rendiconto completo dei corsi finanziati, dal quale risulti anche ogni altro contributo eventualmente percepito a sostegno dell'attività di cui si tratta.”.

Il testo dell'articolo 11 della l.r. 49/1991, è stato abrogato dalla presente legge.

Il testo dell'articolo 13 della l.r. 49/1991, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“ Art. 13 (Adempimenti della Regione)

1. Entro sessanta giorni dal termine della presentazione delle domande, sentita la Commissione istituita ai sensi dell'articolo 2, la struttura regionale competente assegna i contributi agli istituti e scuole di musica civiche e private che abbiano presentato, nei termini, regolare domanda con la richiesta documentazione.

2. I criteri di valutazione per l'assegnazione dei contributi sono i seguenti:

- a) numero allievi frequentanti;
- b) numero classi;
- c) (abrogata).

Note all'articolo 5

Il testo dell'articolo 5 della l.r. 38/2000, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“ Art. 5 (Adempimenti degli enti operanti nel settore)

1. Nel periodo individuato dalla Giunta regionale con propria deliberazione, i gruppi e le associazioni di cui all'articolo 2 che intendono ottenere il contributo regionale di cui all'articolo 4 fanno pervenire alla struttura regionale competente la domanda dalla quale risulti:

- a) l'esatta denominazione dell'ente, la sede ed il legale rappresentante;
- b) i programmi di attività dell'anno ed eventualmente quelli di valenza pluriennale;
- c) i preventivi di spesa articolati secondo quanto stabilito nell'articolo 4 al fine di valutare le relative ammissibilità ai contributi.

Il testo dell'articolo 6 della l.r. 38/2000, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“ Art. 6 (Adempimenti della Regione)

1. Entro novanta giorni dal termine della presentazione delle domande, la struttura regionale competente approva il piano annuale di attribuzione dei contributi ai soggetti che abbiano presentato, nei termini, regolare domanda con la richiesta documentazione di cui all'articolo 5.

2. Il contributo si intende finalizzato espressamente ad una delle voci di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b).

3. La Regione, attraverso i propri uffici o delegando tale incarico ai Comuni può svolgere la funzione amministrativa di controllo e la vigilanza sull'attuazione dei piani e dei programmi.

Il testo dell'articolo 7 della l.r. 38/2000, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“ Art. 7 (Vincolo di destinazione dei contributi)

1. I contributi di cui alla presente legge sono erogati per le finalità di cui all'articolo 4 e non possono essere utilizzati per altre finalità.

2. I soggetti beneficiari, entro il 31 maggio dell'anno successivo, devono presentare il rendiconto completo delle attività finanziate, dal quale risulti anche ogni altro contributo eventualmente percepito a sostegno dell'attività di cui si tratta.

Note all'articolo 7

Il testo dell'articolo 8 della l.r. 15/1988, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“ Art. 8 (Requisiti professionali e strutturali delle agenzie di viaggio e turismo)

1. Al fine di assumere la responsabilità di direzione tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo il titolare deve dimostrare, in relazione alle attività che intende svolgere, di possedere adeguate caratteristiche professionali ed in particolare:

a) conoscenza di amministrazione ed organizzazione delle agenzie di viaggio quali risultano dalle attività indicate nell'articolo 2;

b) conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistica;

c) conoscenza parlata e scritta di almeno due lingue straniere.

2. Qualora il titolare dell'agenzia non possieda le caratteristiche professionali di cui al comma 1, le stesse devono essere possedute da altra persona, collaboratore o dipendente dell'agenzia, che assume la funzione e la responsabilità di direttore tecnico.

3. Nel caso di sopravvenuta indisponibilità del direttore tecnico a svolgere le proprie funzioni, il titolare della agenzia entro 90 novanta giorni propone un nuovo direttore tecnico, pena la sospensione dell'attività fino alla nomina del nuovo direttore.

4. Il possesso delle caratteristiche professionali di cui al comma 1 è accertato dalla provincia ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania), secondo le modalità stabilite con provvedimento della Giunta regionale.

5. In mancanza dei requisiti previsti dall'articolo 29 del d.lgs. 206/2007, il possesso delle caratteristiche professionali è dimostrato mediante il superamento di esame di idoneità da sostenersi avanti ad una apposita commissione costituita ai sensi dell'articolo 9. A tali fini la Giunta regionale determina le materie, i criteri e le modalità per l'effettuazione delle prove di esame. Per la copertura dei costi organizzativi e gestionali degli esami di idoneità è previsto il ricorso al versamento di una apposita quota di partecipazione a carico dei candidati.

6. L'agenzia deve disporre di strutture e attrezzature idonee allo svolgimento delle attività per cui è prescritta la dichiarazione inizio attività.

7. Nel caso di vendita al pubblico l'agenzia deve disporre di locali facilmente accessibili e distinti da quelli di altri esercizi commerciali, anche se con essi interconnessi al fine di favorire l'integrazione di varie forme di attività economica nell'interesse generale degli scambi e del turismo.

8. Le disposizioni di cui al comma 7, non si applicano alle agenzie che effettuano la vendita al pubblico esclusivamente mediante mezzi telematici o altre forme di vendita a distanza, nei cui casi si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229).

Note all'articolo 8

Il testo dell'articolo 7 della l.r. 50/1992, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 7. (Validità dell'iscrizione e aggiornamento professionale)

1. L'iscrizione nell'albo professionale ha efficacia per tre anni ed è mantenuta a seguito di presentazione del certificato di idoneità psico-fisica di cui all'art. 4, comma 1, lett. c) e di frequenza di appositi corsi di aggiornamento.

2. Le modalità per il periodico aggiornamento tecnico-didattico e culturale dei maestri di sci sono determinate dal Collegio regionale dei maestri di sci, acquisito il parere favorevole della Regione e prevedendo l'impiego, per la parte tecnico-didattica, di istruttori nazionali FISCI.<=23

3. Nel caso di impossibilità di frequenza dei corsi, per malattia o per altri comprovati motivi di forza maggiore, il maestro di sci è tenuto a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento; in questo caso la validità dell'iscrizione all'albo professionale è prorogata solo fino al primo corso successivo alla cessazione dell'impedimento. La mancata frequenza di tale corso comporta la sospensione dall'albo professionale.

4. Gli abilitati all'esercizio della professione di maestro di sci possono conseguire specializzazioni nelle varie tecniche sciistiche, oggetto della professione, mediante la frequenza, con esito favorevole, di corsi di formazione organizzati dal Collegio regionale dei maestri di sci e approvati dalla Regione.”.

Il testo dell'articolo 14 della l.r. 50/1992, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 14 (Scuole di sci)

1. Sono "Scuole di sci" le unità organizzative cui fanno capo più maestri di sci per esercitare in modo coordinato, individualmente o associativamente, la loro attività professionale e che possiedono i seguenti requisiti:

b) dispongano di una sede adeguata per il periodo di funzionamento stagionale ubicata in località sciistica;

d) perseguano lo scopo di una migliore qualificazione e organizzazione professionale anche in riferimento alle attività turistiche, nonché quello della diffusione della pratica dello sci nelle varie discipline;

e) abbiano un regolamento che disciplini, tra l'altro, le forme democratiche di partecipazione dei singoli maestri alla gestione e all'organizzazione delle scuole stesse;

f) siano in grado di funzionare senza soluzione di continuità per tutta la stagione, invernale o estiva, secondo il periodo di attività;

g) abbiano un direttore, responsabile dell'attività del corpo insegnante sotto l'aspetto tecnico-didattico;

h) assumano l'impegno a prestare la propria opera in operazioni straordinarie di soccorso; a collaborare con le competenti autorità scolastiche per favorire la più ampia diffusione della pratica dello sci nelle scuole e per agevolare la preparazione sportiva dei giovani; a collaborare con gli Enti ed operatori turistici nelle azioni promozionali, pubblicitarie ed operative intese ad incrementare l'afflusso turistico nelle stazioni di sport della neve della Regione.

2. Le scuole di sci sono riconosciute dalla comunità montana competente per territorio, sentito il parere del comune e sono iscritte in apposito elenco avente carattere conoscitivo.

3. La comunità montana verifica ogni tre anni la persistenza delle condizioni per il riconoscimento di cui al comma 2 ed approva le eventuali variazioni dell'elenco regionale.

6. La denominazione "Scuola di sci" può essere usata unicamente dagli organismi riconosciuti.

Note all'articolo 9

Il testo dell'articolo 7 della l.r. 41/1994, come modificato dalla presente legge, è il seguente

“Art. 7. (Abilitazione tecnica)

1. L'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina maestro di alpinismo o di aspirante guida e di accompagnatore di media montagna si consegue mediante la frequenza di appositi corsi di formazione e il superamento dei relativi esami.

2. Per l'organizzazione dei corsi di formazione di cui al comma 1 la Regione si avvale di norma, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge 8 marzo 1991, n. 81, del Collegio nazionale delle guide alpine di cui all'articolo 15 della legge 2 gennaio 1989, n. 6. Al Collegio nazionale è altresì demandato l'espletamento degli esami alla fine dei corsi.

3. Ai corsi di formazione, da organizzarsi almeno ogni due anni, sono ammessi coloro che hanno l'età prescritta per l'iscrizione all'albo professionale 16+>o all'apposito elenco speciale di cui all'articolo 4, comma 3 bis. <+16 L'ammissione ai corsi di aspirante guida è subordinata al superamento di una prova dimostrativa attitudinale pratica; l'ammissione ai corsi di guida alpina è subordinata all'effettivo esercizio della professione di aspirante guida per almeno due anni.

4. La Regione compartecipa alle spese per l'organizzazione dei corsi, corrispondendo al Collegio nazionale delle guide alpine una quota parte proporzionale al numero di allievi che partecipano al corso residenti in Piemonte. Per i residenti nelle zone montane la Regione può assumere una maggior quota di spesa a proprio carico.

5. Qualora i corsi siano organizzati dalla Regione su base regionale, tramite il Collegio regionale delle guide alpine o centri di formazione professionali specializzati nelle attività di montagna, il programma dei corsi e delle prove di esame è determinato garantendo il rispetto dei criteri e dei livelli tecnici e didattici nonché di accertamento definiti dal Collegio nazionale delle guide alpine.

5 bis. La Giunta regionale, di concerto con il Collegio **regionale** delle guide alpine, acquisito il parere della commissione consiliare competente, definisce i criteri per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di accompagnatore di media montagna, individuando modalità che tengono conto di abilitazioni ed esperienze tecniche precedentemente acquisite e certificate.”.

6. Le funzioni di istruttore tecnico nei corsi di formazione e di aggiornamento professionale sono affidate esclusivamente a guide alpine maestri di alpinismo che abbiano conseguito la qualifica di istruttore di guida alpina maestro di alpinismo, rilasciata a seguito della frequenza di appositi corsi organizzati dal Collegio nazionale delle guide alpine.

7. [abrogato]

8. [abrogato]

8 bis. La Commissione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei componenti.”.

Il testo dell'articolo 15 della l.r. 41/1994, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“ Art. 15 (Sanzioni disciplinari e ricorsi)

1. Le guide alpine maestri di alpinismo e le aspiranti guide iscritte nell'albo professionale e gli accompagnatori di media montagna iscritti nell'apposito elenco speciale di cui all'articolo 4, comma 3 bis che si rendano colpevoli di violazione delle norme della deontologia professionale, ovvero delle norme di cui all'articolo 11, sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) ammonizione scritta;
- b) censura;
- c) sospensione dall'albo per un periodo da un mese a un anno;
- d) radiazione.

2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal Direttivo del Collegio regionale a maggioranza assoluta dei componenti; contro di essi, entro trenta giorni dalla notifica, è ammesso ricorso al Direttivo del Collegio nazionale. La predisposizione del ricorso sospende, fino alla decisione, l'esecutività del provvedimento.

3. La decisione è adottata dal Direttivo del Collegio nazionale a maggioranza assoluta dei componenti.

4. I provvedimenti adottati dal Collegio regionale, eccettuati quelli in materia disciplinare e quelli adottati dal Collegio nazionale sono definitivi e sono impugnabili con ricorso al competente organo di giustizia amministrativa.

Note all'articolo 10

Il testo dell'articolo 3 della l.r. 18/1999, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“ Art. 3 (Beneficiari)

1. Beneficiano degli interventi previsti dalla presente legge i seguenti soggetti:

- a) piccole e medie imprese ed enti no profit operanti nel settore turistico;
- b) proprietari di alloggi e case appartamenti per vacanze gestiti, direttamente o indirettamente, in forma imprenditoriale e non imprenditoriale;
- c) privati che esercitano, in forma imprenditoriale e non imprenditoriale, l'attività di bed and breakfast e di affittacamere;
- d) imprenditori agricoli che esercitano l'attività di agriturismo o di “ospitalità rurale familiare”;
- e) gestori di esercizi ristorativi e di servizi turistici a supporto delle attività del tempo libero;
- f) proprietari e gestori di impianti di risalita e di impianti di innevamento programmato.

2. Ai fini della presente legge sono piccole e medie imprese quelle definite come tali dalle disposizioni dell'Unione europea.

Il testo dell'articolo 4 della l.r. 18/1999, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“ Art. 4 (Ambiti di intervento)

1. Gli aiuti previsti dalla presente legge sono indirizzati a migliorare e potenziare l'offerta turistica e agrituristica favorendo la crescita dei sistemi turistici locali, l'integrazione, il completamento e l'equilibrio delle varie componenti dell'offerta attraverso:

- a) creazione di nuova ricettività;
- b) ampliamento della ricettività esistente;
- c) ristrutturazione di immobili già destinati all'uso ricettivo che determinino un incremento di posti letto;
- d) realizzazione di parcheggi a supporto delle strutture ricettive, anche mediante il recupero di immobili esistenti;
- e) creazione di ricettività di atmosfera;
- f) adeguamento a fini ricettivi di dimore storiche;
- g) (abrogata);

- h) certificazione di qualità di strutture ricettive;
- i) realizzazione, ristrutturazione e riqualificazione di impianti e attrezzature per il turismo gestiti da imprese;
- l) acquisto di immobili finalizzati alla ricettività.

Il testo dell'articolo 6 della l.r. 18/1999, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“ Art. 6 (Azioni di indirizzo e coordinamento)

1. La Regione esercita funzioni di indirizzo e programmazione attraverso il programma annuale degli interventi di cui all'articolo 5 e ne coordina l'attuazione.

2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, stabilisce con il programma annuale degli interventi gli obiettivi specifici di ogni tipologia di intervento, le priorità, la categoria dei soggetti beneficiari. Definisce inoltre l'entità e le modalità di accesso e di erogazione dei contributi, nonché le procedure per la rendicontazione e per il controllo della loro efficacia, e le ipotesi di revoca e di decadenza dei contributi.

3. Gli interventi proposti sulla base del programma annuale sono esaminati sotto il profilo dell'efficacia, efficienza, esecutività, sostenibilità ambientale nonché sotto quello economico-finanziario.

4. La gestione dei contributi è demandata all'ente strumentale Finpiemonte S.p.A. o ad Istituti di Credito, come previsto dal d.lgs. 123/1998, previa stipula di apposita convenzione.

5. La struttura regionale competente per materia, ovvero Finpiemonte S.p.A. o diversi istituti di credito, effettuano, entro centottanta giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione dell'istanza, le valutazioni istruttorie ed approvano, con idoneo provvedimento interno, gli interventi ammessi a finanziamento.

Il testo dell'articolo 14 della l.r. 18/1999, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“ Art. 14 (Norme transitorie e finali)

1. Le istanze per la concessione delle agevolazioni finanziarie previste dalla presente legge sono presentate alla struttura regionale competente per materia, ovvero a Finpiemonte S.p.A. o a diversi istituti di credito, secondo modalità e criteri stabiliti dal programma annuale di cui all'articolo 6, comma 2.

2. La procedura adottata è quella valutativa a graduatoria, così come prevista dall'articolo 5, comma 2 del d.lgs. 123/1998.

3. La concessione degli aiuti previsti dalla presente legge è disposta dopo il parere favorevole dell'Unione europea sulla legge.

Note all'articolo 11

Il testo dell'articolo 7 della l.r. 4/2000, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“ Art. 7 (Beneficiari e finanziamenti)

1. Le agevolazioni, nei limiti delle risorse individuate dal piano triennale degli interventi per il conseguimento dei fini della presente legge, sono concesse in forma cumulativa a favore di enti pubblici, ed enti no-profit, nelle misure e per gli interventi di seguito indicati:

- a) lo studio di fattibilità: fino al 100 per cento del relativo costo con un tetto massimo di contribuzione di lire 100 milioni;
- b) il programma integrato: fino al 70 per cento della spesa ammissibile;
- c) i progetti di intervento di cui all'articolo 4, comma 2: fino al 70 per cento della spesa ammissibile.

Note all'articolo 12

Il testo dell'articolo 82 della l.r. 44/2000, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 82 (Funzioni della Regione)

1. Nelle more dell'efficacia del disposto di cui all'articolo 81, comma 2, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative :

- a) interventi di sostegno, indirizzo, programmazione e coordinamento delle attività in materia di turismo;
- b) indirizzo, programmazione e coordinamento delle attività e degli interventi per la promozione, in Italia e all'estero, dell'immagine turistica istituzionale e dell'offerta turistica regionale;
- c) predisposizione di programmi e progetti per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica e relativa programmazione di interventi finanziari per il miglioramento, la diversificazione e la specializzazione dell'offerta turistica regionale;
- d) indirizzo e coordinamento dell'organizzazione turistica regionale e riconoscimento degli organismi di promozione e sviluppo dell'osservatorio del turismo regionale per l'elaborazione di statistiche turistiche regionali, per l'analisi dei mercati, della domanda e dell'offerta e per il monitoraggio dei risultati complessivi delle azioni di promozione e di gestione del sistema turistico regionale, anche attraverso il coordinamento dei sistemi informativi turistici provinciali;

- e) definizione dei criteri e delle modalità per la tenuta di albi ed elenchi, per la concessione di riconoscimenti, nulla-osta e autorizzazioni per l'accertamento del possesso di standard e requisiti tecnici e professionali;
 - f) concorso all'elaborazione e all'attuazione delle politiche comunitarie e nazionali riguardanti il turismo. < 53
- “f bis) accertamento dell'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci;”.

Il testo dell'articolo 83 della l.r. 44/2000, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 83 (Funzioni degli Enti locali 56)

1. Nelle more dell'efficacia dei disposti di cui all'articolo 81, comma 2, sono di competenza degli Enti locali le funzioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.
 2. Alla Provincia competono le funzioni relative a:
 - a) elaborazione del programma turistico provinciale, in coerenza con gli indirizzi dei programmi regionali;
 - b) monitoraggio dello sviluppo del sistema di informazione e di accoglienza locale e della promozione turistica locale, in coerenza con gli indirizzi dei programmi regionali;
 - c) sviluppo e gestione del sistema informativo turistico provinciale, con la collaborazione dei Comuni, nell'ambito dell'osservatorio turistico regionale e la acquisizione, elaborazione e diffusione dei dati statistici e amministrativi sul movimento turistico, sulle strutture, le attività e i servizi turistici, compresa la tenuta di albi ed elenchi;
[abrogata]
 - e) riconoscimento dei corsi di formazione per le professioni turistiche e l'accertamento dell'idoneità professionale all'esercizio di attività turistiche, da individuare con specifica disciplina regionale;
 - f) concorso all'elaborazione e all'attuazione delle politiche comunitarie, nazionali e regionali riguardanti il turismo.
 3. Sono trasferite alle Comunità montane le funzioni relative a:
[abrogata]
 - b) riconoscimento scuole di sci;
 - c) riconoscimento scuole di alpinismo e sci alpinismo;
 - d) [abrogata]**
 - e) accertamento dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida alpina.
4. Sono attribuite ai Comuni le funzioni relative a:
 - a) valorizzazione dell'economia turistica del proprio territorio, anche attraverso le Comunità montane;
 - b) classificazione delle strutture ricettive;
 - c) dichiarazioni di inizio attività per l'esercizio dell'attività ricettiva;
 - d) gestione, anche associata, degli interventi di sviluppo e qualificazione turistica.
 5. Sono conferite alle Camere di Commercio le funzioni relative all'accertamento di idoneità all'esercizio di impresa turistica.”.

Note all'articolo 13

Il testo dell'articolo 15 della l.r. 33/2001 è il seguente:

“Art. 15. (Modifiche all'ordinamento della professione di maestro di sci)

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 82, comma 1, lettera f bis) della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (di attuazione del d.lgs. 112/1998), la Regione si avvale del Collegio regionale dei maestri di sci.

2 Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 50/1992, e' aggiunto il seguente:

“2 bis. Il Collegio regionale rilascia agli iscritti un tesserino che attesta l'iscrizione all'albo.”.

3. Il comma 6 dell'articolo 5 della l.r. 50/1992 e' sostituito dal seguente:

“6. Il programma dei corsi e delle prove d'esame e' determinato dalla Regione, sentito il Collegio regionale dei maestri di sci, garantendo il rispetto dei criteri e dei livelli delle tecniche sciistiche definiti dalla Federazione italiana sport invernali (FISI).”.

4. Dopo il comma 7 dell'articolo 6 della l.r. 50/1992, e' aggiunto il seguente:

“7 bis. La Commissione e' validamente costituita con la presenza della meta' piu' uno dei componenti. In ogni caso deve essere garantita la presenza della meta' piu' uno degli esperti nelle materie culturali e della meta' piu' uno dei maestri di sci esperti nella relativa specialita'.”.

5. Il comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 50/1992 e' sostituito dal seguente:

“2. Le modalita' per il periodico aggiornamento tecnico-didattico e culturale dei maestri di sci sono determinate dal Collegio regionale dei maestri di sci, acquisito il parere favorevole della Regione e prevedendo l'impiego, per la parte tecnico-didattica, di istruttori nazionali FISI.”.

6. Il comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 50/1992 e' sostituito dal seguente:

“3. Nel caso di impossibilita' di frequenza dei corsi, per malattia o per altri comprovati motivi di forza maggiore, il maestro di sci e' tenuto a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo alla cessazione

dell'impedimento; in questo caso la validità dell'iscrizione all'albo professionale è prorogata solo fino al primo corso successivo alla cessazione dell'impedimento. La mancata frequenza di tale corso comporta la sospensione dall'albo professionale."

7. Al comma 5 dell'articolo 9 della l.r. 50/1992, sono aggiunte, in fine, le parole "Nei confronti dei cittadini dell'Unione europea si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 (Attuazione della direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE)".

8. Sono delegate le norme regionali riguardanti i sotto elencati aspetti, che vengono disciplinati con atti amministrativi della Giunta regionale:

- a) modalità per l'iscrizione alla professione, di cui all'articolo 4 della l.r. 50/1992;
- b) procedure di accertamento dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 5, commi 2, 3, 4 e 5 della l.r. 50/1992;
- c) composizione e durata in carica della commissione e delle sottocommissioni di esame di cui all'articolo 6 della l.r. 50/1992, garantendo la presenza di quattro esperti nelle materie culturali previste dal programma dei corsi e degli esami, nonché, per ciascuna specialità, da due a cinque maestri particolarmente esperti, di cui la maggioranza scelti tra maestri che rivestano la qualifica di istruttore nazionale della Federazione italiana sport invernali (FISI).".

Note all'articolo 14

Il testo dell'articolo 2 della l.r. 2/2015, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“ Art. 2 (Definizione di agriturismo)

1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all' articolo 2135 del codice civile , anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.

2. Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività agriturbistica l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell' articolo 230 bis del codice civile , nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Gli addetti sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale. Il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari.

3. Rientrano fra le attività agrituristiche:

- a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori, purché attrezzati con i servizi essenziali previsti dalle norme igienico-sanitarie;
- b) locare ad uso turistico camere con l'eventuale prestazione del servizio di prima colazione, mezza pensione o pensione completa, di somministrazione di merende, da servire ai propri ospiti, nonché di organizzazione di attività ricreative, sportive e culturali. Nel caso dell'ospitalità con prestazione del solo servizio di prima colazione, è consentito l'uso dell'angolo cottura in dotazione nelle camere locate oppure di una cucina in uso comune a tutti gli ospiti;
- c) preparare e somministrare pasti e bevande secondo le modalità definite nell'articolo 3;
- d) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini, alla quale si applica la legge 27 luglio 1999, n. 268 (Disciplina delle strade del vino);
- e) organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'azienda, attività ricreative, culturali, didattiche, divulgative e pedagogiche nel settore dell'educazione alimentare-ambientale o di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.

4. Le attività di cui al comma 3 possono essere svolte anche disgiuntamente tra loro.

5. Ai fini del riconoscimento delle diverse qualifiche di imprenditore agricolo, nonché della priorità nell'erogazione dei contributi e, comunque, ad ogni altro fine che non sia di carattere fiscale, il reddito proveniente dall'attività agriturbistica è considerato reddito agricolo.

Il testo dell'articolo 3 della l.r. 2/2015, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“ Art. 3 (Criteri e limiti dell'attività agriturbistica)

1. Al fine di meglio qualificare l'attività agriturbistica, di promuovere i prodotti agroalimentari regionali e di caratterizzare l'offerta enogastronomica piemontese, l'azienda agriturbistica si attiene ai seguenti criteri:

- a) apportare, nella preparazione e somministrazione di pasti e bevande, una quota di prodotto proprio il cui costo non sia inferiore al 25 per cento del costo totale del prodotto utilizzato;
- b) apportare, nella preparazione e somministrazione di pasti e bevande, una quota di prodotto proveniente da aziende agricole singole o associate operanti, preferibilmente in accordi di filiera, nel territorio della regione, il cui costo, comprensivo di quello di cui alla lettera a) non sia inferiore all'85 per cento del costo totale del prodotto utilizzato;
- c) possibilità di approvvigionarsi per la parte rimanente dei prodotti impiegati prioritariamente da artigiani alimentari piemontesi o da produzioni agricole provenienti da zone omogenee contigue di regioni limitrofe;

- d) per il completamento delle pietanze da somministrare sono consentiti l'utilizzo di ingredienti complementari non ottenibili in Piemonte, nonché la somministrazione di prodotti, tipicamente di largo consumo, di uso comune dell'ospitalità tradizionale;
- e) in deroga alla lettera a), negli alloggi agrituristici possono essere somministrati, limitatamente alle persone alloggiate e alle sole prime colazioni, cibi e bevande anche non costituiti da prodotti propri dell'azienda agricola purché per l'80 per cento del costo totale siano di origine agricola piemontese;
- f) nel caso di preparazione di diete speciali riconducibili a motivi di salute è consentito l'utilizzo di prodotti in deroga alle lettere a), b), c) d), e) per un quantitativo non superiore al 10 per cento del costo totale;
- g) esporre l'indicazione dell'origine e della provenienza di tutti i prodotti;
- h) qualora per cause di forza maggiore, dovute in particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o epizootie, accertate dalla Regione, non sia possibile rispettare i limiti di cui alle lettere a) e b), è data comunicazione al comune in cui ha sede l'azienda il quale, verificato il fatto, autorizza temporaneamente l'esercizio dell'attività.
2. Alle aziende agrituristiche ubicate nei comuni montani individuati dal programma di sviluppo rurale, per il calcolo delle percentuali di prodotto di cui al comma 1, lettere a), b), e), f) si applica il parametro del peso o del costo.
3. Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola, nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne.

Il testo dell'articolo 4 della l.r. 2/2015, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“ Art. 4 (Prevalenza dell'attività agricola e connessione dell'attività agrituristica)

1. L'attività agricola dell'azienda o delle aziende, in caso di imprenditori agricoli associati, deve rimanere prevalente rispetto all'attività agrituristica.

2. La prevalenza dell'attività agricola si realizza quando, a scelta dell'imprenditore, sussista una delle seguenti condizioni:

- a) il tempo di lavoro impiegato per lo svolgimento dell'attività agricola nel corso dell'anno solare è superiore al tempo utilizzato nell'attività agrituristica, tenuto conto della diversità delle tipologie di lavorazione;
- b) il valore della produzione standard (PS) ai sensi del regolamento (CE) n. 1198/2014, compresi gli aiuti di mercato e di integrazione al reddito, come deducibile dal Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP), è maggiore rispetto alle entrate dell'attività agrituristica.

2 bis. Qualora, per cause di forza maggiore dovute a calamità atmosferiche, fitopatie o epizootie, accertate dalla struttura regionale competente per materia, non sia possibile rispettare il valore di cui al comma 2, sono prese come riferimento le due annualità precedenti.

3. Il requisito della prevalenza si considera comunque sussistente qualora la ricettività agrituristica rientri in quanto previsto nell'articolo 6.

4. La connessione dell'attività agrituristica rispetto all'attività agricola si realizza allorché l'azienda agricola, in relazione alla sua estensione, alle sue dotazioni strutturali, alla natura e alla varietà delle attività agricole praticate, agli spazi disponibili, agli edifici in essa ricompresi e al numero degli addetti, sia idonea anche allo svolgimento dell'attività agrituristica nel rispetto della presente legge.

5. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 14, tenendo conto della localizzazione delle aziende agricole e in particolare di quelle ubicate nei territori montani, individua tra l'altro:

- a) le ore lavorative occorrenti per le singole attività agricole come da tabella ettaro/coltura definita dalla Giunta regionale;
- b) i valori della produzione standard attribuibili alle singole colture e allevamenti.

6. L'attività agricola si considera comunque prevalente quando le attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessano un numero non superiore a dieci ospiti.

Il testo dell'articolo 5 della l.r. 2/2015, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“ Art. 5 (Criteri e modalità per la verifica del rapporto di prevalenza)

1. La prevalenza e la connessione sono dimostrate dall'imprenditore agricolo che intende svolgere l'attività agrituristica tramite apposita relazione sull'attività agrituristica in forma di autocertificazione da presentare secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 14.

2. Nella relazione di cui al comma 1 sono indicate:

- a) l'attività agrituristica e l'attività agricola e la consistenza della produzione aziendale;
- b) la scelta della condizione per realizzare la prevalenza dell'attività agricola, ai sensi dell'articolo 4, comma 2;
- c) le strutture edilizie presenti nelle unità tecniche economiche (UTE) da utilizzare per le attività agrituristiche e per l'attività agricola.

3. A seconda della scelta effettuata sono indicate le previsioni relative:

- a) al tempo di lavoro impiegato per lo svolgimento dell'attività agricola e a quello per l'attività agrituristica;
- b) alla produzione standard, compresi gli aiuti di mercato e di integrazione al reddito, e alle entrate ottenibili dall'attività agrituristica, al netto dell'eventuale intermediazione dell'agenzia.

4. I requisiti soggettivi e oggettivi, nonché la prevalenza dell'attività agricola rispetto all'attività agrituristica sono mantenuti per tutto il periodo di esercizio dell'attività agrituristica.

5. Qualora l'imprenditore agricolo ritenga necessario applicare una condizione diversa da quella scelta relativamente al requisito della prevalenza dell'attività agricola, la comunicazione va trasmessa allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) come individuato all'articolo 10, tramite il sistema informatizzato. La nuova condizione scelta si applica anche al periodo dell'anno solare già trascorso, salvo eventuali procedimenti di accertamento pendenti.

Il testo dell'articolo 6 della l.r. 2/2015, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“ Art. 6 (Ospitalità rurale familiare)

1. (abrogato)

2. L'ospitalità rurale familiare può essere esercitata solo dall'imprenditore agricolo professionale (IAP), ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38), dal coltivatore diretto e dai loro familiari esclusivamente nella parte abitativa del fabbricato rurale ed è incompatibile con qualsiasi altra forma ricettiva o di ospitalità agrituristica.

3. Nell'ambito dell'ospitalità rurale familiare la ricettività e la somministrazione di pasti è limitata ad un massimo di dieci persone al giorno.

4. I requisiti igienico-sanitari ed urbanistici sono gli stessi delle abitazioni rurali. Per lo svolgimento dell'attività è necessario il possesso della certificazione di conformità edilizia ed agibilità o della dichiarazione di conformità di un professionista abilitato.

5. Per la preparazione dei pasti è consentito l'utilizzo della cucina dell'abitazione. Per l'ospitalità rurale è confermata la possibilità di utilizzo della cucina familiare

6. Per l'ospitalità è consentito l'utilizzo delle camere dell'abitazione.

Il testo dell'articolo 12 della l.r. 2/2015, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“ Art. 12 (Riserva di denominazione, classificazione e marchi identificativi delle aziende agrituristiche)

1. L'uso della denominazione "agriturismo" e dei suoi termini attributivi derivati è riservato esclusivamente agli imprenditori agricoli, singoli o associati, che esercitano le attività agrituristiche ai sensi dell'articolo 2.

2. L'uso della denominazione "ospitalità rurale familiare" è riservato esclusivamente agli imprenditori agricoli professionali che esercitano le attività turistiche ricettive ai sensi dell'articolo 6.

2 bis. In aggiunta alle denominazioni di cui ai commi 1 e 2 è consentita la denominazione “posto tappa” se la struttura ricettiva agrituristica o di “ospitalità rurale familiare” é situata lungo un itinerario, riconosciuto come tale dalla Regione ai sensi della legge regionale 18 febbraio 2010, n 12 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte) e dal relativo regolamento di attuazione, ubicata anche in località servite da strade aperte al pubblico transito veicolare con offerta di peculiari servizi turistici e dotazioni definiti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 14.

3. Le aziende agrituristiche sono classificate in base a standard qualitativi minimi obbligatori riferiti al contesto aziendale e paesaggistico, alla dotazione strutturale dell'azienda, ai requisiti di professionalità dell'operatore agrituristico e ai servizi complementari offerti e si dotano di un marchio grafico che identifica l'azienda e le attività agrituristiche esercitate ai sensi della presente legge.

4. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 14, provvede all'adozione delle modalità e dei criteri di classificazione omogenei nonché dell'uso del marchio che individua, nel territorio regionale, le aziende agrituristiche coerentemente con quanto approvato dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali con il decreto 13 febbraio 2013, n. 1720 (Determinazione dei criteri omogenei di classificazione delle aziende agrituristiche) e con il decreto 3 giugno 2014, n. 5964 (Modalità di applicazione del Marchio nazionale dell'agriturismo e istituzione del repertorio nazionale dell'agriturismo).

5. Le attività di ospitalità rurale familiare si dotano di un ulteriore specifico marchio grafico predisposto e approvato secondo le modalità di cui al comma 4.

6. Eventuali modifiche oggettive comportanti il cambio della classificazione dell'azienda agrituristica sono soggette alle procedure amministrative di cui all'articolo 10, comma 4.

Il testo dell'articolo 14 della l.r. 2/2015, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“ Art. 14 (Regolamento di attuazione)

1. La Giunta regionale, con proprio regolamento da approvarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della commissione consiliare competente, con riferimento alle attività agrituristiche, disciplina:

a) i parametri per la definizione dei rapporti di prevalenza e connessione tra attività agricola e attività agrituristica sulla base di apposite tabelle per il calcolo delle ore lavorative occorrenti per l'attività agricola, le modalità di conteggio, i criteri per la determinazione delle relative percentuali di prodotti agricoli aziendali da utilizzarsi nella somministrazione

di pasti e bevande, i valori della produzione standard nonché i limiti di ristorazione tenuto conto delle previsioni di cui all'articolo 4;

b) i criteri e le modalità di verifica del rapporto di prevalenza e di connessione tra attività agricola e agrituristica sulla base della relazione che l'imprenditore agricolo deve allegare alla documentazione utile per l'apertura dell'attività, nel rispetto delle previsioni indicate all'articolo 5 tenendo conto delle caratteristiche del territorio, delle condizioni socio-economiche della zona nonché delle tecniche colturali stabilmente utilizzate dall'imprenditore agricolo;

c) le caratteristiche e la localizzazione dei fabbricati ai fini dell'esercizio agrituristico di cui all'articolo 8, comma 2, lettera a), nel rispetto della ruralità dei luoghi e degli strumenti urbanistici di pianificazione territoriale locale;

d) i criteri e le modalità per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e per gli eventuali ampliamenti strutturali ai fini dello svolgimento dell'attività agrituristica tenendo conto anche delle caratteristiche di pregio storico ed architettonico riferibili a tipologie meritevoli di conservazione e tutela;

e) i requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari, di sicurezza e di accessibilità dei locali da adibire ad attività agrituristica, degli spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori, delle piscine e di ulteriori attività pertinenziali, laddove presenti, nonché di eventuali servizi connessi, tenuto conto della disciplina statale, regionale e dei regolamenti igienico-edilizi comunali vigenti in materia e delle disposizioni previste all'articolo 9;

f) le modalità e i criteri omogenei di classificazione nonché dell'uso del marchio che individua, nel territorio regionale, le aziende agrituristiche sulla base dei parametri approvati dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali con il decreto 1720/2013 e con il decreto 5964/2014;

g) i requisiti professionali del personale interno a servizio dell'attività agrituristica nonché di eventuali collaboratori professionali esterni a servizio delle attività complementari all'agriturismo;

h) il periodo di apertura delle aziende agrituristiche tenendo conto della possibilità di esercitare l'attività con apertura annuale o stagionale.

2. Con riferimento all'ospitalità rurale familiare, il regolamento di cui al comma 1 stabilisce:

a) i requisiti e le modalità di esercizio dell'ospitalità rurale familiare tenendo conto della qualifica di imprenditore agricolo professionale e nel rispetto della normativa nazionale di riferimento;

b) le modalità e i criteri di adozione e di utilizzo dello specifico marchio grafico che individua, nel territorio regionale, l'attività di ospitalità rurale familiare esercitata ai sensi dell'articolo 6.

2 bis. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce, inoltre, le caratteristiche dei servizi turistici offerti dalle strutture agrituristiche e di ospitalità rurale familiare che si avvalgono della denominazione aggiuntiva "posto tappa" e loro modalità di identificazione e di comunicazione al pubblico, tenuto conto delle peculiarità della relativa struttura ricettiva.

Note all'articolo 15

Il testo dell'articolo 1 della l.r. 93/1995, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“ Art. 1 (Finalità)

1. La Regione Piemonte promuove le iniziative atte a favorire la pratica dello sport e delle attività fisico-motorie, quale strumento per il miglioramento ed il mantenimento delle condizioni psicofisiche della persona, per la tutela della salute, per la formazione educativa e lo sviluppo delle relazioni sociali.

2. Gli interventi della Regione sono diretti a favorire:

a) la diffusione della pratica sportiva e delle attività fisico-motorie-ricreative rivolte alla generalità dei cittadini;

b) l'accesso dei soggetti svantaggiati e dei soggetti con disabilità alle attività sportive fisico-motorie-ricreative;

c) la realizzazione di un sistema di impianti ed attrezzature sportive ad uso collettivo diffuse sul territorio regionale e commisurate alle esigenze dell'utenza;

d) l'organizzazione del territorio e dei servizi per la pratica dello sport e delle attività fisico-motorie;

e) lo sviluppo dell'organizzazione sportiva e dell'associazionismo sportivo di base;

f) i rapporti di collaborazione con gli Enti di promozione sportiva, con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e il Comitato Italiano Paralimpico (CIP) le Federazioni sportive, la Scuola Universitaria Interfacoltà in Scienze Motorie (SUISM), gli Organi scolastici e ogni altro organismo e istituzione che svolge attività nel settore disciplinato dalla legge;

g) la tutela sanitaria delle attività sportive;

h) l'interazione tra attività sportive e attività turistiche e culturali;

i) l'incremento della presenza femminile nell'attività sportiva, sostenendo specifiche iniziative allo scopo;

l) una mirata attenzione e il conseguente sostegno a tutte le attività sportive che privilegino la formazione di base dei bambini in età scolare e l'attività sportiva degli adolescenti e della terza età'.

l bis) le politiche volte alla valorizzazione dello sport come strumento sociale di inclusione.

Il testo dell'articolo 2 della l.r. 93/1995, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“ Art. 2 (Interventi e ruolo della Regione)

1. Per perseguire le finalità e gli obiettivi indicati dall'articolo 1 la Regione:

- a) effettua studi, ricerche ed analisi sullo sport, promuove la realizzazione di sistemi informativi e di banche dati, l'approfondimento delle problematiche e la ricerca delle relative soluzioni, anche mediante l'organizzazione di convegni e seminari e la pubblicazione di dati, studi e manuali tecnici;
- b) definisce le linee programmatiche per la promozione delle attività sportive e ricreative e per la realizzazione dei relativi impianti e attrezzature nei limiti di quanto previsto dal d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, articolo 56, comma 2, lettera b);
- c) disciplina, per quanto di competenza, le caratteristiche tecnico edilizie e funzionali delle strutture sportive e i requisiti di esercizio delle strutture sportive e delle attività ai fini della tutela dell'utente;
- d) favorisce il potenziamento e la qualificazione dell'impiantistica e delle attrezzature sportive, promuovendo il miglioramento della loro gestione;
- e) promuove le attività sportive e fisico-motorie-ricreative, la crescita dell'organizzazione sportiva;
- f) stabilisce, mediante l'adozione dei programmi pluriennali per l'impiantistica sportiva e per la promozione delle attività sportive, di cui agli articoli 3 e 7, gli indirizzi, le azioni e le modalità di intervento della Regione, i soggetti di riferimento, le risorse finanziarie, le priorità, i criteri e le modalità di concessione dei contributi.

2. Gli interventi indicati al comma 1 sono definiti di norma ed attuati con la collaborazione ed il concorso degli Enti locali e degli altri Enti pubblici, del CONI, del CIP e delle Federazioni Sportive, dell'Università, della SUISM, degli Enti di promozione sportiva, delle Associazioni sportive, degli Organi scolastici, di ogni altro organismo ed istituzione che svolge attività nel settore disciplinato dalla legge.

3. L'Assessore regionale delegato in materia di sport convoca almeno una volta all'anno una riunione programmatica dei rappresentanti dei soggetti indicati al comma 2 al fine di:

- a) analizzare lo stato dello Sport e delle attività motorie in Piemonte;
- b) formulare proposte per la definizione e l'aggiornamento dei programmi di cui agli articoli 3 e 7;
- c) verificare l'attuazione dei programmi regionali;
- d) coordinare l'azione dei soggetti che vi partecipano.

Il testo dell'articolo 3 della l.r. 93/1995, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“ Art. 3 (Programma per l'impiantistica)

1. La Regione promuove e sostiene il potenziamento e la qualificazione degli impianti e delle attrezzature sportive, con particolare riferimento agli interventi di miglioramento e manutenzione delle strutture esistenti, mediante programmi pluriennali d'intervento approvati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.

2. Il programma pluriennale per l'impiantistica sportiva stabilisce: le linee di indirizzo della Regione per il periodo di validità dello stesso, i soggetti cui si riferiscono gli interventi previsti e le modalità di attuazione; il programma può essere modificato ed aggiornato nel periodo di validità.

3. Per la realizzazione degli interventi previsti dal programma la Regione può concedere contributi in conto capitale e contributi in conto interessi in relazione a mutui; i contributi in conto interessi possono essere attualizzati.

4. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con l'Istituto per il Credito Sportivo o con altri Istituti di credito, per la concessione di mutui agevolati per l'impiantistica sportiva.

5. I contributi di cui al comma 3 possono essere concessi alla Città metropolitana, alle province, ai comuni singoli o associati e alle unioni di comuni, alle aziende o società a prevalente capitale pubblico costituite anche nelle forme previste dal Capo V del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) ed altri enti pubblici, alle Federazioni sportive del CONI e del CIP, agli enti di promozione sportiva, ed associazioni e società che operano senza scopo di lucro per finalità sportive.

Il testo dell'articolo 4 della l.r. 93/1995, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“ Art. 4 (Fideiussione regionale)

1. I finanziamenti degli impianti e delle attrezzature sportive richiesti agli Istituti di credito possono essere garantiti, nel capitale e negli interessi, da fideiussione regionale.

2. Tale fideiussione è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) i soggetti pubblici richiedenti devono dimostrare l'integrale o la parziale carenza di cespiti delegabili e precisare come intendono assolvere agli obblighi derivanti dal finanziamento;
- b) i soggetti privati richiedenti devono essere regolarmente costituiti; devono altresì dimostrare la situazione economico-patrimoniale sulla base dei bilanci degli ultimi tre esercizi; devono inoltre indicare le modalità con le quali intendono assolvere gli obblighi derivanti dal finanziamento.

3. La Giunta regionale definisce le modalità e i limiti della concessione della garanzia fideiussoria e può stipulare con idonei Istituti di credito e consorzi-fidi convenzioni finalizzate alla concessione delle garanzie.

4. Ai fini della concessione della garanzia fideiussoria la Regione si riserva di richiedere titoli legittimi di prelazione.

Il testo dell'articolo 6 della l.r. 93/1995, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“ Art. 6 (Requisiti delle palestre delle sale ginniche)

1. La Regione con regolamento approvato dal Consiglio regionale, su proposta formulata dalla Giunta regionale, avvalendosi anche della collaborazione tecnica del CONI e del CIP, stabilisce i requisiti tecnici, igienico-sanitari e funzionali che devono possedere le palestre, le sale ginniche e gli altri impianti e attrezzature destinate all'esercizio di attività ginniche, di muscolazione e di formazione fisica.

Note all'articolo 17

Il testo dell'articolo 2 della l.r. 5/1987, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“ Art. 2 (Autorizzazioni alla progettazione, all'apertura, all'esercizio, allo svolgimento di attività ambulatoriale per esterni, all'ampliamento, alla trasformazione, alla pubblicità di case di cura private)

1. I progetti per la costruzione, l'ampliamento e la trasformazione di immobili destinati all'attività di casa di cura privata devono essere approvati dalla Regione con provvedimento dirigenziale.

2. Non possono essere aperte o tenute in esercizio case di cura private senza l'autorizzazione.

3. Il provvedimento autorizzativo all'apertura e all'esercizio, da adottarsi previa verifica dei requisiti di cui al successivo art. 4, deve specificare:

- la ditta e gli estremi anagrafici del titolare o, qualora non si tratti di persona fisica, la ragione sociale e i dati anagrafici di tutti i soci illimitatamente responsabili, nonché dei rappresentanti legali;
- il tipo dell'attività sanitaria autorizzata;
- il numero dei posti letto e la destinazione nosologica degli stessi in relazione alle specialità esercitate;
- le generalità del direttore sanitario e i titoli da questi posseduti;
- la struttura dei locali e la loro specifica destinazione;
- le attrezzature igienico-sanitarie in dotazione.

4. Con il medesimo provvedimento di cui al comma precedente deve essere approvato il regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento della casa di cura.

5. Lo svolgimento di attività ambulatoriale di diagnostica e terapia strumentale e di laboratorio, anche nei confronti di soggetti non ricoverati, è soggetto ad autorizzazione specifica, distinta da quella prevista per la casa di cura nel suo complesso rilasciata dagli enti titolari della funzione autorizzativa, rispettivamente la Regione o il comune, ciascuno per la parte di propria competenza.

6. L'ampliamento e/o la trasformazione anche parziale di una casa di cura privata sono soggetti ad autorizzazione della Regione con provvedimento dirigenziale; tale autorizzazione deve specificare gli elementi di cui ai precedenti terzo e quarto comma rispetto ai quali vengono apportate modificazioni.

7. Qualsiasi variazione degli elementi che hanno formato oggetto di precedente autorizzazione è soggetta ad ulteriore autorizzazione da parte della Regione o del comune, secondo le rispettive competenze.

8. La pubblicità a mezzo stampa o di qualsiasi altro tipo, in conformità a quanto previsto dall'art. 201 del Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, è soggetta ad autorizzazione della Giunta Regionale, che adotta il relativo provvedimento, sentito l'Ordine dei Medici della Provincia sul cui territorio insiste la casa di cura.

9. (abrogato).

Il testo dell'articolo 3 della l.r. 5/1987, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“ Art. 3 (Procedura per il rilascio delle autorizzazioni)

1. La richiesta delle autorizzazioni di cui alla presente legge e la relativa documentazione devono essere indirizzate alla Amministrazione Regionale e, per conoscenza, all'Unità Socio Sanitaria Locale competente per territorio.

La richiesta suddetta deve essere sottoscritta con la firma autenticata del richiedente o del rappresentante legale e deve contenere tutti gli elementi utili alla valutazione della richiesta stessa nonché la relativa documentazione, con particolare riferimento a quanto specificato nei commi successivi.

2. Per l'autorizzazione del progetto di costruzione di casa di cura privata, alla richiesta di cui al primo comma va allegato il progetto stesso ed una relazione, redatta dal progettista e da un medico esperto in igiene e tecnica ospedaliera, dalla quale risultino:

- il rapporto con le previsioni ed indicazioni del Piano socio-sanitario regionale;
- i criteri urbanistici di scelta dell'area, le sue caratteristiche e la rispondenza alle indicazioni del Piano regolatore vigente;
- l'utilizzazione dell'area e la sua sistemazione in relazione all'orientamento, alla morfologia del terreno ed alla vegetazione esistente;
- il rapporto del progetto con le condizioni climatiche locali, quali temperatura, umidità relativa, ventosità e soleggiamento;
- i concetti igienico-sanitari e funzionali che hanno informato la redazione del progetto, con particolare riferimento al sistema dei percorsi orizzontali e verticali;

- l'aggregazione dei corpi di fabbrica, i criteri distributivi dei servizi diagnostico-terapeutici per i malati interni e per quelli esterni, dei locali di degenza completa e diurna e dei servizi generali;
- le caratteristiche strutturali dei corpi di fabbrica e le caratteristiche specifiche dei materiali e componenti impiegati;
- la capacità ricettiva complessiva e delle singole unità di degenza, nonché le specialità che si intendono attivare;
- i sistemi previsti per l'approvvigionamento idrico, lo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, nonché per la ventilazione, il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria ed, in genere, per altri servizi generali ed impianti tecnologici;
- la descrizione delle apparecchiature sanitarie previste per i vari settori funzionali, con la precisazione delle modalità di installazione.

3. Per l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio di casa di cura privata, la richiesta di cui al precedente primo comma deve indicare:

- la speciale natura dell'attività sanitaria che si intende svolgere;
- la dotazione di posti letto e la destinazione nosologica degli stessi in relazione alle specialità esercitate;
- le attrezzature igienico-sanitarie che si intendono installare.

All'istanza suddetta vanno altresì allegati:

- la planimetria dei locali;
- il regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento della casa di cura;
- la documentazione relativa al direttore sanitario responsabile, che dovrà avere i requisiti di cui all'art. 4 della presente legge;
- l'elenco del personale medico e non medico di cui la casa di cura si impegna a dotarsi per l'esercizio dell'attività;
- la copia, qualora la richiesta non provenga da persona fisica, dell'atto costitutivo della società ovvero, se si tratta di Ente morale, dell'atto costitutivo e dello Statuto dell'Ente;
- la documentazione da cui risultino gli estremi anagrafici dei legali rappresentanti, nonché copia del certificato del casellario giudiziale del richiedente l'autorizzazione e dei rappresentanti legali dell'Ente dal quale risultino eventuali precedenti in materia penale, civile e amministrativa.

4. Apposita richiesta deve essere presentata per l'autorizzazione allo svolgimento - da parte della casa di cura - di attività ambulatoriale nei confronti di non ricoverati, conformemente a quanto stabilito al quinto comma del precedente art. 2.

5. Per l'autorizzazione all'ampliamento o alla trasformazione anche parziale di una casa di cura privata già autorizzata all'apertura e all'esercizio, la relativa istanza deve contenere gli elementi di valutazione di cui al secondo e terzo comma del presente articolo, limitatamente a quegli aspetti che si intende modificare.

6. Con la richiesta per l'autorizzazione alla effettuazione di pubblicità deve essere presentato il testo della stessa ovvero, qualora si tratti di pubblicità con mezzi diversi dalla stampa, tutto il materiale necessario alla esatta configurazione della medesima.

7. L'Unità Socio Sanitaria Locale verifica, in ordine alla richiesta di autorizzazione presentata, la rispondenza della stessa a quanto stabilito nei commi precedenti ed esprime proprie considerazioni nel merito della richiesta stessa, inoltrandole alla Regione entro trenta giorni dal ricevimento di tale richiesta, unitamente alla documentazione in suo possesso che possa essere a qualsiasi titolo utile alla valutazione dell'istanza.

8. L'Amministrazione Regionale espleta gli accertamenti ed ogni verifica tecnica necessaria circa la sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste dalla presente legge, con particolare riguardo a quanto stabilito dal successivo art. 4.

Il testo dell'articolo 4 della l.r. 5/1987, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“ Art. 4 (Tipologia e requisiti delle case di cura private)

1. Le case di cura private possono essere:

- 1) case di cura medico-chirurgiche generali, destinate ad ammalati di forme morbose pertinenti alla medicina generale, alla chirurgia generale ed eventualmente a specialità mediche e chirurgiche;
- 2) case di cura mediche, destinate prevalentemente ad ammalati di forme morbose pertinenti alla medicina generale ed a specialità mediche;
- 3) case di cura chirurgiche, destinate prevalentemente ad ammalati di forme morbose pertinenti alla chirurgia generale ed a specialità chirurgiche;
- 4) case di cura ad indirizzo polispecialistico, destinate ad ammalati di forme morbose pertinenti a due o più specialità, tutte rientranti nell'ambito della medicina generale oppure della chirurgia generale;
- 5) case di cura ad indirizzo monospecialistico, destinate ad ammalati di forme morbose pertinenti ad una sola specialità, medica o chirurgica;
- 6) case di cura ad indirizzo specifico (neuropsichiatriche, sanatoriali, riabilitative, ecc.).

2. L'apertura e l'esercizio di case di cura private sul territorio piemontese sono subordinati al possesso dei requisiti stabiliti dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento. <=1

3. Le case di cura private devono avere un direttore sanitario che è responsabile della organizzazione e della funzionalità dei servizi igienico-sanitari.

4. Il direttore sanitario di casa di cura privata deve, in particolare, svolgere i compiti e possedere i requisiti stabiliti nell'allegato di cui al precedente secondo comma.

5. La nomina del direttore sanitario è subordinata ad autorizzazione rilasciata dalla Regione con provvedimento dirigenziale, su proposta della casa di cura interessata.

6. Eventuali temporanee sostituzioni potranno aver luogo nei termini stabiliti al punto 25 dell'allegato di cui al precedente secondo comma, con l'obbligo della casa di cura di informare, di volta in volta e motivatamente, l'Unità Socio Sanitaria Locale competente e l'Amministrazione Regionale nel termine massimo di dieci giorni dall'inizio della sostituzione stessa; tale sostituzione non può essere superiore ai sessanta giorni, rinnovabili previa richiesta adeguatamente motivata e documentata.

7. Al direttore sanitario è vietata ogni attività di diagnosi e cura nell'ambito della casa di cura, qualora la stessa sia dotata di oltre 150 posti letto.

Il testo dell'articolo 8 della l.r. 5/1987, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“ Art. 8 (Vigilanza sulle case di cura private)

1. La vigilanza sulle case di cura private viene esercitata dalle aziende sanitarie, che provvedono a segnalare alla struttura regionale competente in materia di sanità le irregolarità che possano comportare l'assunzione di provvedimenti di cui all'articolo 9, fermo restando l'obbligo di verifica e segnalazione periodica di cui all'articolo 7, commi 7 e 8.

2. È fatto obbligo ai responsabili delle case di cura private in esercizio sul territorio regionale di:

a) - fornire alla Unità Socio Sanitaria Locale e alla Amministrazione Regionale le notizie che formano oggetto dell'attività di vigilanza e la relativa documentazione;

b) - informare per iscritto l'Unità Socio Sanitaria Locale territorialmente competente e l'Amministrazione Regionale di ogni modifica rispetto alla situazione della casa di cura esistente all'atto dell'adozione dei provvedimenti autorizzativi o a quelli di conferma di cui al precedente art. 5, ovvero di ogni evento rilevante per il Servizio sanitario.

3. I rappresentanti legali della casa di cura privata sono tenuti a fornire, su richiesta, gli elementi di conoscenza necessari alla individuazione di tutti i componenti la società eventualmente titolare della proprietà della casa di cura stessa.

4. L'Amministrazione Regionale può disporre interventi di vigilanza nell'ambito di quanto forma oggetto della propria competenza autorizzativa.

Il testo dell'articolo 9 della l.r. 5/1987, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“ Art. 9 (Sanzioni)

1. In caso di accertata inadempienza alle disposizioni della presente legge, l'Amministrazione Regionale, su segnalazione dell'Unità Socio Sanitaria Locale, o d'ufficio, diffida la casa di cura ad eliminare la causa di inadempienza, stabilendo un congruo termine entro cui ciò deve avvenire.

2. Scaduto il termine stabilito nella diffida senza che sia stato ottemperato alla diffida stessa, l'autorizzazione all'esercizio a suo tempo rilasciata alla casa di cura privata resta automaticamente sospesa.

3. La Regione, con provvedimento dirigenziale, può disporre la sospensione o la revoca definitiva della autorizzazione all'apertura e all'esercizio, nel caso di gravi e/o reiterate infrazioni alle disposizioni della presente legge.

4. In relazione alle inadempienze riscontrate la Regione può provvedere all'irrogazione di una sanzione amministrativa da un minimo di 2.000 euro fino a un massimo di 20.000 euro, ed all'introito dei relativi proventi; per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni pecuniarie si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

5. Le sanzioni previste dal presente articolo vengono irrogate dall'Amministrazione Regionale su proposta degli organi della Unità Socio Sanitaria Locale, o d'ufficio.

Note all'articolo 18

Il testo dell'articolo 5 della l.r. 55/1987, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“ Art. 5 (Punto di prelievo)

1. Oltre al punto prelievo ubicato nella sede di esecuzione di analisi la quale si identifica con la sede del laboratorio, a domanda possono essere autorizzati, con le procedure di cui alla presente legge e quali strutture decentrate, due punti prelievo, ovunque ubicati nel territorio della Regione.

1 bis. In caso di aggregazione di più laboratori di analisi già autorizzati, al nuovo laboratorio risultante dall'aggregazione può essere autorizzato un numero complessivo di punti di prelievo pari a quelli in funzione all'atto della domanda di aggregazione, ivi compresi i punti di prelievo presenti nelle sedi operative che si prevede di chiudere. L'eventuale trasferimento dei punti di prelievo derivanti da una aggregazione è soggetta alla verifica ai sensi dell'articolo 8 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421).

2. L'autorizzazione all'attivazione dei punti di prelievo esterni al laboratorio e' temporanea e puo' essere revocata con motivato provvedimento, informata la competente commissione consiliare.

3. Il direttore di cui al successivo articolo 10 e' responsabile anche della funzionalita' e organizzazione dei punti di prelievo dipendenti dal laboratorio, in ordine al corretto prelievo dei campioni, al loro adeguato e tempestivo trasporto, nonche' alla sollecita consegna dei referti.

[4] Non e' consentita l'attivazione di punti di prelievo mobili.

5. E' consentito il prelievo a domicilio per pazienti impossibilitati ad aderire al laboratorio o ai punti di prelievo.

[6] Limitatamente agli accertamenti preventivi e periodici previsti dal D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 e successive modificazioni e integrazioni, i laboratori possono effettuare prelievi anche sui posti di lavoro presso locali idonei o mediante strutture mobili dandone comunicazione all'U.S.S.L. ove ha sede l'azienda presso la quale si eseguono i prelievi; la responsabilita' igienico organizzativa dei prelievi e' del Direttore di cui al successivo articolo 10.

Note all'articolo 19

Il testo dell'articolo 3 del d.lgs. 502/1992 è il seguente:

“3. Organizzazione delle unità sanitarie locali.

1. Le regioni, attraverso le unità sanitarie locali, assicurano i livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, avvalendosi anche delle aziende di cui all'articolo 4.

1-bis. In funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le unità sanitarie locali si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioni regionali. L'atto aziendale individua le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale, soggette a rendicontazione analitica.

1-ter. [Le aziende di cui ai commi 1 e 1-bis informano la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e sono tenute al rispetto del vincolo di bilancio, attraverso l'equilibrio di costi e ricavi, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie. Agiscono mediante atti di diritto privato. I contratti di fornitura di beni e servizi, il cui valore sia inferiore a quello stabilito dalla normativa comunitaria in materia, sono appaltati o contrattati direttamente secondo le norme di diritto privato indicate nell'atto aziendale di cui al comma 1-bis].

1-quater. Sono organi dell'azienda il direttore generale, il collegio di direzione e il collegio sindacale. Il direttore generale adotta l'atto aziendale di cui al comma 1-bis; è responsabile della gestione complessiva e nomina i responsabili delle strutture operative dell'azienda. Il direttore generale è coadiuvato, nell'esercizio delle proprie funzioni, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario. Le regioni disciplinano forme e modalità per la direzione e il coordinamento delle attività socio-sanitarie a elevata integrazione sanitaria. Il direttore generale si avvale del Collegio di direzione di cui all'articolo 17 per le attività ivi indicate.

1-quinquies. Il direttore amministrativo e il direttore sanitario sono nominati dal direttore generale. Essi partecipano, unitamente al direttore generale, che ne ha la responsabilità, alla direzione dell'azienda, assumono diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza e concorrono, con la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni della direzione generale.

2. [L'unità sanitaria locale provvede ad assicurare i livelli di assistenza di cui all'articolo 1 nel proprio ambito territoriale].

3. L'unità sanitaria locale può assumere la gestione di attività o servizi socio-assistenziali su delega dei singoli enti locali con oneri a totale carico degli stessi, ivi compresi quelli relativi al personale, e con specifica contabilizzazione. L'unità sanitaria locale procede alle erogazioni solo dopo l'effettiva acquisizione delle necessarie disponibilità finanziarie.

4. [Sono organi dell'unità sanitaria locale il direttore generale ed il collegio dei revisori. Il direttore generale è coadiuvato dal direttore amministrativo, dal direttore sanitario e dal consiglio dei sanitari nonché dal coordinatore dei servizi sociali, nel caso previsto dal comma 3 in conformità alla normativa regionale e con oneri a carico degli enti locali di cui allo stesso comma].

5. Le regioni disciplinano, entro il 31 marzo 1994, nell'ambito della propria competenza le modalità organizzative e di funzionamento delle unità sanitarie locali prevedendo tra l'altro:

a) [la riduzione, sentite le province interessate, delle unità sanitarie locali, prevedendo per ciascuna un ambito territoriale coincidente di norma con quello della provincia. In relazione a condizioni territoriali particolari, in specie delle aree montane, ed alla densità e distribuzione della popolazione, la regione prevede ambiti territoriali di estensione diversa];

b) [l'articolazione delle unità sanitarie locali in distretti];

c) [i criteri per la definizione dei rapporti attivi e passivi facenti capo alle preesistenti unità sanitarie locali e unità socio-sanitarie locali];

d) [il finanziamento delle unità sanitarie locali che tenga conto della natura aziendale delle stesse nonché del bacino d'utenza da servire e delle prestazioni da erogare];

e) [le modalità di vigilanza e controllo sulle unità sanitarie locali];

f) [il divieto alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere di cui all'art. 4 di ricorrere a qualsiasi forma di indebitamento, fatte salve:

1) l'anticipazione, da parte del tesoriere, nella misura massima di un dodicesimo dell'ammontare annuo delle entrate previste nel bilancio di competenza, al netto delle partite di giro;

2) la contrazione di mutui o l'accensione di altre forme di credito, di durata non superiore a dieci anni, per il finanziamento di spese di investimento e previa autorizzazione regionale, fino ad un ammontare complessivo delle relative rate, per capitale ed interessi, non superiore al 15 per cento delle entrate proprie correnti previste nel bilancio annuale di competenza, ad esclusione della quota di Fondo sanitario nazionale di parte corrente attribuita alla regione];

g) i criteri per la definizione delle dotazioni organiche e degli uffici dirigenziali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere nonché i criteri per l'attuazione della mobilità del personale risultato in esubero, ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Tutti i poteri di gestione, nonché la rappresentanza dell'unità sanitaria locale, sono riservati al direttore generale. Al direttore generale compete in particolare, anche attraverso l'istituzione dell'apposito servizio di controllo interno di cui all'art. 20, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, verificare, mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I provvedimenti di nomina dei direttori generali delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono adottati esclusivamente con riferimento ai requisiti di cui all'articolo 1 del D.L. 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590, senza necessità di valutazioni comparative (31). [Il direttore generale è nominato, previo specifico avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, dalla regione, tra gli iscritti nell'apposito elenco nazionale istituito presso il Ministero della sanità di cui al comma 10]. [La nomina del direttore generale deve essere effettuata nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di vacanza dell'ufficio e, in sede di prima applicazione, dalla data di istituzione dell'unità sanitaria locale e comunque non oltre il 30 aprile 1994]. [Scaduto tale termine, qualora la regione non vi abbia provveduto, la nomina del direttore generale è effettuata previa diffida, dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità]. L'autonomia di cui al comma 1 diviene effettiva con la prima immissione nelle funzioni del direttore generale. [Il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile, e non può comunque protrarsi oltre il settantesimo anno di età]. I contenuti di tale contratto, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono fissati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri della sanità, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e per gli affari regionali sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Il direttore generale è tenuto a motivare i provvedimenti assunti in difformità dal parere reso dal direttore sanitario, dal direttore amministrativo e dal consiglio dei sanitari. In caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o di impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore amministrativo o dal direttore sanitario su delega del direttore generale o, in mancanza di delega, dal direttore più anziano per età. Ove l'assenza o l'impedimento si protragga oltre sei mesi si procede alla sostituzione. [Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o di principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, la regione risolve il contratto dichiarandone la decadenza e provvede alla sostituzione del direttore generale]. [In caso di inerzia da parte delle regioni, previo invito ai predetti organi ad adottare le misure adeguate, provvede in via sostitutiva il Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della sanità] (38). [Le regioni determinano in via generale i parametri di valutazione dell'attività dei direttori generali delle aziende, avendo riguardo al raggiungimento degli obiettivi assegnati nel quadro della programmazione regionale, con particolare riferimento alla efficienza, efficacia e funzionalità dei servizi sanitari].

7. [Il direttore amministrativo ed il direttore sanitario sono nominati con provvedimento motivato del direttore generale] . [Al rapporto di lavoro si applica la disciplina di cui al comma 6]. [Essi cessano dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale e possono essere riconfermati] . [Per gravi motivi, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario possono essere sospesi o dichiarati decaduti dal direttore generale con provvedimento motivato]. Il direttore sanitario è un medico [in possesso della idoneità nazionale di cui all'art. 17] che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione. Il direttore sanitario dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico-sanitari e fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza. Il direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione. Il direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi dell'unità sanitaria locale [e fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza]. [Le regioni disciplinano le funzioni del coordinatore dei

servizi sociali in analogia alle disposizioni previste per i direttori sanitario e amministrativo]. Nelle aziende ospedaliere, nelle aziende ospedaliere-universitarie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, costituiti da un unico presidio, le funzioni e i compiti del direttore sanitario di cui al presente articolo e del dirigente medico di cui all'articolo 4, comma 9, del presidio ospedaliero sono svolti da un unico soggetto avente i requisiti di legge. Sono soppresse le figure del coordinatore amministrativo, del coordinatore sanitario e del sovrintendente sanitario, nonché l'ufficio di direzione.

8. [Per i pubblici dipendenti la nomina a direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario determina il collocamento in aspettativa senza assegni; il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei relativi contributi, comprensivi delle quote a carico del dipendente, nonché dei contributi assistenziali, calcolati sul trattamento stipendiale spettante al medesimo ed a richiedere il rimborso del correlativo onere alle unità sanitarie locali interessate, le quali procedono al recupero delle quote a carico dall'interessato. Qualora il direttore generale, il direttore sanitario ed il direttore amministrativo siano dipendenti privati sono collocati in aspettativa senza assegni con diritto al mantenimento del posto].

9. [Il direttore generale non è eleggibile a membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, dei consigli e assemblee delle regioni e del Parlamento, salvo che le funzioni esercitate non siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata dei predetti organi. In caso di scioglimento anticipato dei medesimi, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate sono cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. In ogni caso il direttore generale non è eleggibile nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'unità sanitaria locale presso la quale abbia esercitato le sue funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. Il direttore generale che sia stato candidato e non sia stato eletto non può esercitare per un periodo di cinque anni le sue funzioni in unità sanitarie locali comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni. La carica di direttore generale è incompatibile con quella di membro del consiglio e delle assemblee delle regioni e delle province autonome, di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore di comunità montana, di membro del Parlamento, nonché con l'esistenza di rapporti anche in regime convenzionale con la unità sanitaria locale presso cui sono esercitate le funzioni o di rapporti economici o di consulenza con strutture che svolgono attività concorrenziali con la stessa. La predetta normativa si applica anche ai direttori amministrativi ed ai direttori sanitari. La carica di direttore generale è altresì incompatibile con la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente, ancorché in regime di aspettativa senza assegni, con l'unità sanitaria locale presso cui sono esercitate le funzioni].

10. [Il Ministero della sanità cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti per lo svolgimento della funzione di direttore generale. L'elenco è predisposto, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, da una commissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, e composta da un magistrato del Consiglio di Stato con funzioni di presidente di sezione, che la presiede, dal direttore generale della Direzione generale del Ministero della sanità che cura la tenuta dell'elenco e da altri cinque membri, individuati tra soggetti estranei all'amministrazione statale e regionale in possesso di comprovate competenze ed esperienze nel settore dell'organizzazione e della gestione dei servizi sanitari, rispettivamente uno dal Presidente del Consiglio dei Ministri, uno dal CNEL, uno dal Ministro della sanità e due dal presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Nella provincia autonoma di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta i direttori generali sono individuati tra gli iscritti in apposito elenco, rispettivamente provinciale e regionale, predisposto da una commissione nominata dal presidente della provincia autonoma di Bolzano e della regione Valle d'Aosta ed i cui membri sono nominati con le stesse modalità previste per la commissione nazionale. Gli elenchi sono predisposti nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di bilinguismo e, per la provincia autonoma di Bolzano, di riserva proporzionale dei posti nel pubblico impiego. I predetti elenchi provinciale e regionale sono costituiti con l'osservanza dei principi e dei criteri fissati per gli elenchi nazionali ed hanno validità limitata ai territori provinciale e regionale. La commissione provvede alla costituzione ed all'aggiornamento dell'elenco secondo principi direttivi resi pubblici ed improntati a criteri di verifica dei requisiti. All'elenco possono accedere, a domanda, i candidati che non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età, che siano in possesso del diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata attività professionale di direzione tecnica o amministrativa in enti, strutture pubbliche o private di media o grande dimensione, con esperienza acquisita per almeno cinque anni e comunque non oltre i due anni precedenti a quello dell'iscrizione. Il predetto elenco deve essere altresì integrato ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 27.

11. Non possono essere nominati direttori generali, direttori amministrativi o direttori sanitari delle unità sanitarie locali:

a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 166 del codice penale;

- b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
- c) coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'art. 15 della L. 3 agosto 1988, n. 327, e dall'art. 14, L. 19 marzo 1990, n. 55;
- d) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata.

12. Il consiglio dei sanitari è organismo elettivo dell'unità sanitaria locale con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria ed è presieduto dal direttore sanitario. Fanno parte del consiglio medici in maggioranza ed altri operatori sanitari laureati - con presenza maggioritaria della componente ospedaliera medica se nell'unità sanitaria locale è presente un presidio ospedaliero - nonché una rappresentanza del personale infermieristico e del personale tecnico sanitario. Nella componente medica è assicurata la presenza del medico veterinario. Il consiglio dei sanitari fornisce parere obbligatorio al direttore generale per le attività tecnico-sanitarie, anche sotto il profilo organizzativo, e per gli investimenti ad esse attinenti. Il consiglio dei sanitari si esprime altresì sulle attività di assistenza sanitaria. Tale parere è da intendersi favorevole ove non formulato entro il termine fissato dalla legge regionale. La regione provvede a definire il numero dei componenti nonché a disciplinare le modalità di elezione e la composizione ed il funzionamento del consiglio.

13. [Il collegio dei revisori dura in carica cinque anni ed è composto da tre membri, di cui uno designato dalla regione, uno designato dal Ministro del tesoro, scelto tra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato ed uno designato dal sindaco o dalla conferenza dei sindaci o dai presidenti dei consigli circoscrizionali]. [Il predetto collegio è integrato da altri due membri, dei quali uno designato dalla regione ed uno designato dal Ministro del tesoro scelto tra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato, per le unità sanitarie locali il cui bilancio di previsione comporti un volume di spesa di parte corrente superiore a duecento miliardi]. [I revisori, ad eccezione della rappresentanza del Ministero del tesoro, sono scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88]. Il direttore generale dell'unità sanitaria locale nomina i revisori con specifico provvedimento e li convoca per la prima seduta. Il presidente del collegio viene eletto dai revisori all'atto della prima seduta. Ove a seguito di decadenza, dimissioni o decessi il collegio risultasse mancante di uno o più componenti, il direttore generale provvede ad acquisire le nuove designazioni dalle amministrazioni competenti. In caso di mancanza di più di due componenti dovrà procedersi alla ricostituzione dell'intero collegio. Qualora il direttore generale non proceda alla ricostituzione del collegio entro trenta giorni, la regione provvede a costituirlo in via straordinaria con un funzionario della regione e due designati dal Ministro del tesoro. Il collegio straordinario cessa le proprie funzioni all'atto dell'insediamento del collegio ordinario. L'indennità annua lorda spettante ai componenti del collegio dei revisori è fissata in misura pari al 10 per cento degli emolumenti del direttore generale dell'unità sanitaria locale. Al presidente del collegio compete una maggiorazione pari al 20 per cento dell'indennità fissata per gli altri componenti. [Il collegio dei revisori vigila sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni ed assestamento]. [Il collegio accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e può chiedere notizie al direttore generale sull'andamento dell'unità sanitaria locale]. [I revisori possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo].

14. Nelle unità sanitarie locali il cui ambito territoriale coincide con quello del comune, il sindaco, al fine di corrispondere alle esigenze sanitarie della popolazione, provvede alla definizione, nell'ambito della programmazione regionale, delle linee di indirizzo per l'impostazione programmatica dell'attività, esamina il bilancio pluriennale di previsione ed il bilancio di esercizio e rimette alla regione le relative osservazioni, verifica l'andamento generale dell'attività e contribuisce alla definizione dei piani programmatici trasmettendo le proprie valutazioni e proposte al direttore generale ed alla regione. Nelle unità sanitarie locali il cui ambito territoriale non coincide con il territorio del comune, le funzioni del sindaco sono svolte dalla conferenza dei sindaci o dei presidenti delle circoscrizioni di riferimento territoriale tramite una rappresentanza costituita nel suo seno da non più di cinque componenti nominati dalla stessa conferenza con modalità di esercizio delle funzioni dettate con normativa regionale.”.

Note all'articolo 20

Il testo dell'articolo 5 della l.r. 9/2016 è il seguente:

“Art. 5. (Collocazione degli apparecchi per il gioco lecito)

1. Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 in locali che si trovano ad una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, inferiore a trecento metri per i comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti e inferiore a cinquecento metri per i comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti da:

a) istituti scolastici di ogni ordine e grado;

b) centri di formazione per giovani e adulti;

c) luoghi di culto;

d) impianti sportivi;

e) ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario;

f) strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile ed oratori;

- g) istituti di credito e sportelli bancomat;
- h) esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati;
- i) movicentro e stazioni ferroviarie.

2. I comuni possono individuare altri luoghi sensibili in cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1, tenuto conto dell'impatto degli insediamenti sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico ed il disturbo della quiete pubblica.

3. Le vetrine dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 non devono essere oscurate con pellicole, tende, manifesti o altro oggetto utile a limitare la visibilità dall'esterno.”.

Note all'articolo 22

Il testo dell'articolo 4 della l.r. 1/2000, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“ Art. 4 (Funzioni e compiti amministrativi della Regione. Strumenti di programmazione)

1. La Regione esercita le seguenti funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale:

- a) indirizzo, promozione, coordinamento e controllo di tutti i servizi di trasporto pubblico locale con particolare attenzione al servizio regionale al fine di garantire la necessaria integrazione tra le diverse modalità di trasporto;
- b) programmazione della rete e dei servizi regionali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);
- c) amministrazione dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale, nonché dei servizi aerei ed elicotteristici, dei servizi lacuali del lago Maggiore.

2. La Regione svolge le funzioni di cui al comma 1 attraverso l'elaborazione del piano regionale della mobilità e dei trasporti e del programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale.

3. Il piano regionale dei trasporti è lo strumento di indirizzo e di sintesi della politica regionale del settore, ed in conformità con le indicazioni del piano regionale di sviluppo:

- a) fornisce contributo all'elaborazione del piano generale dei trasporti e costituisce lo strumento di indirizzo e coordinamento della pianificazione degli enti locali;
- b) delinea l'assetto delle infrastrutture e dei servizi regionali e li coordina con la rete delle comunicazioni internazionali, nazionali e locali;
- c) individua i costi degli interventi e le priorità d'attuazione.

3 bis. Il piano regionale della mobilità e dei trasporti si declina in piani di settore che afferiscono alle politiche del trasporto pubblico, della logistica, delle infrastrutture di trasporto, della sicurezza stradale.

3 ter. I piani di settore delimitano il quadro sistemico delle azioni delle politiche di settore, apportando i contenuti tecnici specifici necessari al raggiungimento degli obiettivi individuati nel piano regionale della mobilità e dei trasporti ponendo alla base di ogni piano di settore politiche per il raggiungimento di obiettivi di mobilità sostenibile e d'innovazione tecnologica applicata ai trasporti.

3 quater. I piani di settore sono implementati dai programmi di attuazione, pluriennali e annuali, che definiscono i fabbisogni di spesa, precisano, sulla base delle disponibilità di bilancio, l'ammontare dei finanziamenti, coordinandoli con quelli di altri soggetti erogatori di finanziamenti, pubblici e privati, e definiscono operativamente le azioni da finanziare e da attuare.

4. Il piano regionale della mobilità e dei trasporti è adottato dalla Giunta regionale, previa consultazione dei consigli provinciali, che si esprimono entro e non oltre trenta giorni dalla trasmissione della proposta di piano. Il Piano adottato è trasmesso al Consiglio regionale che lo approva con propria deliberazione previa acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali.

4 bis. I piani di settore ed i relativi programmi di attuazione, sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica, sono approvati dalla Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare competente.

5. Il programma triennale dei servizi di trasporto pubblico, in conformità con il piano regionale della mobilità e dei trasporti e con il piano di settore di riferimento, definisce, d'intesa con gli enti locali aggregati nel consorzio di cui all'articolo 8 :

- a) gli obiettivi di efficienza ed efficacia nella organizzazione e nella produzione dei servizi;
- b) l'assetto quantitativo e qualitativo dei servizi minimi;
- c) le risorse da destinare all'esercizio ed agli investimenti, specificando l'entità di quelle relative al trasporto ferroviario, la ripartizione tra servizi urbani ed extraurbani e quindi tra gli enti soggetti di delega;
- d) la politica tariffaria per l'integrazione e la promozione dei servizi;
- e) le modalità di attuazione e revisione dei contratti di servizio pubblico;
- f) il sistema di monitoraggio dei servizi;
- g) la rete e l'organizzazione dei servizi regionali amministrati dalla Regione e gli indirizzi di programmazione dei servizi regionali delegati agli enti locali.

6. Acquisita l'intesa di cui al comma 5 il programma triennale è sottoposto all'esame della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali.

7. Il programma triennale è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente e previa consultazione delle organizzazioni sindacali confederali, delle associazioni delle aziende di trasporto e delle associazioni dei consumatori.

8. (abrogato).

9. Per l'espletamento delle funzioni inerenti i servizi ferroviari di cui al comma 1, lettera c), la Regione stipula, ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. 422/1997 e secondo le indicazioni dell'articolo 8 del d.lgs. 422/1997, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del d.lgs. 400/1999, accordi di programma con il Ministero dei trasporti con i quali sono stabiliti:

a) l'attribuzione delle risorse trasferite per l'esercizio dei servizi attualmente gestiti dalla società Ferrovie dello Stato S.p.A.;

b) i tempi e le modalità del subentro di cui all'articolo 8 del d.lgs. 422/1997, nonché i finanziamenti diretti al risanamento tecnico ed economico e le risorse per la gestione degli impianti e del servizio.

10. La Regione disciplina la gestione delle infrastrutture ferroviarie ad essa conferite con apposito regolamento e secondo le disposizioni previste dall'articolo 8 del d.lgs. 422/1997, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del d.lgs. 400/1999.

11. La Regione organizza i servizi di trasporto pubblico locale sui laghi oggetto di gestione governativa mediante apposite società, anche con la partecipazione degli enti locali interessati, secondo quanto previsto all'articolo 29.

12. Tutte le altre funzioni e competenze sono conferite agli enti locali individuati nei successivi articoli.

Note all'articolo 23

Il testo dell'articolo 101 della l.r. 44/2000, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“ Art. 101 (Funzioni della Regione)

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale con propria deliberazione, acquisito il parere della Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali, con riferimento al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461 (Individuazione della rete autostradale e stradale nazionale, a norma dell'articolo 98, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), individua le strade da trasferire al demanio delle singole Province e quelle da mantenere al demanio regionale.

2. La Regione esercita, in materia di viabilità, le seguenti funzioni che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale:

a) programmazione, coordinamento e finanziamento della rete viaria trasferita dallo Stato, di concerto con le amministrazioni provinciali;

b) programmazione e coordinamento della gestione della rete viaria demaniale regionale.

2 bis. La programmazione di cui al comma 2 è svolta, in conformità con il piano regionale della mobilità e dei trasporti e con il piano di settore di riferimento, attraverso l'elaborazione di programmi di attuazione e investimento pluriennali e annuali.

3. Relativamente alle tratte autostradali, interamente comprese nel territorio regionale e non rientranti nella rete autostradale e stradale nazionale, la Regione provvede, in conformità con il Piano regionale della mobilità e dei trasporti e con il piano di settore di riferimento, alla:

a) individuazione e approvazione delle concessioni di costruzione e di esercizio;

b) determinazione delle modalità operative per la predisposizione e l'approvazione dei piani finanziari delle Società concessionarie;

c) determinazione e adeguamento delle tariffe di pedaggio;

d) progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione mediante concessione;

e) verifica del rispetto delle convenzioni di costruzione e di esercizio da parte delle Società concessionarie;

f) determinazione annuale delle tariffe relative alle licenze, alle concessioni ed alla esposizione della pubblicità.

Note all'articolo 24

Il testo dell'articolo 2 della l.r. 8/2008, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“ Art. 2 (Pianificazione e programmazione regionale)

1. Coerentemente alle indicazioni dell'Unione europea in materia di trasporti e di inserimento funzionale nelle reti transeuropee di trasporto, delle infrastrutture di trasporto delle merci e delle connesse attività di servizio, nonché coerentemente alle previsioni della pianificazione nazionale e regionale, in materia di mobilità e trasporti, la Regione provvede alla pianificazione, programmazione e realizzazione degli interventi relativi agli interporti ed alla logistica secondo i seguenti criteri e principi generali:

- a) promozione e valorizzazione delle potenzialità territoriali e delle sinergie con i territori contermini, anche a scala sovraregionale;
- b) potenziamento del trasporto delle merci su rotaia, con priorità alla valorizzazione delle infrastrutture già esistenti anche al fine di diminuire il congestionamento stradale e l'inquinamento atmosferico, nonché al fine di aumentare la sicurezza stradale, riducendo l'incidentalità;
- c) sviluppo di iniziative di marketing territoriale, di promozione e di sostegno a favore del settore della logistica;
- d) promozione delle iniziative di sostegno a favore di una mobilità eco-sostenibile delle merci;
- e) sostegno allo sviluppo di iniziative di logistica per la distribuzione urbana delle merci;
- f) miglioramento e razionalizzazione delle strutture di interscambio tra le diverse modalità di trasporto delle merci e valorizzazione e promozione degli interporti regionali;
- g) integrazione ed ottimizzazione dell'uso delle infrastrutture per il trasporto merci e per il trasporto passeggeri, dando priorità alle infrastrutture già esistenti <+2 anche attraverso lo sviluppo delle applicazioni di tecnologie innovative per l'incremento dei livelli di efficacia, di sicurezza e di efficienza.

2. Nel rispetto dei criteri e principi di cui al comma 1, la Regione:

- a) ricorre ad intese ed accordi di programma;
- b) partecipa ad associazioni e società;
- c) intraprende iniziative di concerto con altri enti, amministrazioni, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, autorità portuali ed aeroportuali, organismi, associazioni portatrici di interessi diffusi, nonché con gestori e realizzatori di centri logistici, di infrastrutture di trasporto e di telecomunicazione.

3. La Regione promuove l'interscambio, tra le amministrazioni pubbliche ed i gestori delle infrastrutture di trasporto e di intermodalità, dei dati e delle informazioni relative al trasporto delle merci ed ai flussi di traffico correlati.

Il testo dell'articolo 3 della l.r. 8/2008, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“ Art. 3 (Strumenti di pianificazione e programmazione)

1. La pianificazione e la programmazione regionale di cui all'articolo 2 è svolta, sentite le associazioni e le organizzazioni sindacali del trasporto e della logistica, attraverso l'elaborazione del piano regionale della logistica e dei programmi di attuazione, pluriennali e annuali.

2. Il piano regionale della logistica, in conformità con il piano regionale della mobilità e dei trasporti, è lo strumento che delinea il quadro sistemico delle azioni della politica di settore e che:

- a) fornisce un'analisi territoriale e settoriale della domanda, dell'offerta e del flusso merci, per le diverse modalità di trasporto;
- b) definisce scenari, criteri e l'assetto strategico per la politica regionale in materia di trasporto merci e di logistica, anche in relazione alle realtà portuali, alle aree logistiche contermini, nonché ai principali corridoi infrastrutturali sovra regionali;
- c) individua il sistema delle infrastrutture di trasporto delle merci esistenti, nonché gli interventi necessari a sviluppare l'intermodalità, il trattamento delle merci e l'accessibilità al sistema.

3. Il piano regionale della logistica ed i relativi programmi di attuazione, sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica, sono approvati dalla Giunta regionale, acquisito il parere preventivo della Conferenza Regioni-Autonomie Locali e della Commissione consiliare competente.

4. In applicazione degli indirizzi contenuti nel piano regionale della logistica, i programmi di attuazione definiscono criteri e modalità per:

- a) il completamento o potenziamento di infrastrutture interportuali già esistenti;
- b) la realizzazione di nuovi interporti, piattaforme logistiche e centri merci;
- c) la realizzazione di nuove dotazioni infrastrutturali a servizio di aree interportuali e piattaforme logistiche;
- d) gli interventi a favore degli operatori della logistica, del settore produttivo e trasportistico, nonché dei fornitori di servizi ad essi connessi, con iniziative mirate a favorire la competitività del sistema logistico compatibilmente con gli indirizzi comunitari;
- e) l'individuazione dei beneficiari, compresi gli enti locali, la definizione della commisurazione e delle modalità per la concessione dei contributi e dei finanziamenti di cui all'articolo 7;
- f) gli interventi sulle tecnologie.

Il testo dell'articolo 5 della l.r. 8/2008, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“ Art. 5 (Attuazione della programmazione regionale)

1. Per quanto di propria competenza, la Regione individua in Finpiemonte Partecipazioni s.p.a. il soggetto per attuare la programmazione regionale nel settore delle infrastrutture di trasporto e di interscambio delle merci relativamente alla realizzazione di centri logistici intermodali plurifunzionali e piattaforme logistiche, in conformità ai programmi di attuazione, di cui all'articolo 3, comma 4.

2. Finpiemonte Partecipazioni s.p.a. concorre all'attuazione dei documenti e delle direttive di programmazione settoriale secondo le finalità e le indicazioni in essi contenute, operando con criteri di economicità e di efficacia, nel rispetto dei criteri e dei principi di cui all'articolo 2.

3. Per le iniziative di cui al comma 1, l'attività di Finpiemonte Partecipazioni s.p.a. si uniforma alle linee di indirizzo espresse dalla Giunta regionale in apposita deliberazione da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio annuale di previsione.

4. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione, entro il termine di cui all'articolo 8, comma 2, della legge regionale 26 luglio 2007, n. 17 (Riorganizzazione societaria dell'Istituto Finanziario Regionale Piemontese e costituzione della Finpiemonte Partecipazioni s.p.a.), trasferisce a Finpiemonte Partecipazioni s.p.a., sotto forma di conferimento in aumento di capitale o in conto futuro di aumento di capitale o, in via transitoria, mediante intestazione fiduciaria, la proprietà delle partecipazioni attualmente detenute nelle società operanti nei settori di cui al comma 1.

5. Finpiemonte Partecipazioni s.p.a. acquisisce le partecipazioni attualmente detenute dalla Regione e da Finpiemonte s.p.a. in società operanti nei settori di cui al comma 1; può altresì acquisire partecipazioni in società che svolgono attività di interesse regionale nei settori di cui al comma 1, nonché connesse all'impiego di tecnologie applicative del sistema integrato merci e passeggeri.

Il testo dell'articolo 6 della l.r. 8/2008, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“ Art. 6 (Attuazione degli interventi)

1. I progetti inseriti nei programmi di attuazione di cui all'articolo 3 sono approvati dalla Regione con le procedure ordinarie o mediante conferenze di servizi ai sensi della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), fatte salve le procedure di verifica o valutazione dell'impatto ambientale ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione).

2. Qualora siano necessarie variazioni, anche integrative, agli strumenti urbanistici ed ai piani territoriali nonché relative ad immobili di natura demaniale civica o soggetti a diritti di uso civico, le variazioni sono efficaci, senza la necessità di ulteriori adempimenti, una volta approvato il progetto, sempre che siano stati acquisiti gli assensi e le intese da parte delle amministrazioni preposte alla tutela del territorio e degli enti locali interessati. La proposta di variazione urbanistica è pubblicata per almeno trenta giorni all'albo pretorio dei comuni interessati e nei successivi quindici giorni possono essere presentate osservazioni che sono esaminate in conferenza di servizi.

3. L'approvazione del progetto definitivo delle opere equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).

4. Ai fini dell'acquisizione delle aree necessarie, fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sull'espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), la Regione provvede tramite il soggetto di cui all'articolo 5, comma 1, mediante acquisto diretto o espropriazione.

Il testo dell'articolo 7 della l.r. 8/2008, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“ Art. 7 (Interventi finanziari per lo sviluppo della logistica)

1. La Regione, in conformità ai programmi di attuazione di cui all'articolo 3, concede contributi e finanziamenti per:

- a) il sostegno al settore logistico per studi, progettazioni ed attività di marketing territoriale atti ad avviare nuove iniziative per il potenziamento del sistema logistico regionale;
- b) la realizzazione di interventi infrastrutturali atti a garantire e migliorare l'accessibilità e la funzionalità plurimodale degli esistenti e dei futuri poli logistici territoriali;
- c) l'avvio e la realizzazione di servizi di trasporto ferroviario intermodale in partenza e in arrivo dai nodi logistici siti nel territorio regionale e sulle direttrici di transito nazionale e internazionale per compensare i differenti costi esterni e di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria rispetto a quella stradale, nonché per abbattere gli extracosti derivanti dalla presenza di penalizzazioni naturali e strutturali;
- d) l'incentivazione al settore produttivo organizzato per promuovere la terziarizzazione delle attività di logistica e di trasporto, secondo criteri di economicità e razionalizzazione del sistema;
- e) il sostegno alle imprese di trasporto e di logistica per l'implementazione delle nuove tecnologie informatiche e di comunicazione, anche al fine di creare nuove forme di lavoro qualificato e stabile;
- f) il sostegno allo sviluppo di iniziative di logistica per la distribuzione urbana delle merci, anche attraverso l'innovazione tecnologica dei sistemi di trasporto urbano, finalizzate alla razionalizzazione di trasporto delle merci nelle aree urbane e suburbane più congestionate;
- g) la promozione e l'incentivazione delle iniziative a supporto di una mobilità eco-sostenibile delle merci e dell'utilizzo di tecnologie che riducano la emissione di inquinanti ambientali.

2. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedano l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui gli aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato.

Il testo dell'articolo 8 della l.r. 8/2008, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“ Art. 8 (Disposizioni transitorie)

1. Fino all'approvazione del piano regionale della logistica, gli indirizzi, le azioni e gli interventi di cui alla presente legge si applicano agli ambiti di cui all'allegato A. Gli interventi sono attuati secondo le disposizioni di cui all'articolo 6.

2. Il completamento dell'infrastruttura interportuale S.I.T.O. Orbassano di cui all'allegato A costituisce ambito prioritario e urgente di intervento, a stralcio dei programmi di attuazione di cui all'articolo 3, comma 4. Le attività ed i procedimenti necessari al completamento sono comunque disciplinati ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 18 marzo 1982, n. 8 (Partecipazione della Regione Piemonte alla Società Interporto di Torino-S.I.T.O.-S.p.A.), come sostituito dalla legge regionale 11 aprile 2001, n. 8 ed ai sensi della legge regionale 25 marzo 1985, n. 26 (Attuazione articolo 5 della l.r. 18 marzo 1982, n. 8 e provvedimenti integrativi), nonché dei relativi provvedimenti attuativi.

Note all'articolo 25

Il testo dell'articolo 11 della l.r. 32/1982, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“ Art. 11 (Fuoristrada)

[1] Su tutto il territorio regionale e' vietato compiere, con mezzi motorizzati, percorsi fuoristrada.

[2] Tale divieto e' esteso anche ai sentieri di montagna e alle mulattiere, nonché alle piste e strade forestali che sono segnalate ai sensi della legge regionale 12 agosto 1981, n. 27 e della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45.

3. Le Unioni dei Comuni o i Comuni, in assenza di queste, possono individuare, dandone comunicazione alla Regione e dotandoli di opportuna segnalazione ai fini della loro validità, percorsi a fini turistici e sportivi non competitivi, su tracciati già esistenti sul territorio, anche in deroga a quanto disposto dai commi 1 e 2. Le Unioni dei Comuni o i Comuni, in assenza di queste disciplinano l'utilizzo di tali percorsi con proprio regolamento in coerenza con le finalità di tutela della presente legge e previa valutazione della stabilità idrogeologica, delle condizioni del tracciato e della compatibilità con le attività turistiche e le componenti naturalistiche e ambientali del territorio interessato. Tali percorsi hanno una durata non superiore a 5 anni ed il loro eventuale rinnovo può avvenire solo previa valutazione della sussistenza delle condizioni di idoneità verificate in sede di prima individuazione. I percorsi individuati anteriormente alla data del 30 giugno 2016 sono automaticamente decaduti alla data del 30 novembre 2016 e possono essere nuovamente individuati nel rispetto del presente comma.

4. Le amministrazioni provinciali ed i comuni possono interdire <+>previo parere vincolante della Regione <+6 il transito ai mezzi motorizzati, su strade di loro competenza, qualora sia ritenuto opportuno ai fini di tutela ambientale e sicurezza stradale. Da tali interdizioni sono esclusi:

a) residenti, conduttori di aziende agricole, proprietari o gestori di fondi agricoli e forestali non accessibili da strade aperte al pubblico;

b) i mezzi motorizzati dei soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) dalle amministrazioni provinciali alle operazioni di controllo della fauna;

[5] E' vietato parcheggiare veicoli nei prati, nelle zone boschive, in terreni agricoli; e' vietato calpestare i prati destinati a sfalcio, nonché i terreni sottoposti a coltura anche se non cintati e segnalati, fatta salva la normativa della L.R. 17 ottobre 1979, n. 60.

5 bis. In deroga ai comma 1, 2 e 5, il comune può autorizzare temporaneamente lo svolgimento di manifestazioni e gare motoristiche fuoristrada di mezzi assicurati, per un massimo di due volte all'anno e di durata non superiore a tre giorni ciascuna, disponendo l'obbligatorio ed immediato ripristino dello stato dei luoghi da parte degli organizzatori dell'evento. Le manifestazioni e le gare motoristiche fuoristrada di cui al presente comma possono essere autorizzate al di fuori degli alvei, fatta eccezione per gli attraversamenti a guado esistenti, delle zone umide, dei tracciati fuoristrada mantenuti o sistemati con contributi pubblici, delle aree della Rete ecologica regionale di cui all'articolo 2 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e delle biodiversità) e della rete escursionistica di cui alla legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte). Lo svolgimento delle gare autorizzate ai sensi del presente comma sui percorsi di cui al comma 3 non costituisce variazione dell'uso non competitivo dei predetti percorsi ai fini dell'applicazione della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione).

6. Sono esclusi dal divieto di cui ai commi da 1 a 5 i mezzi impiegati nei lavori agro-silvo-pastorali, nella sistemazione di piste sciistiche, nelle opere idraulico-forestali, nelle operazioni di pronto soccorso, di vigilanza forestale antincendio, di pubblica sicurezza, nonché i veicoli utilizzati per servizio pubblico e per motivati scopi professionali o impiegati dai proprietari, possessori o conduttori per il raggiungimento dei fondi serviti.

[7] L'esercizio dello sci d'erba e' consentito soltanto nelle aree a cio' destinate.

Il testo dell'articolo 36 della l.r. 32/1982, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“ Art. 36 (Vigilanza)

[1] La vigilanza sull'osservanza della presente legge e l'accertamento delle violazioni relative sono affidati al personale del Corpo Forestale, alle guardie di caccia e pesca, agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, alle guardie ecologiche volontarie ed agli agenti di polizia giudiziaria.

[2] Gli Enti competenti provvedono all'aggiornamento del suddetto personale per la materia di cui alla presente legge.

[3] I Comuni, le Province, le Comunita' Montane dispongono, mediante il personale di cui al 1° comma, anche su segnalazione e denuncia presentata da Enti, Associazioni o da singoli cittadini che dichiarino la loro identita', immediati sopralluoghi e verifiche per pervenire all'accertamento di eventuali trasgressioni, ferme restando la competenza e le procedure per l'irrogazione delle sanzioni di cui agli articoli 38 e 39.

[4] Il promotore della segnalazione puo' inviarne copia agli uffici regionali competenti.

[5] I Comuni relazionano periodicamente alla Regione sull'attivita' di vigilanza dettagliando, per quanto possibile, le generalita' dell'Ente o persona che ha presentato la segnalazione, dell'eventuale trasgressore, le sanzioni applicate e gli eventuali provvedimenti adottati.

[6] Chiunque puo' prendere visione ed estrarre copia, previo pagamento delle spese correnti, della relazione di cui al precedente comma.

Il testo dell'articolo 38 della l.r. 32/1982, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“ Art. 38 (Sanzioni amministrative)

1. Per le violazioni dei divieti e per l'inosservanza degli obblighi di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni:

a) per le violazioni previste dagli articoli 5 e 6 si applicano le sanzioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale);

b) per le violazioni previste dagli articoli 13, 14 e 26 si applica la sanzione da euro 40,00 a euro 240,00;

c) per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 11, per le quali è sempre possibile il sequestro amministrativo del mezzo, si applica la sanzione da euro 120,00 a euro 360,00. La sanzione è maggiorata da euro 300,00 a euro 1.000,00 nei casi in cui il mezzo motorizzato:

1) non risulti regolarmente immatricolato;

2) sia privo di targa, o con targa non regolare o totalmente o parzialmente illeggibile;

3) sia privo di assicurazione;

4) non venga fermato dal conducente in occasione di attività di controllo da parte dei soggetti autorizzati alla vigilanza;

d) per le attività e le manifestazioni motoristiche fuoristrada organizzate, anche parzialmente, al di fuori dei percorsi individuati ai sensi del comma 3 dell'articolo 11 o per le competizioni organizzate sui percorsi individuati ai sensi del comma 3 dell'articolo 11 in difetto delle procedure previste dalla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione) o per le manifestazioni e le gare motoristiche fuoristrada prive dell'autorizzazione in deroga ai sensi del comma 5 bis dell'articolo 11 o realizzate in difformità della stessa, si applica la sanzione di 10.420,00 euro a carico degli organizzatori, incrementata di 1000,00 euro per le manifestazioni fino a 50 partecipanti, di 1500,00 euro per le manifestazioni da 51 a 100 partecipanti, di 2000,00 euro per le manifestazioni da 101 a 200 partecipanti, di 3000,00 euro per le manifestazioni con più di 200 partecipanti. La stessa sanzione si applica agli organizzatori in caso di mancato rispetto delle prescrizioni impartite ai fini dello svolgimento delle manifestazioni e gare motoristiche fuoristrada e in caso di mancata esecuzione del ripristino ambientale dello stato dei luoghi;

e) per le violazioni di cui ai commi 5 e 7 dell'articolo 11 si applica la sanzione di euro 150,00;

f) per la violazione di cui al comma 1 dell'articolo 15 si applica la sanzione di euro 90,00 aumentata di euro 3,00 per ogni esemplare raccolto, detenuto, danneggiato o commerciato illegittimamente. La violazione di cui al comma 2 dell'articolo 15 comporta la sanzione di euro 30,00 aumentata di euro 3,00 per ogni esemplare raccolto in eccedenza al numero consentito;

g) per le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 16, 25 e 30 si applica la sanzione da euro 1.000,00 a euro 10.000,00;

h) per la violazione dei disposti di cui al comma 1 dell'articolo 20, di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 27, di cui all'articolo 28 si applica la sanzione di euro 90,00 aumentata di euro 3,00 per ogni esemplare eccedente la quantità consentita;

i) per la violazione del comma 2 dell'articolo 20 si applica la sanzione da euro 100,00 a euro 1.000,00;

l) per la violazione dei disposti di cui all' articolo 33 si applica la sanzione da euro 40,00 a euro 240,00;

m) per la violazione dei disposti di cui all'articolo 23 si applica la sanzione di euro 90,00;

n) per la violazione di cui all'articolo 27 comma 1 e di cui all'articolo 29 si applica la sanzione di euro 90,00 aumentata di euro 3,00 per ogni esemplare catturato.

2. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, media nazionale, verificatasi nei due anni precedenti. Seguendo tali criteri sono fissati entro il 28 febbraio dell'anno successivo al biennio, i nuovi valori delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 che si applicano con decorrenza dal 1 aprile successivo.

3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie così aggiornata è oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se è inferiore a detto limite.

3 bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano su tutto il territorio regionale, ivi comprese le aree protette, salvo che il fatto commesso nelle predette aree sia punito con una sanzione più elevata.

Il testo dell'articolo 40 della l.r. 32/1982, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“ Art. 40 (Proventi e relazione annuale)

1. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative applicate per violazione delle norme della presente legge, corrisposte ai sensi dell'articolo 16 della l. 689/1981 ovvero a seguito di ordinanza-ingiunzione, sono introitati nel bilancio delle province e della città metropolitana che, le utilizzano per attività di tutela ed educazione ambientale e in particolare per le attività di vigilanza e contenzioso svolte dal proprio personale o da quello direttamente coordinato.

2. (abrogato).

3. Le province e la città metropolitana trasmettono alla Regione entro il 30 giugno di ogni anno una relazione sullo stato di applicazione della presente legge con particolare riferimento ai provvedimenti adottati e all'impiego delle somme di cui al comma 1.

Note all'articolo 26

Il testo dell'articolo 2 della l.r. 45/1989, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“ Art. 2 (Categorie di opere e deleghe)

1. Gli interventi di cui all'articolo 1 si suddividono nelle seguenti categorie:

- a) interventi ed attività che comportino modificazione o trasformazione d'uso del suolo su aree non superiori a cinquemila metri quadrati o per volumi di scavo non superiori a duemilacinquecento metri cubi;
- b) interventi con valori di area o di volume superiori ai limiti indicati nella categoria a);
- c) interventi riferiti a:

- 1) opere e lavori di competenza regionale o realizzati con il contributo regionale;
- 2) opere e lavori pubblici o di interesse pubblico il cui importo a base d'asta dei lavori previsti nel progetto generale è superiore a duecentocinquanta milioni di lire;
- 3) attività estrattive, con esclusione di quelle disciplinate dalla legge regionale 22 novembre 1978, n. 69, e successive modifiche ed integrazioni, comprese le relative discariche, strade di accesso ed opere accessorie all'attività estrattiva;
- 4) impianti di risalita a fune e piste per la pratica dello sci, nonché le relative strade di accesso ed opere accessorie quali impianti di innevamento artificiale;
- 5) bacini ed invasi idrici;
- 6) impianti di smaltimento e deposito di rifiuti.

2. I valori di cui alle categorie a) e b) del comma 1° si intendono calcolati sulla base del progetto generale dell'intervento complessivo e comprendono le opere accessorie e le varianti in corso d'opera.

3. Le funzioni autorizzative relative agli interventi e alle attività compresi nella categoria a) di cui al comma 1° sono delegate ai Comuni nel cui territorio sono previsti i lavori. L'autorizzazione è rilasciata dal Sindaco, secondo le procedure dell'articolo 3.

4. Per gli interventi e le attività compresi nelle categorie b) e c) di cui al comma 1°, il provvedimento autorizzativo è rilasciato dal Presidente della Giunta Regionale visti i pareri istruttori emessi dall'Organo forestale competente e dal Settore Prevenzione del rischio meteorologico e sismico della Regione Piemonte. Il provvedimento autorizzativo è rilasciato dal Presidente della Giunta Regionale, con le stesse modalità previste dal presente comma, quando le opere ed i lavori compresi nella categoria a) di cui al comma 1°, interessano il territorio di più Comuni.

5. In relazione a particolari tipi di lavori la Giunta Regionale può stabilire norme tecniche e caratteristiche costruttive generali alle quali i lavori stessi debbono essere conformati.

6. Le strade e piste ad uso agro-silvo-pastorale sono interdette al passaggio di veicoli a motore con l'eccezione di quelli impiegati nei lavori agricoli e forestali, dei mezzi di vigilanza ed antincendio, dei mezzi dei proprietari e dei loro parenti in linea retta e collaterale del coniuge o possessori o conduttori dei fondi serviti, nonché dei mezzi di chi debba accedere ai luoghi per motivati scopi professionali o accedere a strutture agrituristiche.

7. Il divieto di passaggio di cui al comma precedente e' reso pubblico mediante l'affissione, a cura del titolare dell'autorizzazione, di un apposito cartello recante gli estremi della presente legge.

8. L'autorizzazione di cui alla presente legge costituisce anche autorizzazione all'abbattimento della vegetazione arborea e arbustiva radicata sui suoli interessati dalla modificazione o dalla trasformazione d'uso. La stessa, inoltre sostituisce l'autorizzazione prevista dall'articolo 56, lettera h), della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente agli scavi ed ai reinterri che non siano funzionali ad una successiva attivita' costruttiva.

9. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per le varianti progettuali che dovessero rendersi necessarie successivamente al rilascio del provvedimento autorizzativo.

10. I limiti d'importo indicati nel presente articolo e nell'articolo 6 possono essere periodicamente rivalutati con deliberazione della Giunta Regionale.

11. Salvo casi di forza maggiore, l'autorizzazione e' rilasciata entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, comprensiva di tutti gli atti previsti dalla deliberazione della Giunta Regionale di cui all'articolo 7. Trascorso inutilmente detto termine, per gli interventi di cui alla categoria a) del comma 1°, l'interessato puo' rivolgersi al Presidente della Giunta Regionale, che provvede a sollecitare il Sindaco fissando il termine entro cui deve pronunciarsi. Trascorso tale termine il Presidente della Giunta Regionale avoca a se' l'emissione dell'autorizzazione, che rilascia secondo le modalita' previste al comma 4°.

12. In caso di ripetuti ritardi o quando vengano accertate altre irregolarita', la Giunta Regionale puo' revocare la delega nei confronti del Comune inadempiente.

Note all'articolo 27

Il testo dell'articolo 7 della l.r. 39/1996, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“ Art. 7 (Delega alle province)

1. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative e tributarie e degli interessi di mora in attuazione di quanto previsto dalla presente legge sono introitate direttamente dalle province nei loro bilanci.

2. Il tributo, al netto della parte eventualmente rimborsata agli aventi titolo come previsto dal comma 4, è versato dalla Città metropolitana e dalle province alla Regione entro il mese successivo alla scadenza prevista dall'articolo 3, comma 30, della legge 549/1995.

3. Le somme derivanti dal recupero d'imposta sono versate dalle amministrazioni provinciali alla Regione, entro il mese successivo a quello di riscossione.

4. Le istanze di rimborso devono essere presentate alla provincia competente per territorio, che provvede all'istruttoria formale e ai relativi adempimenti.

5. Le province sono tenute a produrre annualmente alla Regione entro il 31 marzo di ogni anno, apposita relazione sullo stato di attuazione della presente delega che contenga fra l'altro:

a) i dati relativi alle riscossioni effettuate nell'anno precedente;

b) i dati relativi alle discariche e agli impianti di incenerimento senza recupero di energia operanti nel territorio provinciale nell'anno precedente, con l'indicazione della data di effettiva attivazione dei nuovi impianti per le nuove autorizzazioni;

c) i dati relativi al contenzioso tributario e amministrativo, con l'indicazione delle somme di tributo evaso recuperate;

d) i dati relativi agli introiti derivanti dai fanghi di risulta di cui all'articolo 3, comma 27 della legge 549/1995.

Il testo dell'articolo 12 della l.r. 39/1996, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“ Art. 12 (Istituzione fondi per l'ambiente)

1. In attuazione e per le finalita' di cui all'articolo 3, comma 27 della legge 549/1995, sono istituiti, nello stato di previsione della spesa, a partire dall'anno finanziario 1996, appositi capitoli con le denominazioni sotto indicate:

a) “Fondo per investimenti di tipo ambientale”, costituito dal gettito derivante dalla tassazione dei fanghi di risulta;

b) “Fondo per la minore produzione dei rifiuti e per le altre finalita' previste dall'articolo 3, comma 27 della legge 549/1995”, costituito dal gettito derivante dall'applicazione della tassa, al netto della quota afferente il fondo di cui alla lettera a).

2. L'impiego delle risorse affluite al predetto fondo e' disposto con deliberazione della Giunta regionale.

3. I fondi di cui al comma 1 sono allocati in appositi capitoli, allo scopo istituiti nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione.

4. Per l'anno 1996, i capitoli su indicati vengono iscritti con la dotazione rispettivamente di lire un miliardo e lire dieci miliardi.

5. Agli oneri finanziari conseguenti si provvede mediante riduzione, di pari importo del capitolo 27170.

6. Per l'anno finanziario 1996 e' inoltre autorizzata la spesa di lire sette miliardi e settecento milioni quale quota presunta spettante alle province.

7. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 6 si provvede mediante l'istituzione di apposito capitolo avente la seguente denominazione: "Somme da trasferire alle province quale quota del gettito derivante dalla tassazione sul deposito in discarica compresa quella sui fanghi di risulta" con la dotazione di lire sette miliardi e settecento milioni e mediante riduzione, di pari importo, del capitolo 15910.

Note all'articolo 28

Il testo dell'articolo 3, comma 29 della l. 549/1995, è il seguente:

“ Art. 3

Omissis

29. L'ammontare dell'imposta è fissato, con legge della regione entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, per chilogrammo di rifiuti conferiti: in misura non inferiore ad euro 0,001 e non superiore ad euro 0,01 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 13 marzo 2003 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003; in misura non inferiore ad euro 0,00517 e non superiore ad euro 0,02582 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi ai sensi degli articoli 3 e 4 del medesimo decreto. In caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata la misura vigente. Il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo, espresso in chilogrammi, dei rifiuti conferiti in discarica, nonché per un coefficiente di correzione che tenga conto del peso specifico, della qualità e delle condizioni di conferimento dei rifiuti ai fini della commisurazione dell'incidenza sul costo ambientale da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Omissis

Note all'articolo 29

Il testo dell'articolo 14 del CCNL 1° aprile 1999, è il seguente:

“ Art. 14 (Lavoro straordinario)

1. Per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario gli enti possono utilizzare, dall'anno 1999, risorse finanziarie in misura non superiore a quelle destinate, nell'anno 1998, al fondo di cui all'art. 31, comma 2, lett. a) del CCNL del 6.7.1995, per la parte che residua dopo l'applicazione dell'art.15, comma 1, lettera a) del presente CCNL. Le risorse eventualmente eccedenti rispetto a quelle derivanti dalla puntuale applicazione delle regole contenute nell'art. 31, comma 2 lettera a) del CCNL del 6.7.1995 e successive modifiche ed integrazioni, sono destinate ad incrementare le disponibilità dell'art.15.

2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere incrementate con le disponibilità derivanti da specifiche disposizioni di legge connesse alla tutela di particolari attività, ed in particolare di quelle elettorali, nonché alla necessità di fronteggiare eventi eccezionali.

3. Le parti si incontrano a livello di ente, almeno tre volte all'anno, per valutare le condizioni che hanno reso necessario l'effettuazione di lavoro straordinario e per individuare le soluzioni che possono consentirne una progressiva e stabile riduzione, anche mediante opportuni interventi di razionalizzazione dei servizi. I risparmi accertati a consuntivo confluiscono nelle risorse indicate nell'art.15, in sede di contrattazione decentrata integrativa, con prioritaria destinazione al finanziamento del nuovo sistema di classificazione del personale.

4. A decorrere dal 31.12.1999, le risorse destinate nel medesimo anno al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario sono ridotte nella misura del 3 % ed il limite massimo annuo individuale per le medesime prestazioni è rideterminato in 180 ore. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma, confluiscono nelle risorse di cui all'art.15 con prioritaria destinazione al finanziamento del nuovo sistema di classificazione del personale.

5. E' consentita la corresponsione da parte dell'ISTAT e di altri Enti od Organismi pubblici autorizzati per legge o per provvedimento amministrativo, per il tramite degli enti del comparto, di specifici compensi al personale per le prestazioni connesse ad indagini periodiche ed attività di settore rese al di fuori dell'orario ordinario di lavoro.

Note all'articolo 30

Il testo dell'articolo 1 della l.r. 21/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“ Art. 1

1. La Regione Piemonte promuove, con la presente legge, il recupero a fini abitativi dei sottotetti, con l'obiettivo di limitare il consumo di suolo e di favorire il contenimento dei consumi energetici.

2. In base alla permanenza di tipo continuativa o limitata nel tempo, agli effetti della presente legge, in ogni abitazione si distinguono i seguenti spazi:

- a) abitazione: cucina, stanze di soggiorno, da letto, per studio;
- b) accessori: bagni, posto cottura, verande, tavernette;
- c) servizio: corridoi e disimpegni in genere, lavanderie, spogliatoi, guardaroba, ripostigli.

3. Negli edifici esistenti destinati o da destinarsi in tutto o in parte a residenza e' consentito il recupero a solo scopo residenziale del piano sottotetto, purché risulti legittimamente realizzato al 31 dicembre 2012: il recupero e' soggetto a titolo abilitativo idoneo.

4. L'altezza media interna, calcolata dividendo il volume interno lordo per la superficie interna lorda degli spazi ad uso abitazione, di cui al comma 2, lettera a), e' fissata in non meno di m 2,40. Per gli spazi accessori o di servizio, indicati al comma 2, lettere b) e c), l'altezza e' riducibile a m 2,20. Nei comuni montani e nei territori montani dei comuni parzialmente montani e' ammessa una riduzione dell'altezza media sino a m 2,20 per gli spazi ad uso abitazione e a m 2,00 per gli spazi accessori e di servizio. In caso di soffitto non orizzontale, ferme restando le predette altezze medie, l'altezza della parete minima non puo' essere inferiore a m 1,60 per gli spazi ad uso abitazione ed a m 1,40 per gli spazi accessori e di servizio, riducibili rispettivamente a m 1,40 ed a m 1,20 per gli edifici siti nei comuni montani e nei territori montani dei comuni parzialmente montani. Gli eventuali spazi di altezza inferiore ai minimi devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e ne puo' essere consentito l'uso come spazio di servizio destinato a guardaroba ed a ripostiglio. In corrispondenza delle fonti di luce diretta la chiusura di tali spazi non e' prescrittiva. Per i locali con soffitto a volta, l'altezza media e' calcolata come media aritmetica tra l'altezza dell'imposta e quella del colmo della volta stessa, misurata dal pavimento al loro intradosso con una tolleranza fino al 5 per cento a seconda del tipo di volta.

5. Il recupero di cui alla presente legge puo' essere consentito solo nel caso in cui gli edifici interessati siano serviti dalle urbanizzazioni primarie.

6. Si definiscono sottotetti i volumi sovrastanti l'ultimo piano degli edifici compresi nella sagoma di copertura.

7. Il recupero abitativo dei sottotetti e' consentito ove siano rispettate tutte le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di abitabilita' previste dai regolamenti vigenti e quanto disposto dal comma 5.

8. Con motivata deliberazione del Consiglio comunale, i comuni possono, nel termine perentorio di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disporre l'esclusione di parti del territorio dall'applicazione delle presenti norme.

Il testo dell'articolo 2 della l.r. 21/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“ Art. 2

1. Gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei sottotetti esistenti avvengono senza alcuna modificazione delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde, salvi restando gli eventuali incrementi consentiti dagli strumenti urbanistici vigenti. Il recupero puo' avvenire anche mediante la previsione di apertura, in modo conforme ai caratteri d'insieme, formali e strutturali, dell'originario organismo architettonico, di finestre, lucernari, abbaini e terrazzi, esclusivamente per assicurare l'osservanza dei requisiti di aeroilluminazione naturale dei locali. Qualora i vani sottostanti il sottotetto possiedano altezze interne superiori a quelle minime consentite dal Decreto Ministeriale 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione), è possibile riposizionare verso il basso l'ultimo solaio al fine di ottenere maggiore volumetria recuperabile ai fini della presente legge.

Il testo dell'articolo 3 della l.r. 21/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“ Art. 3

1. Gli interventi edilizi di cui alla presente legge non richiedono preliminare adozione ed approvazione di piano attuativo ne' inserimento della relativa volumetria nel programma pluriennale di attuazione, ove previsto; essi sono classificati come interventi su fabbricati esistenti ai sensi dell'articolo 13, comma 3, lettere c) e d), della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), come da ultimo modificato dall'articolo 16 della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 61.

2. Il recupero dei sottotetti esistenti ai fini abitativi e' ammesso anche in deroga agli indici o parametri urbanistici ed edilizi, previsti dagli strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti o adottati.

3. Le norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche, di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati), si applicano limitatamente ai requisiti di visitabilita' ed adattabilita' dell'alloggio.

4. Il progetto di recupero ai fini abitativi deve prevedere idonee opere di isolamento termico anche ai fini del contenimento dei consumi energetici dell'intero fabbricato. Le opere devono essere conformi alle prescrizioni tecniche in materia contenute nei regolamenti vigenti, nonche' alle norme nazionali e regionali in materia di impianti tecnologici e di contenimento dei consumi energetici.

5. Il rilascio della concessione edilizia, di cui all'articolo 1, comma 3, comporta la corresponsione del contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione, calcolati ai sensi dell'articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli), sulla volumetria virtuale, altezza m 3,00, resa abitativa, secondo le tariffe in vigore per le opere di nuova costruzione.

6. Il contributo di cui al comma 5 è ridotto nella misura del 50 per cento, qualora il richiedente provveda, contestualmente al rilascio del titolo abilitativo idoneo, a registrare ed a trascrivere, presso la competente conservatoria dei registri immobiliari, dichiarazione notarile con la quale le parti rese abitabili costituiscano pertinenza dell'unità immobiliare principale.

Note all'articolo 31

Il testo dell'articolo 25 bis della l.r. 56/1977, è il seguente:

“Art. 25 bis. (Interventi edilizi per la sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali)

1. Ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, singoli o associati, sono consentiti interventi di adeguamento igienico-sanitario fino a duecento metri quadrati di superficie nelle strutture esistenti non residenziali, da adibirsi alle attività strumentali delle aziende agricole attive, finalizzati alla sistemazione temporanea di salariati agricoli stagionali, con l'esclusione dei salariati fissi. Tali interventi devono essere realizzati in conformità delle norme igienico-sanitarie e regolamentari dei comuni sede dell'intervento.

2. Qualora non siano sufficienti le strutture di cui al comma 1, è ammessa l'installazione stagionale di strutture prefabbricate per un periodo non superiore a centottanta giorni all'anno nei limiti di superficie di cui al comma 1.

3. Gli interventi di cui al comma 2 possono essere realizzati anche da società o associazioni di coltivatori diretti e di imprenditori agricoli professionali.

4. Gli interventi realizzati da enti pubblici o da associazioni convenzionate con gli enti medesimi possono prevedere analoghe installazioni anche oltre il limite di superficie di cui al comma 1, e in ogni caso non oltre i duemila metri quadrati.

5. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi fino ad un massimo di 25.000 euro ad enti pubblici o associazioni convenzionate per la realizzazione degli interventi di cui al comma 4.”.

Il testo dell'articolo 38 del d.lgs. 118/2011 è il seguente:

“Art. 38 Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria

In vigore dal 12 settembre 2014

1. Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio.

2. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa.”.

Note all'articolo 32

Il testo dell'articolo 4 della l.r. 19/2010, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 4. (Osservatorio regionale dei contratti pubblici)

1. Le stazioni appaltanti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), che effettuano contratti e investimenti pubblici, per ogni contratto di appalto e di concessione realizzato sul territorio regionale, inviano all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici i dati inerenti la programmazione, le procedure di gara, gli avvisi relativi agli appalti aggiudicati, le fasi successive di esecuzione fino al collaudo, nonché le informazioni inerenti le opere incompiute di cui all'articolo 44-bis del d.l. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla l. 214/2011, con le modalità stabilite da provvedimenti statali e regionali, per assolvere agli adempimenti prescritti dalle disposizioni di cui al d.lgs 50/2016.

2. L'Osservatorio regionale dei contratti pubblici attiva strumenti idonei alla divulgazione delle informazioni in materia di contratti pubblici, anche attraverso la predisposizione di specifiche pubblicazioni.

Note all'articolo 34

Il testo dell'articolo 2 della l.r. 5/2016, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 2. (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

- a) parità di trattamento: l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta fondata su nazionalità, sesso, colore della pelle, ascendenza od origine nazionale, etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza ad una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età, orientamento sessuale e identità di genere, ed ogni altra condizione personale o sociale;
- b) discriminazione: ogni comportamento che, direttamente o indirettamente e salve le azioni previste agli articoli 3 e 11, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basate su una o più delle condizioni descritte alla lettera a) e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica;
- c) discriminazione diretta: il caso in cui una persona, a causa dei motivi indicati alla lettera a), è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe stata trattata un'altra persona in una situazione analoga;
- d) discriminazione indiretta: una disposizione di legge o regolamento, un criterio o una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri che possono mettere in una posizione di svantaggio le persone che si trovano in una o più delle condizioni descritte alla lettera a);
- e) molestia: ogni comportamento indesiderato, posto in essere per uno o più dei motivi di cui alla lettera a), avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo;
- f) ordine di discriminazione: l'ordine di discriminare una persona in ragione di una o più delle condizioni descritte alla lettera a);
- g) (abrogata).

Note all'articolo 35

Il testo dell'articolo 15 della l.r. 3/2016, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 15. (Disposizioni transitorie)

1. Gli attuali componenti degli Organi statutari ed il Direttore del preesistente Istituto permangono nelle rispettive cariche nel nuovo I.R.E.S., fino alla scadenza del loro mandato.
2. Sino all'adozione dei provvedimenti di organizzazione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera g), risulta confermata la pianta organica dell'Istituto esistente al momento dell'entrata in vigore della presente legge.
3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge, il Consiglio di amministrazione dell'I.R.E.S. Piemonte adegua gli strumenti normativi e di organizzazione dell'Istituto.
4. L'articolo 3 ter si applica a partire dalla programmazione relativa all'annualità 2017. Il Consiglio regionale approva per l'anno 2016 il solo programma annuale.

Note all'articolo 36

Il testo dell'articolo 11 della l. 212/2000, è il seguente:

Art. 11. (Diritto di interpello)

1. Il contribuente può interpellare l'amministrazione per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente a:
 - a) l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza e non siano comunque attivabili le procedure di cui all'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 e di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147;
 - b) la sussistenza delle condizioni e la valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l'adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti;
 - c) l'applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie.
2. Il contribuente interpella l'amministrazione finanziaria per la disapplicazione di norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, o altre posizioni soggettive del soggetto passivo altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, fornendo la dimostrazione che nella particolare

fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi. Nei casi in cui non sia stata resa risposta favorevole, resta comunque ferma la possibilità per il contribuente di fornire la dimostrazione di cui al periodo precedente anche ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa.

3. L'amministrazione risponde alle istanze di cui alla lettera a) del comma 1 nel termine di novanta giorni e a quelle di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 1 ed a quelle di cui al comma 2 nel termine di centoventi giorni. La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo della amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.

4. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'amministrazione ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati ai sensi dell'articolo 5, comma 2.

5. La presentazione delle istanze di cui ai commi 1 e 2 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

6. L'amministrazione provvede alla pubblicazione mediante la forma di circolare o di risoluzione delle risposte rese nei casi in cui un numero elevato di contribuenti abbia presentato istanze aventi ad oggetto la stessa questione o questioni analoghe fra loro, nei casi in cui il parere sia reso in relazione a norme di recente approvazione o per le quali non siano stati resi chiarimenti ufficiali, nei casi in cui siano segnalati comportamenti non uniformi da parte degli uffici, nonché in ogni altro caso in cui ritenga di interesse generale il chiarimento fornito. Resta ferma, in ogni caso, la comunicazione della risposta ai singoli istanti.

Note all'articolo 37

- Il testo dell'articolo 47 dello Statuto è il seguente:

“Art. 47 (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte".”.

Denominazione delle Missioni e dei Programmi citati nella legge.

Missione **01** Servizi istituzionali, generali e di gestione.

Programma **01.04** Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali.

Missione **04** Istruzione e diritto allo studio.

Programma **04.02** Altri ordini di istruzione non universitaria.

Missione **10** Trasporti e diritto alla mobilità.

Programma **10.01** Trasporto ferroviario.

Missione **16** Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca.

Programma **16.01** Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Missione **20** Fondi e accantonamenti.

Programma **20.01** Fondo di riserva.

Missione **20** Fondi e accantonamenti.

Programma **20.03** Altri fondi.